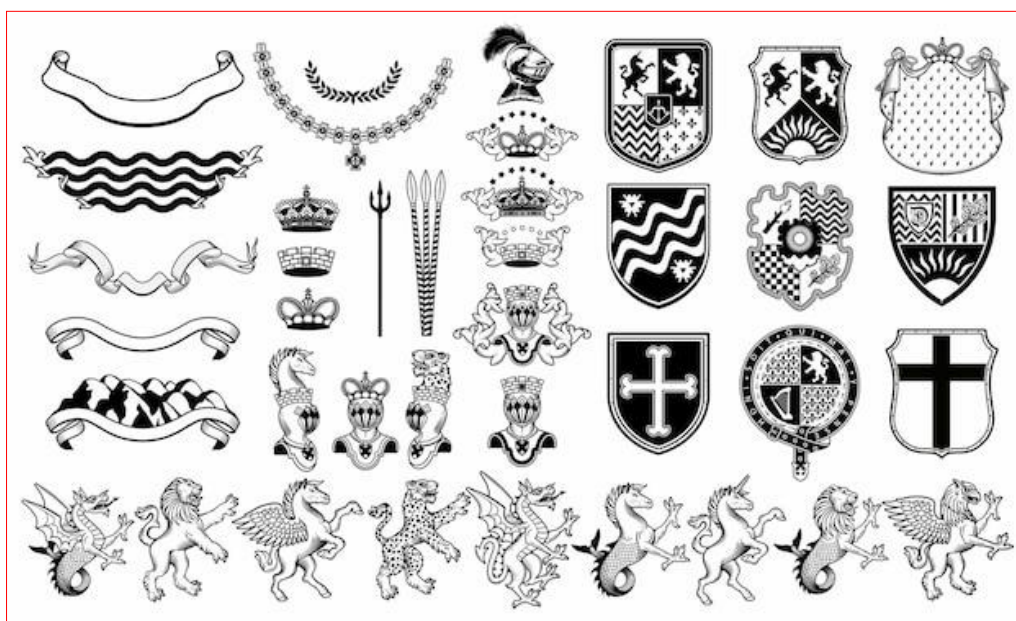




ARALDICA

Maurizio Santi

L'araldica, è lo studio dei blasoni, cioè degli stemmi conosciuti anche come armi o scudi, ed è un fenomeno della storia europea che è ancora molto in uso dopo secoli e secoli dalla sua istituzione. Essa è ancora in vita non solo in Europa, ma anche negli altri continenti dove è stata introdotta da migrazioni e colonizzazioni europee. Originariamente, scrive Carl Alexander von Volborth, un mezzo di identificazione per le classi guerriere, lo scudo araldico comincia ad essere usato sui sigilli che servivano ad autenticare documenti, e la pratica di usare simboli araldici come riconoscimenti, presto si diffuse tra i nobili cavalieri, i notabili, cittadini, governi municipali, corporazioni di artigiani e Chiesa. Gradualmente le loro armi divennero ereditarie e iniziò l'uso di mostrarne i simboli. Dopo la loro scomparsa dal campo di battaglia, vissero profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni della società europea. Anticamente definita 'arte del blasone', l'araldica è la scienza che analizza e interpreta gli stemmi, ne studia le fonti, l'origine e la storia e ne stabilisce le regole; definisce le varie tipologie di scudo, le partizioni che ne suddividono il campo, le figure che lo caricano, gli smalti e gli ornamenti esteriori. Attraverso l'interpretazione simbolica delle figure e dei colori che compongono lo stemma, fornisce all'araldista gli strumenti per ricostruire la storia del suo possessore: i suoi domini, le sue conquiste, le sue alleanze matrimoniali, le dignità acquisite. È considerata scienza ausiliaria della storia per il supporto che fornisce alla storia generale e a quella locale.

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 652

Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.

(Pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1943)

Regolamento per la consulta araldica del Regno

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 79 ed 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Ritenuta la necessità di determinare in norme specifiche un Regolamento per la esecuzione amministrativa dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare, disposto con separato provvedimento;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

In virtù della Nostra Prerogativa in materia nobiliare e araldica;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il Regolamento per la Consulta Araldica allegato, diviso in 128 articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con annesso VocabolarioAraldico.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

Atti del Governo, registro 459, foglio 73. – Mancini

R E G O L A M E N T O

PER LA CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

I. - PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO I.

DELLE DOMANDE, LORO SPECIE E DOCUMENTAZIONE

I. - DELLA PRESENTAZIONE E DELLA FORMULAZIONE DELLE DOMANDE.

Art. 1.

Le domande per i diversi provvedimenti devono essere presentate, formulate e corredate come appresso:

§ I. - *Per provvedimenti inerenti.*

a) a titoli nobiliari di nuova concessione o rinnovazione o riconoscimento per decreto Reale:

1) domanda a S. M. il Re Imperatore (su carta semplice ed in autografo);

2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la indicazione esatta del cognome, nome, dei titoli, della condizione e del domicilio del richiedente;

3) esposto documentato delle benemeritenze familiari e personali a giustificazione della istanza;

4) cenno storico genealogico documentato della propria famiglia e giustificazione della distinta civiltà di essa;

5) stemma di famiglia con la descrizione araldica e con le prove del possesso legale o dichiarazione di esistenza;

6) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

b) a titoli e predicati nobiliari di antica origine:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la indicazione esatta del cognome e nome, come sopra, del provvedimento che si invoca, nonché dei motivi ai quali si appoggia;

2) documenti originali od in copia autentica comprovanti il diritto ai titoli, predicati o agli stemmi gentilizi;

3) albero genealogico, da cui risulti l'attacco con il concessionario od ultimo insignito;

4) copie integrali degli atti legali di stato civile, (atti di nascita, matrimonio o morte) che giustificano l'albero genealogico, grado per grado;

5) prova della primogenitura, se necessaria, con idonei documenti per la trasmissibilità dei titoli, con atto notorio giudiziale e con certificato legale di stato di famiglia;

6) prova di concessione dello stemma gentilizio oppure del possesso legale, con diploma di concessione o con atto notorio giudiziale;

7) bozzetto a colori dello stemma, con la descrizione araldica;

8) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

c) all'autorizzazione a cittadini stranieri all'uso di titoli e predicati nobiliari e esteri:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo con le indicazioni esatte del cognome e nome, come sopra, e del provvedimento che si invoca;

2) attestato dell'Autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suodiritto al titolo, oppure l'atto originale d'investitura;

3) copia integrale dell'atto di nascita e certificato di residenza nel Regno;

4) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

d) all'autorizzazione a cittadini stranieri all'uso di titoli, predicati e stemmi nobiliari italiani:

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con l'indicazione esatta del cognome e nome, come sopra;

2) diploma originale di conferimento del titolo;

3) atto legale di nascita e certificato legale di residenza nel Regno;

4) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

e) a stemmi di cittadinanza (per famiglie non nobili):

1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con

l'indicazione esatta del cognome e nome, come sopra, e del provvedimento che si invoca;

2) prova della distinzione ed autentica civiltà della famiglia;

3) prova della concessione dello stemma di cittadinanza mediante diploma originale o in copia autentica oppure del possesso di uso pubblico e pacifico per un periodo non inferiore ad un secolo;

4) albero genealogico giustificato dalle copie integrali dei relativi atti di stato civile;

5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

I documenti suindicati, se in lingua straniera, debbano essere corredati dalla traduzione giurata debitamente legalizzati nella firma del traduttore.

f) a stemmi e gonfaloncini comunali:

1) istanza a firma del Podestà, (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) verbale podestarile, con la dichiarazione motivata della assunzione dello stemma e del gonfalone;

3) cenno storico giustificativo dello stemma prescelto o documenti probatori del legittimo possesso;

4) bozzetto colorato dello stemma e del gonfalone accompagnato dalla relativa descrizione araldica e con autentica del Podestà;

5) vaglia postale (per deposito preventivo), intestato al cassiere della Consulta araldica.

Nelle concessioni di nuovi stemmi e gonfaloncini occorrerà aggiungere la domanda in carta libera a S.M. il Re Imperatore.

g) alla concessione del titolo di Città:

1) istanza (in carta semplice), a firma del Podestà, a S. M. il Re Imperatore;

2) istanza (in carta da bollo competente), a firma del Podestà, al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

3) verbale podestarile, con la relazione motivata giustificativa dei requisiti voluti dall'art. 32 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, per conseguire il titolo di Città;

4) vaglia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

§ II. - Per autorizzazioni.

a) a cittadini italiani ad accettare titoli o attributi nobiliari da una Potenza estera:

1) domanda (in carta libera) a S. M. il Re Imperatore;

2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

3) diploma originale di concessione dello Stato estero;

4) copie integrali degli atti di nascita e di cittadinanza italiana;

5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in caso di accoglimento.

b) ad usare nel Regno titoli nobiliari pontifici:

1) domanda (in carta libera) a S. M. il Re Imperatore;

2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

3) Breve pontificio originale o copia autentica, rilasciata dalla cancelleria dei Brevi della Santa Sede, che comprovi il diritto al titolo;

4) copie integrali degli atti di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Tale deposito non è restituito in caso di rigetto della domanda, mentre è computato nelle spese in cancelleria in caso di accoglimento.

c) a fregiarsi di Ordini equestri pontifici:

- 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 2) Breve pontificio originale, o copia autentica di esso, o un attestato rilasciato dalla terza sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità;
- 3) atti legali di nascita e cittadinanza italiana dello Stato della Città del Vaticano;
- 4) bolletta di versamento della tassa di concessione governativa.

d) a fregiarsi dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme:

- 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo.
- 2) Bolla in originale del Patriarca di Gerusalemme o attestato rilasciato dalla 3^a Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità;
- 3) atti legali di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;
- 4) bolletta di versamento della tassa di concessione governativa.

§ III. - Per rilascio di copia di documenti e rilascio di attestati.

a) Per rilascio di copia di decreto Reale non disgiunto dalle Lettere Patente o di copia di decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in materia nobiliare ed araldica:

- 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 2) foglio di carta bollata competente per ogni atto richiesto;
- 3) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, per ogni atto richiesto, intestato al cassiere della Consulta araldica.

b) per rilascio di copia autentica di stemma:

- 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 2) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, intestato al cassiere della Consulta araldica. (Nei diritti di cancelleria è esclusa la spesa per la miniatura dello stemma).

c) per rilascio di certificati di titoli e predicati nobiliari iscritti nei registri araldici:

- 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 2) foglio di carta bollata competente;
- 3) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, intestato al cassiere della Consulta araldica.

§ IV. - PER NUOVE ISCRIZIONI NEI LIBRI ARALDICI E MODIFICAZIONI DELLE ISCRIZIONI PREESISTENTI.

- 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 2) copia integrale dell'atto di matrimonio, nascita o di morte a seconda dei casi.

Per l'iscrizione del primo nato è necessaria la produzione dell'atto integrale di nascita dell'iscrivendo e dell'atto integrale di matrimonio dei genitori; per la aggiunzione di altri figli nati successivamente, basta produrre il solo atto integrale di nascita.

- 3) vaglia postale o della Banca d'Italia, intestato al cassiere della Consulta araldica per i competenti diritti di cancelleria.

I documenti su elencati, qualunque sia la domanda cui si riferiscono, devono essere redatti in carta da bollo legale, e risultare da un elenco, da redigersi in duplice esemplare, in carta libera.

Essi, legati e numerati, dovranno con la domanda e l'elenco su accennato, essere trasmessi, in plico postale, alla Consulta araldica in Roma, o consegnati alla Prefettura nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

II. - DELLE PROVE.

Art. 2.

I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale o in copia autentica, rilasciati dai Regi archivi di Stato e notarili, da quelli delle Curie vescovili e di altri enti di diritto pubblico, dal S.M.O. di Malta o da altri Ordini cavallereschi italiani o desunta dai protocolli notarili anteriori al 1860; salva alla Consulta araldica la facoltà di chiedere prove integrative di autenticità.

In difetto del diploma originale di concessione o di riconoscimento, può prodursi il più recente atto autentico di investitura, d'intestazione negli Elenchi ufficiali, di conferma o di riconoscimento.

Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.

Art. 3.

Le prove genealogiche devono risultare dalla produzione delle copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte, grado per grado, di tutti gli individui compresi nella dimostrazione genealogica.

Gli atti di stato civile, nei casi di legittimazione dei figli per susseguente matrimonio, ai sensi degli articoli 280 e seguenti del Codice civile, devono prodursi con l'annotazione dell'avvenuta legittimazione.

Eguale deve provvedersi per la legittimazione mediante decreto reale.

Art. 4.

Le prove degli stemmi si danno o mediante l'atto di concessione o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'art. 1140 del Codice civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi, opere d'arte, esposte al pubblico da almeno 100 anni.

Le fotografie dovranno essere autenticate dai competenti Uffici delle belle arti.

Le prove degli stemmi, per le famiglie nobili, si danno o mediante l'atto di concessione, o mediante la dimostrazione di un possesso di uso pubblico e pacifico dello stemma stesso, per trenta anni.

Art. 5.

Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissario del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della società.

Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata «Provincia di ...» «Comune di ...» «Società di ...».

La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Art. 6.

I marchi di fabbrica nei quali sia figurato uno stemma, per quanto autorizzati e depositati, non valgono a provare l'uso dello stemma figurato come insegna gentilizia.

È vietato usare marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.

È vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezzi di stemmi riferentisi allo Stato, ai Comuni, alle Provincie e ad Enti morali diversi.

È inoltre vietato usare nei marchi di fabbrica dell'emblema nazionale del Fascio Littorio, comunque raffigurato.

Art. 7.

La semplice prova del possesso, per quanto continuata nel tempo, non giustifica l'uso di capi, cimieri, motti, corone, manti, ornamentazioni araldiche e altri segni particolari.

Essi devono essere giustificati da documenti.

Art. 8.

In mancanza di prove dirette sono ammesse quelle per equipollenti.

Non sono ammesse, come prova, le attestazioni giudiziali, né l'enunciazione di titoli nobiliari inatti di stato civile, di pubblici ufficiali, di notai, di autorità municipali.

Gli atti di notorietà possono essere ammessi nel solo caso che sia impossibile, per eventi di forza maggiore, la dimostrazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo, sempre però con l'enunciazione delle fonti di provenienza.

Si ammettono altresì gli attestati delle Commissioni regionali riguardanti le famiglie titolate della regione derivanti dagli atti di archivio della Commissione.

Art. 9.

La nobiltà gli stemmi e le genealogie. già approvate da Tribunali, dagli Uffici o Commissionari araldiche degli antichi Stati italiani o dai Grandi Magisteri del S.O.M. di Malta e di altri antichi Ordinimilitari cavallereschi italiani, che esigevano le prove di nobiltà, sono ammesse senza ulteriore documentazione, con la produzione delle relative sentenze o processi di giustizia, esclusi quelli per grazia ed esclusa la enunciazione di titoli specifici e feudali.

Art. 10.

Le domande di riconoscimento per lungo uso presentate dopo il 31 dicembre 1932-XI, non sono più ammesse; le istanze che fossero state respinte per qualsiasi motivo prima di tale data, non potranno essere ripresentate.

Art. 11.

I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme con la traduzione in italiano dichiarata autentica dal competente Ufficio presso il Ministero della giustizia.

Dei documenti antichi in lingua latina o italiana si può richiedere la trascrizione autenticata dal Regio archivio di Stato della circoscrizione.

Art. 12.

Gli stemmi miniati, da unirsi alle Regie Lettere Patenti e ai decreti del Duce del Fascismo, Capodel Governo, sono visti dal Commissario del Re Imperatore e descritti in termini araldici, secondo il Vocabolario araldico ufficiale.

III. - DELLA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Art. 13.

Tutte le domande conformi alle norme regolamentari, sono sottoposte, assunte informazioni dai Prefetti e previo nulla osta del Commissario del Re Imperatore, ad istruttoria nobiliare ed araldica sulla persona del richiedente. Il Commissario del Re Imperatore, quando, in base alle informazioni ricevute, lo crederà opportuno, sottoporrà il suo nulla osta alla conferma, o meno, della Presidenza del Consiglio.

Art. 14.

Subito dopo il nulla osta, di cui all'articolo precedente, le istanze per provvedimenti di giustizia vengono trasmesse dal Cancelliere alla Regia commissione araldica competente. Vengono trasmesse invece al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica le seguenti istanze:

- a) le istanze di provvedimenti di grazia per titoli nobiliari italiani od esteri e per ordini equestri pontifici;
- b) le richieste di parere per sostituzioni ed aggiunte di cognome;
- c) le richieste di parere per autorizzazione a marchi di fabbrica stemmati;
- d) le richieste di parere per attribuzione del titolo di Reale, della corona Reale, di emblemi dello stemma Reale;
- e) le richieste di parere di attribuzione dello stemma dello Stato, di emblemi e distintivi diversi;
- f) le domande di riconoscimento di titoli nobiliari per successione legittima al padre e al fratello;
- g) le domande per iscrizione di figli o registrazione di matrimoni se il padre o il consorte è iscritto nel Libro d'oro della nobiltà italiana;
- h) le domande per riconoscimenti di stemmi nobiliari e di cittadinanza, per inquadramento e ampliamento.

CAPO II.

DELLA PROCEDURA

I. - DELLE REGIE COMMISSIONI ARALDICHE.

Art. 15.

Il Presidente della Regia commissione araldica distribuisce le domande, in ordine di data, ai singoli relatori, tenendo conto delle rappresentanze e ne sottopone la relazione, sottoscritta dal Commissario in apposita adunanza o ne chiede supplemento di documentario, al Commissario del Re Imperatore.

Le conclusioni della discussione approvate a maggioranza e, ove occorra a scrutinio segreto, sonocomunicate per estratto dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, al Commissario delRe Imperatore presso la Consulta araldica.

Art. 16.

Le Regie commissioni araldiche sono convocate dal Presidente, con invito a firma del Segretario,con allegato l'ordine del giorno.

Le Regie commissioni araldiche eleggono nel proprio seno un Segretario.

Questi ha la cura del carteggio e l'obbligo della conservazione dell'archivio con responsabilitàpersonale verso il Presidente della Commissione stessa.

Art. 17.

Le riunioni delle Commissioni araldiche sono valide con la presenza di quattro Commissari oltreal Presidente o il Vice presidente.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

I Commissari che non giustificano la loro assenza da tre sessioni consecutive sono consideraticome dimissionari.

Il Presidente ne darà sollecita partecipazione al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, il quale ne disporrà la sostituzione.

I verbali delle adunanze delle Regie commissioni araldiche sono compilati dal Segretario e firmatida lui e dal Presidente, e poi trascritti in appositi registri da conservarsi nell'archivio dellaCommissione.

I detti verbali, per estratto, dopo ogni adunanza devono essere trasmessi alla Cancelleria dellaConsulta araldica.

Art. 18.

Le Regie commissioni araldiche hanno per le spese di Ufficio un fondo che può essere concordatoannualmente all'inizio dei lavori della sessione, con rapporto preventivo particolareggiato dalPresidente.

Di esso al termine dell'esercizio finanziario annuale viene trasmesso rendiconto, corredato dalle singole quietanze, al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

II. - DEL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE.

Art. 19.

Tutti i pareri delle diverse Commissioni araldiche sono sottoposti all'esame del Commissario delRe Imperatore.

Egli sottopone i pareri medesimi, se di ricorsi, alla Consulta araldica; se di prima istanza, allaGiunta permanente araldica.

I pareri vengono sottoposti ai due Consessi predetti in caso di uniformità di opinamento, con laformula in calce «Confermo» e la sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore; incaso di difformità, con una nuova relazione, sempre con sottoscrizione di lui autografa.

Nei casi di ricorsi, senza produzione di nuovi documenti, il Commissario del Re Imperatore puòdisporre il collocamento agli atti.

Art. 20.

I pareri sulle domande di grazia per concessione, convalida, rinnovazione, ecc., di titoli, predicati,qualifiche e trattamenti nobiliari o per autorizzazione all'uso di titoli esteri, o per concessione del titolo di Città, sono sottoposti dal Commissario del Re Imperatore, sotto forma di Relazione, al Ducesel Fascismo, Capo del Governo, e, con l'assenso di lui, alla Maestà del Re Imperatore, in appositaudienza.

I detti pareri sono resi esecutivi, con sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore,in calce ad essi, della disposizione Sovrana.

Art. 21.

I pareri sulle domande di grazia per concessione, rinnovazione, ampliamento di stemmi nobiliarie di cittadinanza; i pareri per concessione, rinnovazione, riconoscimenti di giustizia di stemmi diComuni e Provincie, con i rispettivi gonfaloni, nonché quelli di Enti diversi; i pareri sulle domandeper

cambiamento o aggiunta di cognome, o sulle richieste per marchi di fabbrica stemmati o per attribuzione del titolo di Reale, ecc., sono resi esecutivi soltanto a seguito di annotazione in calce ad essi di disposizione e sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore.

III. - DELLA CONSULTA ARALDICA E DELLA GIUNTA PERMANENTE ARALDICA.

Art. 22.

La Consulta è convocata, d'ordine del Presidente, con inviti a firma del Cancelliere, diramati ottogiorni prima della data fissata, con allegato l'ordine del giorno.

La Giunta permanente araldica è convocata, d'ordine del Presidente previo accordo col Commissario del Re Imperatore, con inviti a firma del Cancelliere, diramati otto giorni prima della data fissata, con allegato l'ordine del giorno.

Nel termine stabilito per la convocazione i Consulori possono prendere, presso l'Ufficio araldico, visione delle domande poste all'ordine del giorno e dei documenti relativi.

Art. 23.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto Consulori per la Consulta, e almeno quattro per la Giunta permanente araldica.

I Consulori che non giustificano la propria assenza per tre sessioni consecutive sono considerati dimissionari.

Art. 24.

Il parere della Consulta e quello della Giunta sono emessi a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

A richiesta del Presidente o del Commissario del Re Imperatore, le votazioni possono essere segrete.

Art. 25.

A richiesta del Commissario del Re Imperatore o con deliberazione della Consulta araldica, l'esame di domande nobiliari può essere deferito ad uno dei membri della Consulta o ad una Commissione di essi.

Le conclusioni saranno oggetto di relazione motivata, sottoscritta dall'estensore, e sottoposte al voto della Consulta medesima.

Art. 26.

La Consulta araldica è chiamata ad esprimere il proprio parere nei casi di:

- a) questioni di massima, a norma dell'art. 56 dell'Ordinamento;
- b) rinnovazione e convalida di titoli e predicati nobiliari, a richiesta del Commissario del Re Imperatore;
- c) difformità di parere fra la Giunta e il Commissario del Re Imperatore;
- d) ricorsi documentati avverso le deliberazioni della Giunta permanente araldica;
- e) atti legali di opposizione di terzi a istanze nobiliari;
- f) decadenza dai titoli ai sensi dell'Ordinamento dello stato nobiliare;
- g) su ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re Imperatore e lo disponga il Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 27.

La Giunta permanente araldica, udito il Commissario del Re Imperatore nelle sue conclusioni tenuto conto dei voti espressi dalle Regie commissioni araldiche, esprime il proprio parere su tutte le domande di provvedimenti nobiliari ed araldici di giustizia.

Esprime ancora il proprio parere su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, o dal Commissario del Re Imperatore.

Art. 28.

I verbali delle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica sono compilati e sottoscritti dal Cancelliere, col visto dei rispettivi Presidenti e del Commissario del Re Imperatore.

Essi, per estratto, con l'indicazione precisa del provvedimento da emettersi, sono sottoposti a cura del Commissario del Re Imperatore all'approvazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Dopo approvati, sono trascritti in apposito registro, mentre viene dato corso ai provvedimenti deliberati.

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI

I. - SPECIE E FORMULARIO.

Art. 29.

I provvedimenti di cui all'art. 4 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, sono emanati secondo il formulario di massima disposto:

per i provvedimenti di grazia come da allegati n. 1 e 2;

per i provvedimenti di giustizia come da allegato n. 3;

per i certificati nobiliari come da allegato n. 4;

per copie della pagina del Libro d'Oro come da allegato n. 5;

per le schede di anagrafe nobiliare individuale come da allegato n. 6.

Art. 30.

I provvedimenti sono emanati, se di grazia, in conformità delle disposizioni Sovrane di cui all'art. 20, se di giustizia, in conformità delle deliberazioni della Consulta araldica e della Giunta permanentearaldica.

Art. 31.

I provvedimenti nobiliari emanati sia per decreto Reale sia per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sono trascritti in appositi registri a cura del Cancelliere che ne attesta la trascrizione in calce ai provvedimenti medesimi.

I decreti Reali sono poi trasmessi al Regio archivio di Stato di Roma per la trascrizione in altro registro che rimane ivi conservato.

I provvedimenti medesimi, di grazia e di giustizia, sono annotati nel Libro d'Oro della nobiltà italiana, o nei rispettivi Libri araldici, con le formalità di cui al Capo IV.

Art. 32.

I provvedimenti nobiliari sono trasmessi agli interessati per il tramite delle rispettive Regie prefetture, con obbligo di consegna, previa ricevuta di essi, che dovrà essere inviata alla Cancelleria della Consulta araldica, a prova dell'avvenuta consegna.

II. - TITOLI NOBILIARI E ORDINI EQUESTRI PONTIFICI.

Art. 33.

I provvedimenti concernenti la Regia Autorizzazione all'uso dei titoli e distinzioni nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici nonché la facoltà a fregiarsi degli Ordini equestri pontifici sono emessi, giusta le norme seguenti, in conformità del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974.

Art. 34.

Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Provincie, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei prescritti documenti.

Art. 35.

Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

Art. 36.

Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, sono, altresì, osservate le norme emanate dal Ministero della guerra circa l'uso delle decorazioni estere sulle uniformi militari.

Art. 37.

I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita dalle norme vigenti e analogamente si provvede,

secondo lenorme vigenti, se l'autorizzazione, di cui al comma precedente, viene concessa con decreto RealeMotu proprio.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi con la tassa intiera prevista dalle norme vigenti. I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve èemesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di cancelleria della Consultaaraldica.

Art. 38.

L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'art. 33 è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.

Art. 39.

I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadiniitaliani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana con la specifica annotazione di: «concessione pontificia».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20marzo 1924-II, n. 442.

CAPO IV.

I. - ARCHIVIO DELLA CONSULTA ARALDICA.

Art. 40.

L'Archivio della Consulta araldica è composto dai seguenti atti e documenti:

- a) processi nobiliari distribuiti in fascicoli, uno per famiglia. Per i vari rami della medesima famiglia gli atti saranno distribuiti in sotto fascicoli, uno per ogni capo famiglia;
- b) processi araldici distribuiti in fascicoli per famiglie di cittadinanza, provincie, comuni e Enti diversi;
- c) conferimenti del titolo di Città;
- d) autorizzazioni a fregiarsi di Ordini equestri pontifici;
- e) atti di riferimento ad Ordini equestri stranieri e diversi;
- f) carteggio per le Regie commissioni araldiche;
- g) carteggio per le nomine dei membri della Consulta araldica;
- h) registri di verbali delle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica;
- i) riferimenti di adunanze e disposizioni di massima;
- l) carteggio riferentesi all'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, anno per anno, e i bollettini ufficiali della Consulta araldica;
- m) Libri araldici, e, cioè:
 - 1) Libro d'oro della nobiltà italiana;
 - 2) Libro araldico dei titoli stranieri;
 - 3) Libro araldico degli stemmi di cittadinanza;
 - 4) Libro araldico degli Enti morali;
- n) schedario di anagrafe nobiliare per l'Elenco ufficiale dalla nobiltà italiana;
- o) Blasonario ufficiale del Regno d'Italia; cioè, raccolta degli stemmi dei bozzetti approvati con sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore, quali calchi delle miniatureannessi ai provvedimenti Sovrani o governativi;
- p) affari diversi;
- q) protocolli generali e rubriche diverse anno per anno.

I fascicoli avranno un numero ordinale consecutivo e conserveranno i rispettivi decreti Reali(originali), Regie Lettere Patenti (minute originali), decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo(originali).

Art. 41.

I documenti dell'Archivio della Consulta araldica, previo avviso del Commissario del Re

Imperatore, possono essere dati in visione soltanto ai membri della Consulta araldica, e agli interessati che li produssero od ai loro procuratori legali.

II. - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI.

Art. 42.

Gli interessati che chiedono in restituzione i documenti già da loro prodotti alla Consulta araldica, a corredo di istanze nobiliari ed araldiche, debbono produrre la domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la dichiarazione di assumere l'obbligo di pagare l'importo dei diritti di Cancelleria per quei documenti dei quali il Commissario del Re Imperatore representerà necessario di trattenere copia in atti.

I documenti prodotti a corredo delle domande nobiliari ed araldiche, possono essere restituiti, previo avviso del Commissario del Re Imperatore, nei seguenti casi;

a) se il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima della deliberazione della Consulta o della Giunta;

b) se i documenti di cui si chiede la restituzione non riguardano la deliberazione presa;

c) se, in sostituzione degli originali, si producano copie o si autorizzi la compilazione di esse sottoponendosi alla spesa conseguente;

d) se la decisione fu negativa, trattenendosi copia dei documenti che ne furono base.

Gli alberi genealogici, i bozzetti, gli stemmi, e gli atti di stato civile non si restituiscono.

Possono essere restituiti gli atti di stato civile anteriori al Regno d'Italia, trattenendosene copia.

Tutte le copie dei documenti sono autenticate dal Cancelliere con il visto del Commissario del Re Imperatore, e sono consegnate agli interessati previo versamento dei competenti diritti di Cancelleria.

Art. 43.

Tutti i libri araldici ufficiali sono compilati sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore, e nessuna variazione, rettifica, annotazione marginale può esservi apportata, senza il visto di lui.

Di essi possono essere concessi certificati (allegato n. 4) le copie per estratto, con l'autentica del Cancelliere e il visto del Commissario del Re Imperatore.

Può anche essere concessa una tessera individuale sottoscritta dal Cancelliere, col visto del Commissario del Re Imperatore, in attestazione del titolo di spettanza, quale è registrato nel Libro d'Oro e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, conforme allegato n. 5.

I certificati, le copie e le tessere sono rilasciati previo versamento dei competenti diritti di Cancelleria.

Art. 44.

Il Libro d'Oro della nobiltà Italiana Contiene le iscrizioni degli insigniti di titoli nobiliari, a seguito di provvedimenti di Grazia o di Giustizia.

Ogni pagina di detto Libro è compilata con le formalità secondo l'allegato n. 6.

Essa è aperta per ogni capo famiglia, previo versamento di diritti di Cancelleria per l'apertura della pagina stessa sulla base della tabella di iscrizione nel Libro d'Oro, di cui all'allegato n. 5 e sottoscritta dal Commissario del Re Imperatore, e può comprendere le iscrizioni discendenti.

Per le iscrizioni nella medesima pagina, in linea collaterale di intestatari di provvedimenti di Grazia o di Giustizia, occorre:

a) Provvedimenti di Grazia o di Giustizia;

b) L'autorizzazione dell'intestatario della pagina;

c) Il versamento dei competenti diritti di Cancelleria come di una nuova pagina;

Gli altri Libri araldici sono compilati secondo le modalità di cui agli allegati nn. 7, 8 e 9.

Art. 45.

Lo schedario di anagrafe nobiliare, sul quale viene pubblicato l'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, di cui all'art. 40 (lettera n.), contiene le schede con i nomi e cognomi dei singoli cittadini insigniti di titoli nobiliari, in virtù di provvedimenti di Grazia o di Giustizia registrati nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana o da registrare nei suoi supplementi.

Le schede sono conformi all'allegato n. 10, con in calce il sigillo della Consulta araldica e il visto del Commissario del Re Imperatore.

III. - ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTÀ ITALIANA.

Art. 46.

L'Elenco ufficiale della nobiltà italiana è pubblicato con decreto Reale di approvazione, su proposta del Commissario del Re Imperatore, previo assenso del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Esso contiene le registrazioni in ordine alfabetico onomastico dei cittadini insigniti di titoli di nobiltà in virtù di provvedimenti di Grazia o di Giustizia, già iscritti nel Libro d'Oro della nobiltà italiana.

Esso è aggiornato mediante supplementi.

IV. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CONSULTA ARALDICA.

Art. 47.

L'attività dei competenti organi araldici è resa pubblica a mezzo del Bollettino ufficiale della Consulta araldica.

Esso è compilato dal Cancelliere, sotto direzione del Commissario del Re Imperatore, e contiene:

- a) leggi e decreti in materia nobiliare, araldica, agnaticia, e di materia affine;
- b) leggi e decreti d'ordine generale di alta importanza sociale e politica;
- c) leggi e disposizioni in materia di diritto storico nobiliare araldico;
- d) nomine dei Membri della Consulta, della Giunta permanente araldica e delle Regie commissioni araldiche;
- e) circolari e ordini di servizio della Consulta araldica;
- f) deliberazioni di massima della Consulta araldica;
- g) provvedimenti Sovrani e governativi nobiliari, araldici e di ordini Equestri pontifici;
- h) sentenze su questioni di diritto nobiliare araldico e agnaticio;
- i) monografie specifiche nobiliari e araldiche;
- l) necrologi.

V. - BIBLIOTECA.

Art. 48.

È costituita una biblioteca specifica in materia araldica nobiliare e genealogica, sotto l'alta direzione del Commissario del Re Imperatore.

Ad essa è preposto un funzionario, quale consegnatario, che provvederà alla compilazione del catalogo edell'inventario di essa.

I libri potranno essere dati in consultazione, o in temporaneo prestito, previa ricevuta: ai membri della Consulta, delle Regie commissioni araldiche e ai funzionari della Cancelleria della Consulta medesima.

CAPO V.

DEL PERSONALE.

Art. 49.

Il personale della Consulta araldica, di cui all'art. 59 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, mantiene nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza, tutti i benefici e i requisiti di consuetudine.

Esso non può essere rimosso o restituito all'Amministrazione di provenienza, se non a seguito di rapporto motivato del Cancelliere, Capo dell'ufficio, con il visto di approvazione del Commissario del Re Imperatore e con disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 50.

La Cancelleria della Consulta araldica per le miniature degli stemmi allegati ai provvedimenti di Grazia o di Giustizia, può chiamare all'adempimento di detto lavoro alcuni miniaturisti blasonisti in proporzione adeguata al lavoro medesimo.

Essi sono chiamati con lettera del Commissario del Re Imperatore, a seguito della produzione dei seguenti documenti:

- a) domanda in carta da bollo competente al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- b) atti di nascita e cittadinanza italiana;
- c) certificato penale;
- d) diploma di un Istituto di belle arti, o titoli equipollenti.

Il lavoro è compensato, di volta in volta, su retribuzione stabilita con disposizioni di massima dal Commissario del Re Imperatore, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La rimozione dei blasonisti è disposta inoppugnabilmente dal Commissario del Re Imperatore.

CAPO VI.

PROVENTI E SPESE D'UFFICIO DELLA CONSULTA ARLDICA

Art. 51.

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione Sovrana concernenti l'uso dei titoli, predicati ed attributi nobiliari ed araldici, nonché i provvedimenti nobiliari di giustizia sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il versamento della tassa è eseguito dagli interessati presso i competenti Uffici del registro su analogo ordinativo di pagamento della Consulta araldica.

Alla fine di ciascun semestre, la Consulta araldica Curerà di comunicare al Ministero delle finanze un elenco delle bollette comprovanti le somme versate all'Erario, con la indicazione dei singoli nominativi e dei provvedimenti corrispondenti.

Art. 52.

Per la esecuzione dei provvedimenti araldici è disposta la corresponsione dei diritti di Cancelleria fissati in apposita tabella approvata con Reale decreto.

La Consulta araldica cura l'accertamento e la liquidazione dei diritti di Cancelleria.

Il Cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne esegue la riscossione ed il versamento alla Tesoreria provinciale.

Art. 53.

Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo nello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze, al quale fa riscontro nel bilancio delle entrate un corrispondente fondo sotto il titolo: «Proventi del servizio araldico».

Per gli abusi nobiliari di cui ai Regi decreti-legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e 21 marzo 1926-IV, n. 957, è fatto obbligo alla Polizia tributaria e alla Regia guardia di finanza, di provvedere ai dovuti accertamenti, udito, di volta in volta, il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, rimanendo salva la competenza della riscossione da parte degli Uffici del registro.

II. - PARTE ARLDICA

TERMINI ARLDICI

Art. 54.

La Consulta araldica nella descrizione degli stemmi ed in altre occorrenze si attiene alla dicitura contenuta nello speciale vocabolario araldico allegato.

S T E M M I.

Art. 55.

Gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal relativo Regio decreto 1° gennaio 1890.

Art. 56.

Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal Regio decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504.

I Regi Governi delle Colonie hanno un loro proprio stemma che è cimato dalla corona romana antica che è formata da un cerchio d'oro liscio sormontato da dodici punte radiate d'oro (sette visibili).

Art. 57.

Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato ma di quell'arma o simbolo del quale o avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, o norma del vigente Ordinamento araldico.

Art. 58.

Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o dicittadinanza, o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso con le ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità.

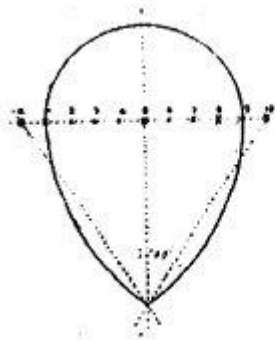
SCUDI

Art. 59.

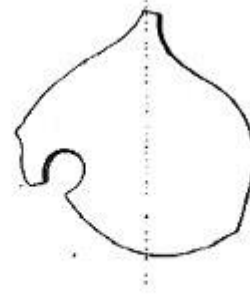
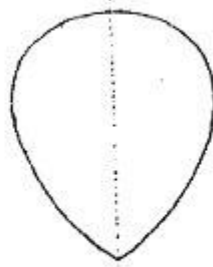
Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e, per le donne, quello ovato.

Sono tollerate le altre foggie di scudi, riservando la forma romboidale alle armi femminili.

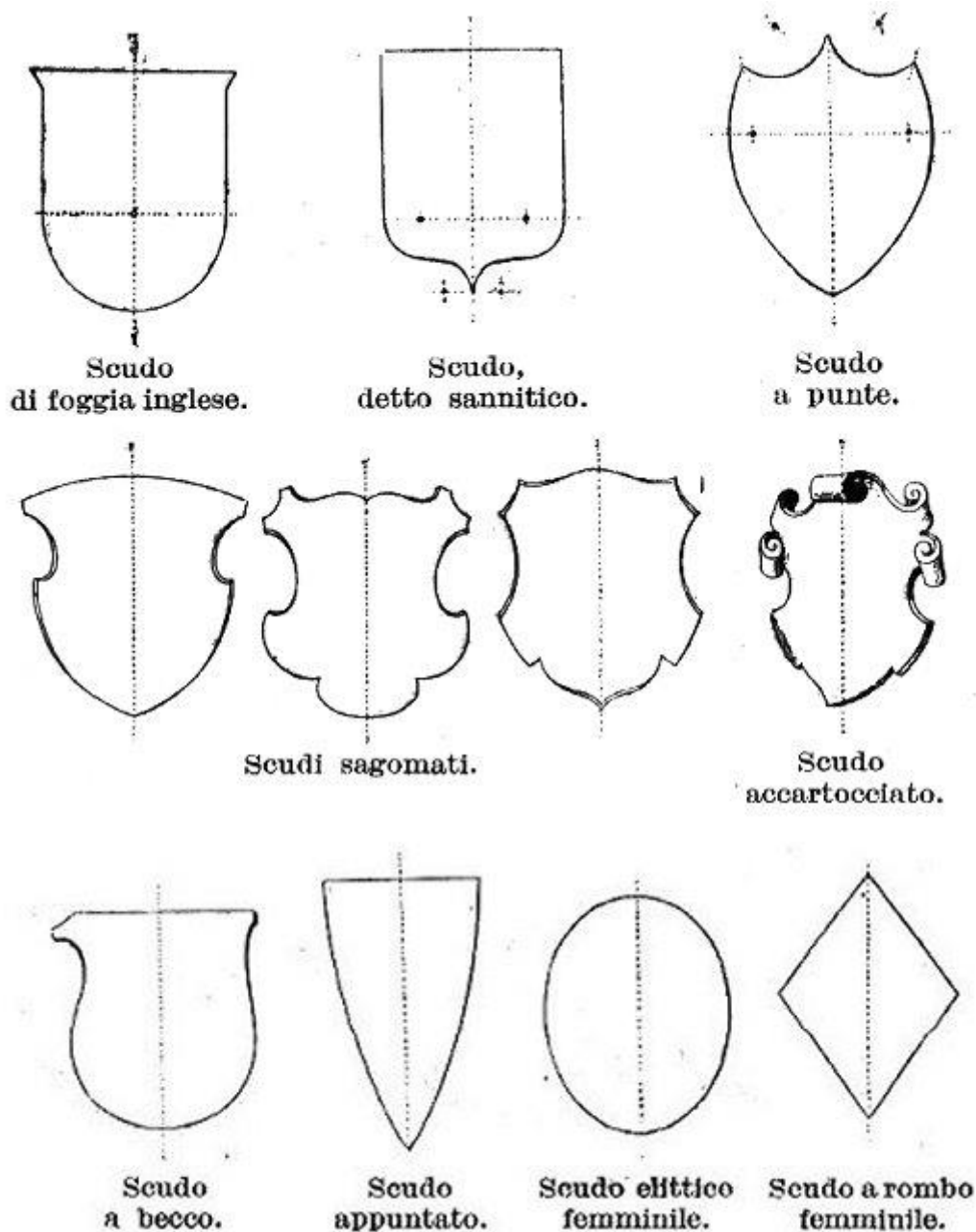
Nelle concessioni si escluderanno le foggie arcaiche e di torneo, inclinate, a tacca, a testa di cavallo, ecc.



Scudi femminili ovati.



Scudo di torneo
a tacca.



ELMI

Art. 60.

Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica.

Art. 61.

Gli elmi indicano la dignità a seconda degli smalti che li coprono e secondo la loro posizione, inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera.

La superficie brunita o rabescata, le bordature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei candidati nella visiera non danno indizi di dignità.

Art. 62.

Gli elmi sono di acciaio, dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza.

Art. 63.

Gli elmi usati dalla Famiglia Reale descritti nel R. decreto 1° gennaio 1890, sono posti di fronte con la ventaglia alzata e la bavaglia calata.

Art. 64.

Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati con la gorgeretta fregiata di collana e medaglia, con la ventaglia chiusa e la bavaglia aperta.

Si possono collocare o di pieno profilo o di tre quarti a destra.

Art. 65.

Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati da quello centrale (se esiste) di fronte.

Art. 66.

Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono di acciaio brunito, Senza collana, con la visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.

Art. 67.

Gli ecclesiastici, le donne, gli Enti morali in massima non usano il fregio dell'elmo.



Elmo (celata, con liste sul coppo).



Elmo rabescato.



Elmo a becco di passero.



Elmo di profilo.



Elmo di tre quarti.



Elmi a cancelli.



Elmo di cittadinanza (visiera a mantice).

CORONE

Art. 68.

Le corone della Famiglia Reale sono determinate e descritte nel R. decreto 1° gennaio 1890.

Art. 69.

Le famiglie nobili usano corone d'oro formate da un cerchio brunito o rabescato, gemmato, condonato ai margini e sostenente le insegne del titolo o dignità.

Art. 70.

La corona normale di Principe è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque visibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).



Corona di Principe.

Art. 71.

Sono tollerate le corone di Principe che non hanno i fioroni alternati da perle, o che sono bottonati di una perla, o che hanno le perle sostenute da punte, o che sono chiuse col velluto del manto a guisa di tocco sormontato o no da una crocetta d'oro, o da un fiocco d'oro fatto a pennello.



Corone di Principe.

Art. 72.

Le famiglie decorate del titolo di Principe del S. Romano Impero possono portare lo speciale berrettone di questa dignità.



Art. 73.

La corona normale di Duca è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.



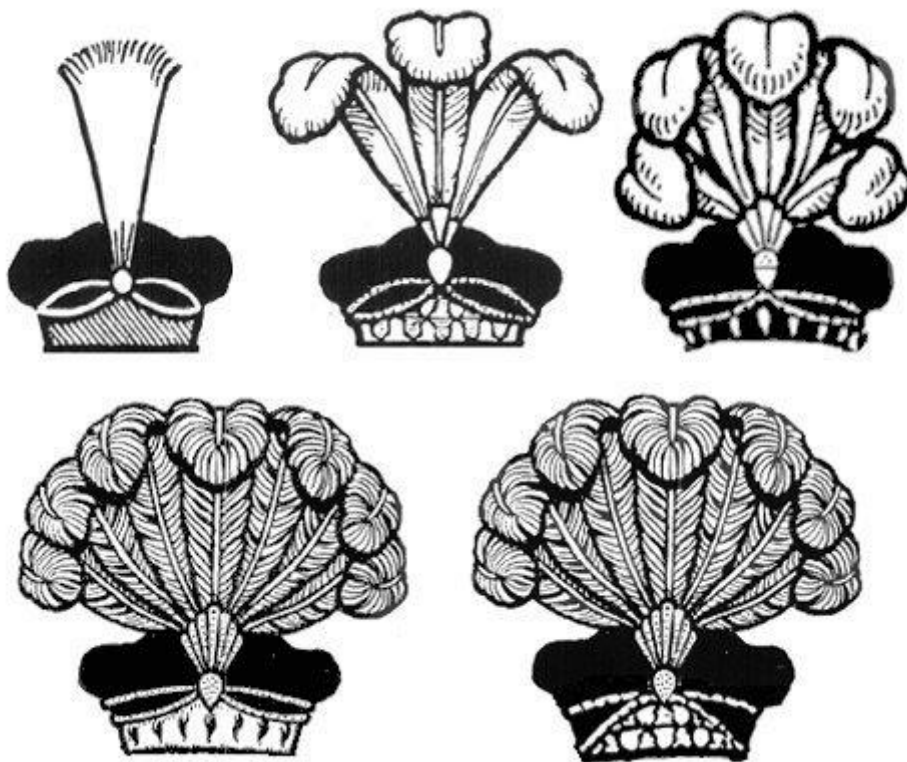
Art. 74.

Sono tollerate le corone di Duca coi fioroni bottonati da una perla e chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.



Art. 75.

Le famiglie, che furono riconosciute nell'uso attuale di un titolo di creazione napoleonica, possono usare il tocco piumato indicante il loro titolo.



Tocchi usati per i Cavalieri, Baroni e Conti di creazione napoleonica Tocchi usati per i Duchi e Principi di creazione napoleonica

Art. 76.

La corona normale di Marchese è cimata da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenuti da punte ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).



Corona Marchionale.

Art. 77.

Sono tollerate le corone di Marchese coi gruppi di perle sostenute da punte o colle perle disposte tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona o sopra altrettante punte.



Art. 78.

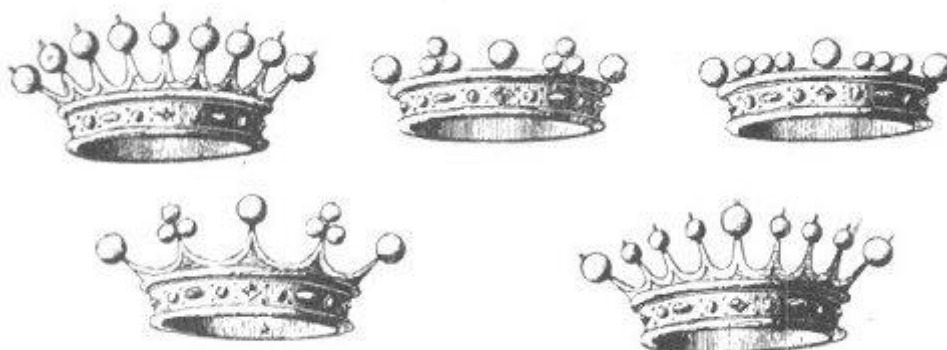
La corona normale di Conte è cimata da sedici perle (nove visibili).



Corona Comitale.

Art. 79.

Sono tollerate le corone di Conte con le perle sostenute da punte o cimata da quattro grosse perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordinate a piramide o collocate una accanto all'altra e sostenute dal cerchio o d'altrettante punte. Ai Conti Palatini viene attribuita una Corona comitale speciale, che è a tre perle alzate ed a sei ribassate.



Corone Comitali.

Art. 80.

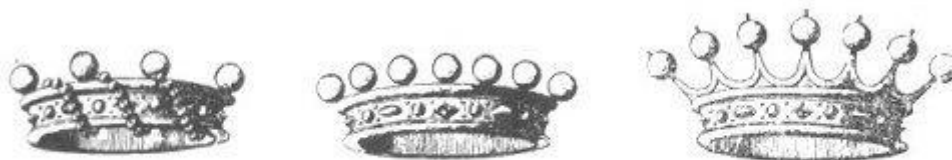
La corona normale di Barone ha il cerchio accollato da un filo di perle, con sei giri in banda (tre visibili).



Corona di Barone.

Art. 81.

Sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili), oppure, omissa il tortiglio con la cimatura di dodici perle (sette visibili), o collocate sul margine del cerchio, o sostenute da altrettante punte.



Corone di Barone.

Art. 82.

La corona normale di Nobile è cimata da otto perle (cinque visibili).

Art. 83.

È tollerata la corona di Nobile colle perle sorrette da altrettante punte.



Corona di Nobile.



Corone di Nobile.

Art. 84.

La Corona normale di Cavaliere Ereditario è cimata da quattro perle (tre visibili).



Corona di Cavaliere ereditario.

Art. 85.

Le famiglie decorate del Cavalierato Germanico possono fregiare lo scudo d'arme secondo le varie insegne state attribuite, nei diversi tempi, nei diplomi di concessione.

Art. 86.

Le famiglie insignite della Nobiltà Germanica possono usare l'elmo cimato dalla coroncina tornearia, cioè di quattro fioroni (tre visibili) alternati da quattro perle (due visibili), ma questa corona non si può usare staccata dall'elmo, del quale è fregio speciale ed indivisibile.

Art. 87.

La corona normale di Visconte è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altrettante punte ed alternata da quattro punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili), oppure da due punte di oro.



Corone Viscontili.

Art. 88.

La corona normale di Patrizio è cimata da otto perle (cinque visibili) alternate da otto fioroni abbassati sul cerchio (cinque visibili).

Art. 89.

Per quei patriziati, per i quali sarà dimostrato con documenti o monumenti di storica importanza che godettero l'uso molto antico di corone speciali, queste, caso per caso, si potranno riconoscere con deliberazione della Consulta araldica.

Tali deliberazioni si dovranno pubblicare nella parte ufficiale del Bollettino della Consulta araldica.

I Patrizi Veneti possono fregiare il loro stemma di una corona patriziale, speciale, formata da un cerchio d'oro, gemmato e contornato sostenente otto fioroni stilizzati (tre e due mezzi visibili) alternatida altrettante perle (quattro visibili).



Art. 90.

Le famiglie nobili e patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo.

Art. 91.

Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più grande, appoggiata al lembo superiore dello scudo e contornante l'elmo, ed un'altra, più piccola, sostenuta dall'elmo stesso. La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale; la minore, quella del titolo più elevato della famiglia.

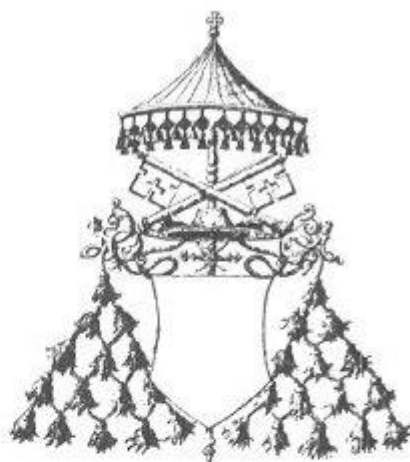


Art. 92.

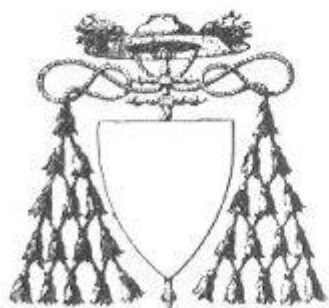
I Cardinali, gli Ecclesiastici regolari, i Cavalieri di giustizia e Professi dell'Ordine di Malta non portano la loro corona gentilizia, ma le insegne speciali della loro dignità e qualità.



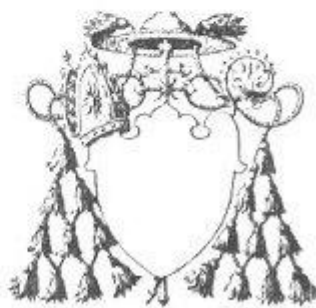
Cardinale (fiocchi rossi).



Cardinale camerlengo
(fiocchi rossi).



Patriarca (fiocchi verdi).



Areivescovo (fiocchi verdi).



Vescovo (fiocchi verdi).



Prelato domestico
(fiocchi pavonazzi).



Protonotaro parteci-
pante (fiocchi neri).



Cameriere d'onore
(fiocchi neri).



Gran Priore di Venezia Balbiano.

Art. 93.

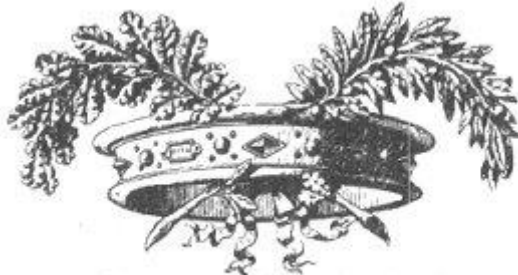
Le donne maritate usano la corona corrispondente al grado del loro consorte. Le donne nubili (a meno di concessione speciale) portano la sola corona del loro titolo personale.

Art. 94.

Gli Enti morali possono fregiare la loro arma ed insegna con quelle corone speciali, delle quali si proverà la concessione e il possesso legale.

Art. 95.

La corona della Provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.



Corona di Provincia.

Art. 96.

La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrita formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.



Corona di Città.

Art. 97.

La corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero.



Corona di Comune.

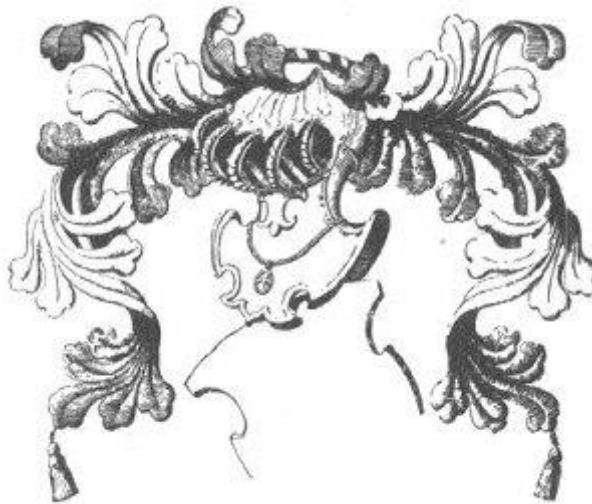
SVOLAZZI

Art. 98.

Gli elmi si adornano coi loro veli frastagliati a svolazzi, trattenuti sul cucuzzolo da un cerchio cordonato in banda.

Art. 99.

Il cercine e gli svolazzi sono divisati cogli smalti dello scudo di arme, a meno di speciali concessioni, o di casi storici di inchiesta.



Svolazzo.

Art. 100.

Nelle concessioni si descrivono gli smalti degli svolazzi, escludendo le smaltature all'antica fatte con figure o pezze dello scudo.

CIMIERI

Art. 101.

Il cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo. Per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.



Cimiero.

Art. 102.

In massima non si concedono cimieri se non a famiglie nobili e titolate e si escludono per gli stemmi che non portano uso di elmo.

Art. 103.

Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi, od altre insegne di torneo.

Art. 104.

Non si fanno concessioni di cimieri multipli questi possono solamente essere oggetto di riconoscimento.

M A N T I.

Art. 105.

Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia Reale e dello Stato sono regolati dai relativi Regi decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890, n. 7282.

Art. 106.

Il manto, come distintivo ereditario, è annesso ai titoli di Principe e di Duca.

Art. 107.

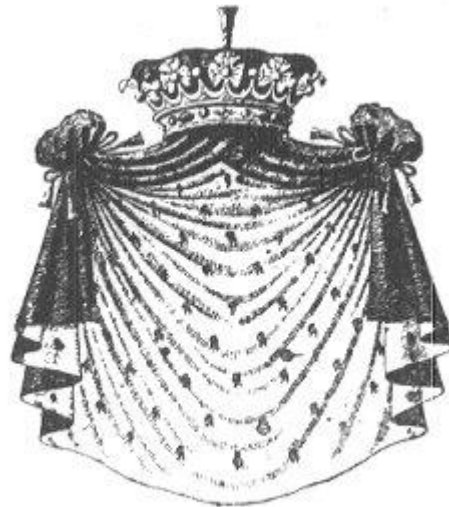
All'infuori di questi titolati, non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantelletti d'arme divisati colle figure o pezze dello scudo.

Art. 108.

Il manto per i Principi e i Duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricamo, bordature e frange.



Manto movente dall'elmo.



Manto movente dalla Corona.

Si colloca movente o dall'elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d'oro.

ALTRI ORNAMENTI

Art. 109.

I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

Art. 110.

Si rispettano le tradizioni storiche per i motti scritti con caratteri speciali e per i gridi darmi.

Art. 111.

Nelle concessioni i motti saranno o italiani o latini, non scritti con lettere arcaiche.

Art. 112.

Non si fanno concessioni di gridi d'armi, di pennoni, di bandiere gentilizie, di coccarde e di livree.

Art. 113.

Si possono fare concessioni ad Enti morali di bandiere, bracciali ed altre insegne.

Art. 114.

I sostegni od i tenenti si possono riconoscere o concedere.

INSEGNE FEMMINILI

Art. 115.

Le donne nubili possono portare l'arma della famiglia sopra un carello e tessera romboidale od ovata, cimata dalla corona del loro titolo personale e circondata da una cordigliera d'argento sciolta, o da una ghirlanda di rose.

Art. 116.

Le donne maritate portano le insegne gentilizie di nascita accollate ed a sinistra di quelle del marito con la corona che gli appartiene.

Possono fregiare gli scudi con la cordigliera d'argento annodata o con due rami d'olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.

Art. 117.

Le donne vedove portano le insegne gentilizie come le donne maritate, ma con la cordigliera sciolta, oppure con due rami di palma decussati sotto la punta dello scudo.

Art. 118.

Le insegne femminili, di massima, non sono fregiate di elmi, cimieri, sostegni e tenenti. Possono usare i motti.

Art. 119.

Per le armi femminili di cittadinanza si omettono tutti gli ornamenti esteriori fuorché i motti.
Distinzioni di dignità.

Art. 120.

I Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata possono accollare al loro scudo il mantodell'Ordine, che è di velluto amaranto sparso di rose e di fiamme d'oro, con galloni d'oro caricati dinodi e di rose di Savoia e con la fodera di teletta d'argento.

Art. 121.

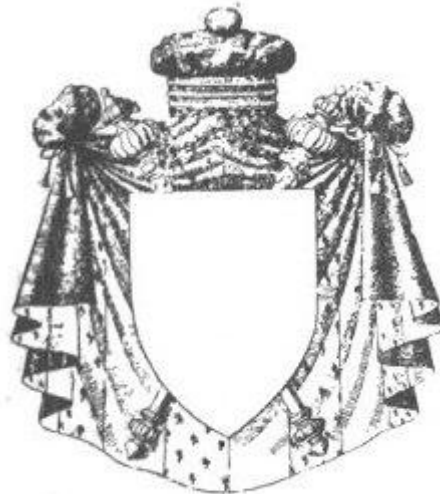
Gli Ecclesiastici possono usare le insegne tradizionali della loro dignità.

Art. 122.

Gli Ambasciatori di Sua Maestà e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo adue Fasci Littori, decussati; i Prefetti delle Provincie ad un Fascio Littorio in palo.

Art. 123.

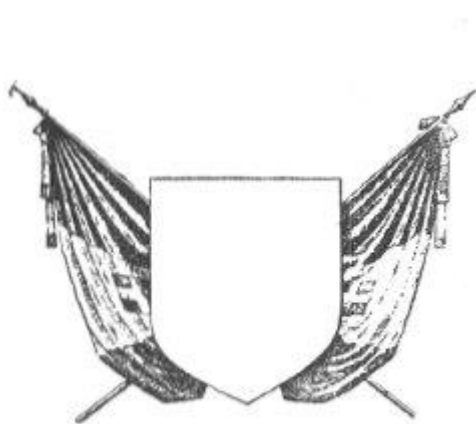
Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione può accollare le scudo con le mazze e con la toga della sua dignità e cimarle col rispettivo tocco.



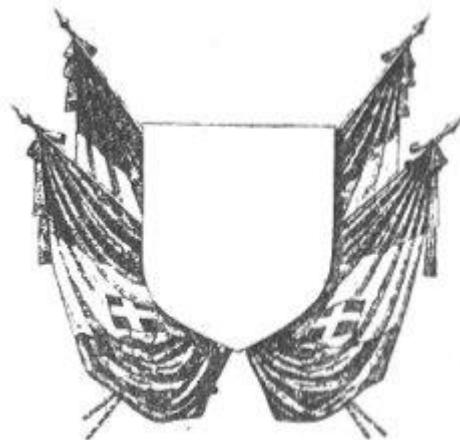
Primo Presidente di Cassazione.

Art. 124.

Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero di sei, se Marescialli d'Italia; di quattro, se Generali d'armata o designati d'armata o Comandante generale M.V.S.N. e di due, se Generali comandanti di Corpo d'armata.



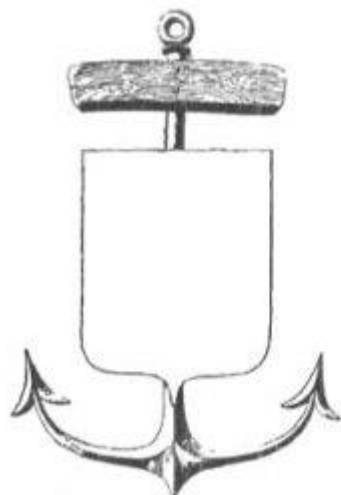
Maggiore Generale.



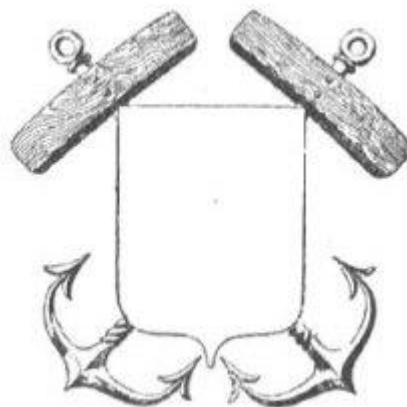
Tenente Generale.

Art. 125.

Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro ancore se Ammiraglio d'armata o designati d'armata; a due ancore, se Ammiragli di squadra.



Contr'Ammiraglio.



Vice Ammiraglio.

Art. 126.

Gli Ufficiali generali dell'aeronautica possono accollare il loro scudo a sei voli d'aquile, se Maresciallo dell'Aria a quattro voli d'aquila se Generali d'armata aerea o designati d'armata aerea; a due voli d'aquile, se Generali di squadra aerea.

Art. 127.

I decorati di Ordini equestri e di insegne al Valore possono fregiare il loro scudo con le insegne delle loro decorazioni.

Art. 128.

La Consulta araldica delibererà, caso per caso, sulle proposte per le insegne delle diverse dignità del Regno e dell'Impero da accollarsi agli scudi di spettanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato - Dizionario Araldico.

VOCABOLARIO ARALDICO

Allegato al RD 652 del 7 giugno 1943

Pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. N. 170 del 24 luglio 1943

A

ABBASSATO - Quando si scema l'altezza di una figura (*capo*), o la si trae giù dalla sua posizione naturale, in tutto od in parte (*ale*). Cfr. *alzato*, *disgiunto*, *rovesciato*, *ritirato*, *scorciato*; quando si aggiunge un capo ad un'arma col capo.

ABBRACCIATO - *Come partizione*; punta che ha la base su tutto un fianco dello scudo e il vertice sull' metà del fianco opposto. *Come disposizione*: animale che abbraccia qualche figura o pezza.

ABISSO (IN) - Disposizione di una pezza isolata, posta nel cuore dello scudo, attornita da altre pezze, di natura diversa, senza che tocchi né le figure attornianti né i lembi dello scudo.

ACCAMPANATO - Attributo di animali col campano al collo. Cfr. *sonagliato*.

ACCANTONATO - L'accompagnatura disposta nei cantoni di una croce o di partizioni o figure poste a croce, dritta o traversa. Cfr. *accompagnato*.

ACCARTOCCIATO - Foggia sagomata e ritorta degli scudi.

ACCOLLATO - Per due scudi d'arme, contigui; per più figure lunghe che si toccano ai fianchi; per gli animali col collare o con altre figure passate al collo; per figure lunghe, con altre che vi si attorcigliano e per le insegne d'onore sporgenti dietro gli scudi. Cfr. *consorteria (in)*, *collarinato*.

ACCOMPAGNATO - Figura che ne ha altre, da vicino, ma isolate. Cfr. *accostato*, *sormontato*, *addestrato*, *sinistrato*.

ACCOSCIATO - Per gli animali che si restringono sulle cosce per saltare. Cfr. *seduto*, *accovacciato*, *appollaiato*, *sdraiato*, *impennato*.

ACCOSTATO - Sostituisce l'accompagnato per le figure di lunghezza, poste parallelamente.

ACCOVACCIATO - Della fiera appiattata nel covo. Cfr. *accosciato*, *seduto*, *sdraiato*.

ADDENAIATO - Sparso di bisanti.

ADDOSSATO - Il rovescio di *affrontato*; per animali, o figure, che hanno faccia e dorso, disposti dorso a dorso.

ADDESTRATO - Per una figura di accompagnamento, posta a destra. Cfr. *sinistrato*, *fiancheggiato*.

AFFERRANTE - Per l'uccello grifagno che artiglia, o per la belva che rapisce o strazia un'altra bestia. Cfr. *rapace*, *tenente*.

AFFIBBIATO - Per l'aggiunta di fibbie di smalto diverso.

AFFRONTATO - Due animali o figure, con faccia e dorso, posti faccia a faccia.

AFFUSTATO - Per i cannoni, nei quali il pezzo è incavalcato sull'affusto di smalto diverso. Cfr. *fustato*.

AGNELLO PASQUALE - Seduto sul libro dei sette suggelli e tenente una banderuola crociata. Od anche passante collo stendardo.

AGUZZATO - Quando ad una figura o pezza si fanno, contro sua natura, una o più estremità acute.

ALATO - Per le figure che sono, artificialmente, munite di ali, o per gli animali che hanno ali di smalto differente.

ALERIONE - Aquilotto cui furono mozzati il becco e le gambe. Cfr. *aquilotto*.

ALLETTATO - Per le piante dei pesci di smalto variato da quello del corpo.

ALLATTANTE - Che dà la poppa; non lo mettono nei trattati, ma c'è negli armoriali nostri.

ALLUMATO - Per lo smalto diverso degli occhi. Basta una voce. Cfr. *infiammato*.

ALTERNATO - Aggettivo utilissimo, per descrivere l'avvicendamento di figure; quantunque ignoto ai più dei trattatisti.

ALZATO - Per una pezza che si colloca in posto più alto di quello normale. Cfr. *abbassato*.

ANCORA - Ha la *stanga*, la *trab.* e la *gomena*. Cfr. *croce ancorata*. Con quattro bracci e senza ceppo è *graffio* o *raffio*.

ANCORATO - Qualificativo disposizione quando le pezze terminano a foggia di ancora.

ANELLATO - Per le anella, diversamente smaltate, di collari, palazzi, avelli, narici di bufali, ecc.

ANELLO - O sia piatto (cf. *cerchio*) ma in numero, o sia con gioie incastonate e dicesi *anello incastonato*. Cfr. *cerchio*, *cerchi concentrici*.

ANGELO - Spirito celeste in forma di garzoncello sempre sbarbato, vestito colle ali lunghe ed aperte, le mani giunte ed il corpo in maestà. Cfr. *angioletto*, *cherubino*, *serafino*.

ANGIOLETTO - Angelo di carnagione, colle ali corte. Cfr. *angelo*.

ANGOLATO - Le pezze *accantonate* che muovono dagli angoli della croce e sono drizzate verso il centro.

ANGOLI - Dello scudo: destro e sinistro del capo e della punta.

ANGUIFERO - Che termina in due serpi, addossati e pendenti. Cfr. *croce*.

ANTICA (ALL') - Corone, vesti, armi, lettere di foggia arcaica, ecc.

ANTIMURO - CORTINA - Muro che s'attacca ad una torre, castello od altro edificio.

APERTO - Per gli edifici, colla apertura delle porte di smalto diverso dalla costruzione del campo; per le porte colle bande aperte; per i compassi, le forbici, gli elmi, per le melagrane spaccate, per le alidegli uccelli che si allontanano dal corpo; per un libro schiuso.

APPALMATO - Mano schiusa che mostra la palma; essendo questa la posizione normale è un qualificativo inutile.

APPOLLAIATO - Di uccello che, per dormire, si aggrappa a qualche corpo. Cfr. *accosciato*. Se non vi si potrà aggrappare sarà *fermo*.

APPUNTATO - Situazione di due o più figure a punta od angoli, che si riuniscono toccandosi. Cfr. *riscontro* (A).

AQUILA - Di foggia convenzionale, corpo di fronte, ali spiegate, testa verso destra. Cfr. *rivoltato*, *alerione*, *aquilotto*.

AQUILOTTO - Aquile di piccole dimensioni, che sono in numero. Cfr. *alerione*.

ARCO-BALENO - Fascia convessa smaltata d'oro, di rosso di verde e d'argento; può diversamente smaltarsi e prendere altre posizioni.

ARDENTE - Oggetti che si figurano con fiamme.

ARDITO - Il gallo che solleva la zampa destra.

ARMATO - Qualificativo di disposizione, per le unghie dei leoni, gli artigli delle aquile, per il corno

del liocorno, i denti dell'elefante e del cignale, i ferri delle frecce od armi da getto; le capocchie dei martelli, le braccia o gambe vestite delle loro armature, ecc. Cfr. *unghiato*.

ARMELLINO-ERMELLINO - Uno degli smalti araldici; pelliccia che conta o metallo o colore.

ARRONCIGLIATO - Quando il gatto, per minacciare, o porsi in difesa, inarca il dorso, leva, la coda e rabbuffa il pelo.

ASTATO - Se, nelle armi in asta, il legno ha diverso lo smalto dal ferro.

ATTORTIGLIATO - Per il tortiglione che cinge la fronte e la nuca dei mori.

ATTRAVERSANTE - Di una figura, o pezza sovrapposta, o che passa su di un'altra.

AVAMBRACCIO - È quello umano destro che esce dal lembo sinistro dello scudo.

AVAMBRACCIO SINISTRO - Nasce dal lembo destro, Cfr. *armato*, *vestito*, *braccio mano*.

AVELLANE - Nocchie colle bucce, quasi sempre tre, male ordinate ed appese al gambo. Cfr. *Croce*.

B

BANDA - Pezza onorevole ed è una della lunghezza normale di due moduli (2-7 de la larghezza dello scudo) che scende, dalla destra alla sinistra diagonalmente.

BANDA (IN) - Figura posta in questa direzione araldica.

BANDATO - Scudo pieno di bande, alternati di smalti, in numero pari. Se le pezze sono sei, non si dice: se più o meno, occorre indicarle.

BANDERUOLATO - Torri, castelli, lance con banderuole o pennoncelli svolazzanti. Cfr. *ventaruola*.

BARBATO - Per i bargigli del gallo, e le barbettes dei becchi, dei liocorni e dei delfini. Cfr. *barbuto*.

BARBUTO - Per la barba umana. Cfr. *barbato*.

BARDATO - Cavallo colle barde, cioè guernito del completo fornimento di guerra.

BASILICA - Gonfalone papale, a guisa di ombrellone a gheroni rossi e gialli; coi pendenti tagliati a vaio e di colori contrastati; l'asta a forma di lancia coll'arresto ed è attraversata dalle chiavi pontificie, una di oro e l'altra d'argento; decussate, addossate, gli ingegni in alto, legate di rosso.

BASTONE - Banda molto diminuita in larghezza e, spesso, scorciata.

BASTONE NODEROSO - Che è nocchioso, coi rami od opposti o contrarianti. Cfr. *contronoderoso*.

BATTACCHIATO - Cfr. *battagliato*.

BATTAGLIATO O BATTACCHIATO - Quando nella campana spenzola, con smalto diverso, il battente,
battaglio o battaccio.

BENDATO - Quando le teste dei Mori han la benda sugli occhi. Cfr. *attortigliato*.

BENEDICENTE - Della mano in atto di benedire, con tre dita alzate ed è la benedizione di rito latino;

quella greca ha tutte le dita elevate e si toccano il pollice e l'anulare.

BEVENTE - L'azione del bere.

BIGLIETTATO - Campo o pezza sparsa di biglietti.

BIGLIETTO - Quadrilungo che si mette in palo. Cfr. *bigliettato*. Se disegnato in prospettiva, diventa
mattoncino.

BISANTE - Tondino di metallo.

BISANTE-TORTELLO - Tondino mezzo metallo, mezzo.

BOCCHEGGIATE - I pesci con la bocca aperta come in morendo.

BORDATO - Quando le pezze hanno un bordo, di smalto diverso, che gira tutto attorno. Cfr.
ripieno.

BORDATURA - Lista aderente ai lembi interni dello scudo, del quale segue la sinuosità. Larga, in teoria, di circa un modulo (1-7 della larghezza dello scudo). Cfr. *orlatura*.

Inutile occuparsi della *bordatura diminuita*. Cfr. *orlatura*.

BORDONATO - Colle estremità tonde quasi fatte al tornio, come nei Bordoni.

BOTTONATO - Qualificativo del bottone o bocciolo della rosa araldica, quand'è diversamente smaltato; o dei bottoni chiusi del rosaio naturale; o quando, con smalto speciale, si tacevano spiccare i bottoni delle vesti. Cfr. *sbocciato*.

BRACCIO - Senz'altro, è il braccio umano destro, movente dal lembo sinistro dello scudo e piegato a scaglione.

BRACCIO SINISTRO - Il normale è quello umano, piegato a scaglione, ed esce dal lembo destro. Cfr.

armato, vestito, avambraccio, mano.

BRANCA - Di leone, o d'altro animale, recisa o strappata.

BREVE - Striscia di carta, pergamena o stoffa, svolazzante, bifida, col motto scrittovi; od al naturale
o smaltata.

BULLETTATO - Ferri di cavallo, armature, ed altri oggetti, guerniti di chiodi o bollette, colle capocchie di altro smalto.

C

CADENTE - Attributo della freccia ed altre armi da getto rovesciato. Cfr. *rovesciato*.

CALZATO - Il rovescio d'*incappato* ed è formato da due linee, anche curve che, dagli angoli del capo, vanno con eguale inclinazione a riunirsi verso la punta. Cfr. *incappato, interzato*.

CAMPAGNA - Pezza onorevole segnata nello scudo con una secante, in fascia, tracciata a meno di un terzo dell'altezza, dello scudo (2 moduli). Cfr. *pianura*.

CAMPO - L'area dello scudo.

CAMPO (DEL) - La voce è usata nelle blasonature per indicare che una figura ha lo stesso smalto del campo dello scudo.

CAMPO DI CIELO - Campo, che, scambio di smalto è dipinto al naturale, come in un paesaggio; specialità italiana.

CANNELLATO - Sarebbe il *controscalettato*, cioè, la linea di contorno fatta a semicerchi toccantisi e convessi. Cfr. *segnalato*. Dai cannelli o scannelli architettonici.

CANTANTE - Gallo con la bocca aperta, come per chicchiriare.

CAPELLUTO - Di chioma, non al naturale, e diversa dalle smaltature del capo sul quale crebbe. Cfr. *scapigliato*.

CANTONE - O lo spazio di campo lasciato dalle braccia della Croce; o pezza quadrangolare (2 moduli x 2 ½), che attraversa uno degli angoli dello scudo - Cfr. *quartierfranco*.

CAPO - Pezza onorevole staccata; in testa allo scudo, da una linea di partizione a due moduli d'altezza, dalla testa (1/4).

CAPO (detto) D'ANGIÒ - D'azzurro carico di tre gigli d'oro, ordinati in fascia ed alternati dai quattrodenti di un rastrello di rosso, cucito.

CAPO DELL'IMPERO - D'oro carico di un'aquila di nero (*talora coronata, talora bicipite, con o senzacorona o corone*).

CAPO DEL LITTORIO - Di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro, circondato da due rami di quercia ed alloro annodati da un nastro dai colori nazionali.

CAPO DI FRANCIA - D'azzurro carico di tre gigli d'oro (*talora ordinati in fascia*).

CAPO DI LEONE X - D'oro, alla rotella di Francia (azzurro ai tre gigli d'oro) accostata dalle sigle L.X. di rosso.

CAPO DI MALTA - Di rosso, carico di una croce di argento.

CAPO DI SANTO STEFANO - Di argento, carico di una Croce Stefaniana (otto punte) di rosso.

CAPO DI SAVOIA - Di rosso carico di una croce d'argento.

CAPPELLO ALL'ANTICA - Colla coppa, a semisfera e le falde rigonfiate in giù; cordonate nella coppa coi lacci.

CARELLO - Cuscinetto quadro o per sostenere il cimiero o per ricamarvi armi femminili, disponendolo a punta.

CARICATO - Carico di figure con altre che vi stanno sopra. Cfr. *sopracaricato*.

CARICO - Cfr. *caricato*.

CARNAGIONE (DI) - Per il corpo umano, nudo, o sue parti.

CASTELLO - Forte di forma quadra; merlato alla guelfa, munito di due torri, ognuna con tre merli. Le modificazioni debbonsi blasonare.

CASTRATO - Cfr. *immaschito*, ma sono superfluità o minuzie non intenzionali.

CAVALIERE - Guerriero a cavallo armato di tutte pezze. Cfr. *guerriero*.

CAVALLO (A) - Persona che inforca un animale.

CENTRATO - Centine del mondo o globo imperiale che lo cingono e ne sorreggono la crocetta. Cfr. *cerchiato*.

CERCHIATO - Per i cerchi delle botti, tinozze, mastelli, vasi, ecc.

CERCHIO - Figura araldica circolare, come di piastra, o stoffa tagliata da due cerchi concentrici. Cfr. *anello, cerchi concentrici*.

CERCINE - Striscia di stoffa, dai colori dell'arma, attorcigliata, ripiegata a ciambella per collocarla sull'elmo e rattenerci gli svolazzi. Cfr. *tortiglione*.

CHERUBINO - Testa di puttino, in maestà sostenuta da due ali spiegate. Cfr. *angelo, serafino*.

CHIODO DI PASSIONE - Colla capocchia aguzza a piramide.

CHIUSO - Attributo di mani, corone, elmi, porte; non del volo degli uccelli, *abbassato*.

CIMA - Cfr. *vetta*.

CIMATO - Piantato sulla cima. Cfr. *sostenente, sostenuto, nodrito* (per i vegetali), Cfr. *sormontato*.

CINGHIATO - Cignali, porci, cavalli, elefanti e persino pesci colla cinghia attorno al corpo.

CINQUEFOGLIE - Figura convenzionale di cinque foglie a punta messe a tondo, col bottone centrale. Cfr. *rosa*.

CINTA - Le mura, merlate o no, che cingono una torre, un edificio, una città.

CODATO - Colla coda di altro smalto, per animali e comete e, forse, per pesci.

COLLARINATO - Che porta il collare. Cfr. *accollato*.

COLLE - Monte ristretto; oppure uno dei monticelli del *Monte all'italiana*. Cfr. *monte*.

COLORI - In araldica: rosso azzurro, verde e nero; ed anche la porpora.

COMETA - È la *stella* codata, o a raggi o ondeggiante. Se ne segna il numero dei raggi e la direzione araldica delle code, meno quando è di cinque raggi e in palo.

COMPOSTO - Pezza divisata con quadretti di smalto alternato in una sola fila. Eccezione storica per le bordature di Casa Savoia. Cfr. *staccato*.

CONCAVO - Una pezza o figura, diritta per sua specie e natura, piegata in arco col centro verso il capo. Cfr. *convesso*.

CONSORTERIA (IN) - Due scudi accollati o siano maritali o per dignità. Cfr. *accollato*.

CONTRAPPOSTO - Cfr. *appuntato, riscontro* (A).

CONTRERMELLINO - La pelliccia, con gli smalti scambiati.

CONTRINNESTATO - Pezza col doppio contorno e le onde contrarianti. Cfr. *innestato*.

CONTRINQUARTATO - Di uno scudo inquartato, con uno o più quarti nuovamente inquartati; oppure scudo inquartato con bordatura inquartata a smalti scambiati.

CONTROBANDATO - Un bandato, sul quale si passa una secante diagonale, in sbarra, e cogli smaltiscambiati, cioè, dall'uno all'altro. Simile partizione dà: con secante verticale, il *controfasciato*; con secante orizzontale, il *contropalato* e, con secante in banda, il *controsbarrato*.

CONTROFASCIATO - Cfr. *controbandato*.

CONTROMERLATO - Pezza merlata dalle due parti e coi merli scambiati. Cfr. *doppio merlato*.

CONTRONODEROSO - Pezza poderosa da due parti ma coi nodi scambiati. Cfr. *noderoso, bastonenoderoso*.

CONTROPALATO - Cfr. *contrabandato*.

CONTROPASSANTE - Animali uno sull'altro e, alternatamente, rivoltati.

CONTRORAMPONATO - Pezza ramponata da due parti, coi ramponi scambiati. Cfr. *tau*.

CONTROSBARRATO - Cfr. *controbandato*.

CONTROSCAGLIONATO - Lo scaglione partito cogli smalti scambiati.

CONTROSCANALATO - Cfr. *Cannellato*.

CONTROVAIO - Vaio colle pezze d'azzurro, giunte per le basi.

CONVESSO - Cfr. *concavo*. Pezza o figura arcuata con il centro verso la punta.

COPERTO - Per le torri, col tetto a cucuzzolo; per gli edifici, coi tetti di altro smalto, per le coppe ed ivasi chiusi da coperchio.

CORDATO - Per la corda, di differente smalto, nell'arco, balestra ed armi da gito.

CORDELLIERA - Cordoni intrecciati che ornano esternamente le arnie delle nubi e delle vedove ed anche annodati per le maritate. Le nobili le portano d'argento, le principesse reali composte d'oro e di azzurro.

CORICATO - Se di animali, quando *sdraiati* a giacere per riposo; se di pezze a punta, come scaglioni, quando disposti colla punta verso destra; o di figure che normalmente stanno diritte: chiavi, frecce, alberi, spade, gigli, ecc., e si dispongono in fascia verso destra.

CORNATO - L'animale se ha corna è detto cornuto, ma cornato se le ha di smalto diverso o contro sua natura.

CORNUTO - Cfr. *cornato*.

CORONATO - Figura o pezza cimata o sormontata da corona.

CORRENTE - Che corre: e lo si deve dire perché il quadrupede di norma si mette fermo e può anche essere passante. Cfr. *galoppante, slanciato, passante*.

COZZANTE - Per due montoni o becchi, affrontati, che si fanno impeto colle corna ed anche di un animale cornuto che infuria contro qualche oggetto.

CRESTATO - Delfini e galli possono avere la cresta smaltata diversamente dal corpo.

CRINITO - Le teste umane sono *capellute*; sono di crini le chiome dei cavalli e dei liocorni.

CROCE - Pezza onorevole formata dalla sovrapposizione della fascia al palo ed allora sarebbe *piena*, ma è sottointeso.

AGUZZA - Colle estremità a punta.

ALZATA - Cfr. *Calvario (di), latina*.

ANCORATA - Colle estremità ad ancora. Cfr. *ancorato*.

ANDREA (DI) - Cfr. *decusse*.

ANGUIFERA - Con due serpi uscenti dalle estremità, addossati e pendenti.

AVELLANA (DI) - Formata da quattro avellane moventi da una palla.
 BORDONATA - Colle estremità chiuse dalla palla o pomo del bordone.
 CALVARIO (DI) - Croce lunga, colla traversa superiore posta ai tre quarti dell'altezza e fondata sopra una scalinata od un monte.
 CHIAVE (A) - Colle braccia finite a foggia di chiave antica e può essere *vuotata e pomata*.
Croce Pisana, Croce di Tolosa.
 DOPPIA TRAVERSA - Cfr. *Patriarcale*.
 FILETTATA - Colle braccia filettate, nel lembo esterno, di altro smalto.
 FORCUTA - Colle braccia finite a foggia di forca.
 GERUSALEMME (DI) - Cfr. *Tau*.
 GIGLIATA - Con quattro gigli nodriti nelle braccia.
 GRECA - Cfr. SCORGIATA.
 LATINA - Croce lunga.
 LORENA (DI) - Cfr. *Patriarcale*.
 LUNGA - Cfr. *Latina*.
 MALTA (DI) - Di otto punte e patente.
 MAURIZIO (DI SAN) - Colle braccia troncate da due denti.
 OTTO PUNTE (DI) - Colle braccia troncate da due denti.
 OTTO PUNTE (DI) E PATENTE - Cfr. *Malta (di)*.
 PATENTE - Colle braccia che vanno allargandosi.
 PATRIARCALE A DOPPIA TRAVERSA, DI LORENA.
 PIEDE (DAL) AGUZZO.
 PISANA - Cfr. *chiave (a)*.
 POMATA - Colle estremità che finiscono in un tondo. Cfr. *bordonata*.
 RAMPONATA - Cfr. *tau (a)*.
 RICERCHIATA - Ancorata ma colle punte ritorte.
 RICORCIATA - Con una piccola traversa presso ogni estremità.
 RITRINCIATA - Finita a rombi.
 SCALINATA - Che finisce, in ogni braccio, con alcuni scalini.
 SCORCIATA - Colle quattro braccia, eguali, e che non toccano i lembi dello scudo. Cfr. *svizzera, greca*.
 SPIRITO (DI SANTO) è la croce patriarcale con tutte le estremità bifide come la Maltese.
 STELLATA o meglio STELLA (A).
 SVIZZERA - Cfr. *Scorciata*.
 TAU (A) - Ramponata colle braccia finite con una piccola traversa. Detta anche di *Gerusalemme*.
 TOLOSA (DI) - Cfr. *chiave (a)*.
 TRIFOGLIATA - Di San Maurizio - Le braccia finiscono in foggia di trifoglio.
 CROCE TRAVERSA - Cfr. *decusse*.
 CROCETTA - Piccola croce, o croci in numero, scorciate e che possono contornarsi differentemente. Cfr. *Croce*.
 CROCIATO - Rotella, bandiera, scudetto divisato da una croce.
 CUCITO - Qualificativo di tolleranza, speciale al capo ed alla campagna ma, per necessità diblasonatura, esteso alle altre pezze e figure di metallo su metallo o di colore su colore. Cfr. *inchiesta*.
 CUNEATO - Linea di partizione a lunghi denti, a somiglianza di cunei.
 CUORE (IN) - Posto sul centro dello scudo.
 CURVATO - Pezze e talune figure, come la scimitarra e lo scettro, che sono piegate ad arco. Cfr. *concavo, concesso*.
 CUSTODITO - Quando un oggetto ha una persona od un animale in atto di prenderne custodia.
D
 DECAPITATO - Cui fu mozza la testa.

DECUSSATO - Disposto a forma di decusse. Cfr. *ridecussato*, *passato*.

DECUSSE - Pezza araldica formata dalla sovrapposizione della banda e della sbarra; anche *Crocetraversa*.

DECUSSE (A) - Figure, o pezze, disposte a foggia decussate.

DENTATO - Linea di contorno fatta a denti.

DESTRA - Dello scudo e delle figure o pezze, la sinistra di chi le guarda. Cfr. *sinistra*.

DIADEMATO-NIMBATO - Aquile e santi col nimbo di gloria. Cfr. *sfera (colla)*.

DIMINUITO - Per le pezze onorevoli, diminuite in larghezza e, generalmente, accresciute in numero. È superfluo, per il blasone italiano, cercare di tradurre i nomi speciali francesi delle diminuzioni della fascia (*divise*, *burelle*, *trangle*), palo (*verghette*), banda (*cotice*), scaglione (*etate*), capo (*combe*), campagna (*plaine*), tutte disposizioni di fatto, necessarie, più che internazionali. Cfr. *filetto*, *bastone*.

DIRAMATO - Albero al quale furono tagliati i rami.

DIVISATO - Pezza o figura segnata con altre figure araldiche. Cfr. *crociato*.

DOLCE - Animale araldico, che trovasi nelle arme venete e dalmate. Specie di volpe, detta anchegolpe, rampante e, talora, soffiante fiamme.

DOPPIOMERLATO - Pezza merlata dalle due parti, coi merli opposti. Cfr. *Contromerlato*.

DRAGONATO - Animale mostruoso, che termina in coda in Dragone.

E

EQUIPOLLENTI (PUNTI) - Staccato di nove pezzi a smalti alternati; ossia partizione risultante da unpartito di due ed un troncato di due.

ERBOSO - Qualificativo di terreni, al naturale.

ERMELLINO - Cfr. *armellino*.

F

FASCIA - Pezza onorevole, ed è una striscia orizzontale alta circa 2 moduli (2/7 della larghezza). Inutili diminutivi dei francesi. (*divise*, *burelle*). Cfr. *Foglia di sega*.

FASCIATO - Scudo coperto di sei fasce di smalti alternati. Per più è meno fasce in numero pari: *fasciato*(4); *fasciato* (8). Cfr. *controfasciato*.

FEDE - Due mani che si stringono.

FRENATO - Posizione di animali che riposano su tutti i loro piedi. Cfr. *passante*.

FIAMMEGGIANTE - Pezze o figure che escono in fiamme ondulate ed aguzzate. Cfr. *raggiante*, *scintillante*.

FIANCHEGGIATO - Palo, o diritto o incurvato, che combacia col fianco dello scudo.

FIANCO - Lembo laterale dello scudo.

FIGURATO - Figura umana che apparisce nelle mezzelune, bisanti o specchi (per il sole e la luna è attributo essenziale e non occorre dirlo).

FIGURE - Ciò che si può mettere negli scudi per formare le arme.

Si possono distribuire così:

Figure:

Araldiche --- Naturali --- (Ideali) Agiologia- Demonologia- Mitologia- Mostri)

Partizione Pezze onorevoli Pezze araldiche

Scienze (Antropologia-Fauna-Avifauna-Ittiologia-Flora-Geologia-Astrologia-Meteorologia)

Arti (Religiosa-Bellica-Nautica-Venatoria-Pescatoria-Costruttiva-Domestica-Agricola-Lusoria-Arti e mestieri)

Le pezze *naturali* ed *ideali* sono, meglio, da dirsi *figure* ed anche *mobili*; quelle *araldiche*, più propriamente, sono *pezze*.

FILA - Numero degli scacchi, nel senso verticale di uno scaccato. Cfr. *tiro*.

FILETTO - Linea di partizione ingrossata e smaltata, specie per accentuare le partizioni di due campidi eguale smalto. Pezze onorevoli di lunghezza (palo, fascia, banda, sbazza) ridotte sottilissime.

FINESTRATO - Per le finestre diversamente smaltate dall'edificio stesso o dal campo.

FIORITO - Vegetale con fiori smaltati fuor di natura, o per indicare il numero dei fiori.

FISSANTE - Quando lo sguardo di un animale è, intenzionalmente, diretto a qualche figura.

FLUTTUOSO - Onde del mare o dei fiumi tratteggiate o con ombre o con diversità di smalto. Cfr. *mareggiato*.

FOGLIA DI SEGA - Fascia dentata nel lembo inferiore; per le altre posizioni blasonarie.

FOGLIATO - Indica le particolarità delle foglie, eccetto nelle viti. Cfr. *pampinoso*.

FONDATO - Base sulla quale ergesi un edificio od altro oggetto non animato. Cfr. *movente, uscente, nodrito*.

FORATO - Foro tondo in una figura che non lo porta per natura e, se è bucata in foggia diversa, siindichi. Cfr. *finestrato, ripieno*.

FORCATO - Disposizione di certe code bifide ed intrecciate a decusse.

FORCUTO - A foggia di forca, coi rebbi divergenti. Cfr. *Croce forcuta*.

FRAMMEZZATO - Per le figure che si frappongono ad altre. Cfr. *Alternato*.

FRANGIATO - Che ha frange.

FRONTE (DI od IN) - Posizione di prospetto data alle figure non umane, che di norma dovrebbero collocare in profilo. Cfr. *Maestà (in), profilo (in)*.

FRUTTATO - Della pianta che porta frutta smaltata diverso.

FULMINE - Fascio di fiamme, montanti e discendenti, con quattro saette scintillanti pose in decusse.

FURIOSO - Per indicare i bovini ritti.

FUSATO - Campo, o pezza, coperto di fusi, *accollati ed appuntati*; di norma in palo; possono essere in fascia, in banda, in sbarra.

FUSO - Quadrilatero allungato. Nelle arme toscane: *piccione*.

FUSTATO - Per il tronco diversamente smaltato dell'albero. Cfr. *Astato*.

G

GAIO - Attributo del cavallo, passante e senza fornimento. Cfr. *Bardato, imbrigliato, insellato, qualdrappato*.

GALOPPANTE - Il cavallo messo a tale andatura.

GAMBUTO - Esprime la gamba negli arbusti e la verga nei ramoscelli. Cfr. *Fustato, astato*.

GEMELLA - Due striscio, parallele, quasi sempre rettilinee e disposte in fascia; possono mettersi in palo, in banda, a sbarra, a croce a decusse, a scaglione. Cfr. *Terza*.

GHERONATO - Scudo diviso in *gheroni*.

GHERONE - Pezza triangolare, prodotta da due linee di partizione intersecantisi nel cuore dello scudo.

GHIANDIFERA - Se la quercia mette ghiande di altro smalto.

GHIBELLINA (ALLA) - Per le merlature tagliate a coda di rondine. Cfr. *guelfa (alla)*.

GIGLIANO - Un campo sparso di gigli (Cfr. *Sparso*) e le pezze che terminano con *gigli dal piè nodrito*.

GIGLIO DAL PIÈ NODRITO - Giglio che move da una pezza o figura senza che vi apparisca il piede, quasi fosse reciso.

GIGLIO DI GIARDINO - Quello al naturale.

GIGLIO DI FIRENZE - È sbocciato Cfr. *Sbocciato*.

GOCCIA - Triangolo che sta sotto ai *lambelli*; quella d'acqua ha forma di piccolo cuore rovesciato, colla punta dritta. Cfr. *Lagrime*.

GOLPE - Cfr. *dolce*.

GRAFFIO - Cfr. *ancorato*.

GRATICOLATO - Bande attraversate da sbarre non meno di tre coppie.
GUALDRAPPATO - Il cavallo od armato in guerra o coperto di gualdrappa. Cfr. *bardato*.
GUARNITO - Per la guardia delle spade; per il corredo ed attrezzatura delle navi e per la ghiera degli strumenti da fiato.
GUELFA (ALLA) - Quando un edificio ha le merlature quadre. Cfr. *ghibellina (alla)*.
GUERRIERO - Armigero appiedato. Cfr. *cavaliere*.
GUINZAGLIATO - Quando si trattengono i cani ed i falconi col guinzaglio. Cfr. *legato*.

I

ILLEONITO - Posizione del leopardo quando è rampante. Cfr. *illeopardito*.
ILLEOPARDITO - Il leone passante. Cfr. *illeonito*.
IMBAVAGLIATO - Col bavaglio o coll'osso (per i cani) nella bocca. Cfr. *imbrigliato, tenente*.
IMBECCATO - Per il becco degli uccelli (meno l'aquila) messo a smalto. Cfr. *Rostrato*.
IMBOCCATO - Per il bocchino degli strumenti a fiato.
IMBRIGLIATO - Il cavallo colla briglia, ma senza barda; la barda portando briglia, basta dire *bardato*.
IMMASCHITO - Ma occorre che l'indicazione sessuale sia di intenzione e sarà ben raro.
IMMORTALITÀ - Il rogo della Fenice.
IMPENNATO - Per l'impennatura dei dardi. Cfr. *spaventato* (cavalli).
IMPUGNANTE (IMPUGNATO) - Per l'uomo od animale che tiene qualche cosa nel pugno o nella zampa. Cfr. *tenente*. Per metonimia, la posizione di più oggetti lunghi, almeno tre, incrociati come se si impugnavano.
INCAPPATO - Figura araldica di uno scudo diviso in tre da due diagonali che partono dalla metà del capo. Cfr. *mantellato, calzato, interzato*.
INCAPPUCCIATO - Quando l'uomo ha il capo nel cappuccio o lucco; un uccello grifagno nel cappuccio; un animale in un elmo, veste o copertura.
INCASTONATO - Di un diamante o gemma, o perla incastrati in un anello o monile. Cfr. *anello*.
INCATENATO - Tenuto in catena.
INCENDIATO - Per una catasta od edificio dove s'è messo il fuoco. Cfr. *Ardente*.
INCHIESTA (PER) - Per le armi, ma di storica importanza, che offrono notevoli irregolarità araldiche. Cfr. *cucito*.
INCOCCATO - Quando un'arma da corda ha il dardo nella cocca.
INDICANTE - La mano col solo indice levato.
INFILATO - Di cosa lunga passata in cosa tonda, come colli, spade, palme entro corone, collane, ghirlande.
INGIÙ (ALL') - Arma di punta rovesciata a basso. Cfr. *abbassato, rovesciato*.
INGOLLATO-INGOLLANTE - Pezze che finiscono nelle fauci di animali.
INNESTATO - Linea di contorno piegata a onde grosse; che quando è depressa nel sommo diventanebulosa.
INNESTATO IN PUNTA - Arma aggiunta al disotto di un *partito* o di un *inquadrato*, a foggia di punta.
INQUARTATO - Lo scudo o la pezza divisi in quattro da due linee di partizione o dirette o diagonali. Cfr. *in decusse*.
INSÙ (ALL') - Figure che, per natura od uso, starebbero all'ingiù. Chiavi, pugnali, trafieri, misericordie, ecc., se si rivolgono verso il capo.
INTERZATO - Trisezione del campo in fascia, in palo, in banda, in sbarra, a scaglione, a pergola. Cfr. *incappato, calzato*.
INTRAVAGLIATO - Uccelli che hanno un bastone passato tra le ali o fra le gambe, quadrupedi posti altravaglio, o per ferrarli, o per domarli. Cfr. *intrecciato*.
INTRECCIATO - Anella, mezzelune, ghirlande, chiavi connesse insieme o scaglioni colle braccia che s'accavalcano e colle punte opposte od animali che passano fra tre o più alberi o figure lunghe.
ISOLATO - Terreni o muri che non escono dalla punta o dai lembi dello scudo. Cfr. *ristretto*.

L

LAGRIMA - A foggia di cuore rovesciato e più stretto con la cadetta piegata. Cfr. *goccia*.

LAMBELLO - Figura araldica composta di un listello dal quale pendono *gocce*; tre sono normali. Cfr. *rastrello*.

LEGATO - Per i legami dei corni, i lacci delle mazze d'armi, chiavi papali, scudi, covoni, fasci consolari, mazzi di fiori ed altre figure.

LEONCINO - Figura di leone di piccole proporzioni ed in numero.

LEVRIERE - Cane addestrato a riconoscere le lepri, che, a differenza del bracco, si figura sempre collarinato.

Linee di contorno:

Merlato.

Doppiomerlato.

Contromerlato.

Merlato a sbarra.

Merlato alla ghibellina.

Innestato ad incastro.

A tau, ramponato.

Contro ramponato.

Cuneato.

Dentato.

A spina pesce.

Cannellato.

Scanalato.

Ondato.

Innestato.

Innestato nebuloso.

A punte staccate.

Scalinato - Essendo posta in banda od in sbarra.

Linguato.

LUNA - Piena, figurata e di argento. Cfr. mezzaluna.

M

MACCHIATO - Per i mantelli di animali pomellati, tigrati, pezzati. Cfr. *Screziato*.

MAESTÀ (IN) - Per corpo o testa d'uomo non di profilo, ma di faccia. Cfr. *fronte (in)*.

MAGLIA - Rombo vuoto.

MALE ORDINATE - Tre pezze poste una su due.

MANICATO - Pel mancato diversamente smaltato.

MANO - S'intende sempre di carnagione, destra ed appalmata. Cfr. *benedicente, indicante, braccio, avambraccio*.

MANO D'AQUILA - Gamba d'aquila sostenente un mezzo volo.

MARCATO - Per i punti sui dadi o sopra bisanti.

MAREGGIATO - Campo o pezza messa a mare che si fa o d'azzurro o d'argento, o di verde, tratteggiandola con uno di questi tre smalti, diverso da quello scelto per il mare. Cfr. *fiume, fluttuoso*.

MARINATO - Uomini od animali che finiscono in coda di pesce.

MATTONATO - Muri di mattoni col cemento di altro smalto. Cfr. *murato*.

MEDESIMO (DEL) STESSO (DELLO) - Quando, nel blasonare si indicano figure smaltate come quelle descritte subito prima. Cfr. *primo (del) secondo (del)*.

MEMBRATO - Uccelli grifagni e beve col piede e gambe, sino al nascere dello stinco, di altro smalto. Cfr. *piotato*.

MERLA - La femmina del merlo che si raffigura senza becco e senza piedi.

MERLATO - Linea di contorno a merlettature; edificio con merli. Cfr. *ghibellina (alla)*; *guelfa (alla)*, *contromerlato*, *doppiomerlato*. Cfr. *incastro (ad)*.

MERLATO A SBARRA (A BANDA) - Coi merli inclinati.

MERLATO AD INCASTRO - A merli trapezoidall.

MERLO - Merlatura dei muri, delle torri, castelli ed edifici fortificati. Cfr. *ghibellina (alla)*, *guelfa (alla)*.

METÀ (MEZZO) - Metà destra e sinistra superiore od inferiore di una figura.

METALLI - Nell'araldica sono due: oro ed argento. Gli altri come il rame, il ferro, il bronzo, il piombo, ecc., sarebbero al naturale.

MEZZALUNA - Segmento del circolo lunare che, nelle varie posizioni; prende aggettivi diversi: collecorna a destra è *crescente*, a sinistra è *calante*; colle corna in su è *montante*, in giù è *rovesciato*; può anche essere messa in banda od in sbarra. Cfr. *luna*.

MIRANTI ALL'INFUORI - Per i sostegni che guardano all'infuori dello scudo.

MONDO GLOBO IMPERIALE - Palla cerchiata e centrata, sostenente un giobetto cimato da una crocettad'Avellana o patente.

MONTANTE - Mezzalune, scaglioni, compassi. ecc., colle corna, o punte, verso il capo.

MONTE - Può avere una *vetta* o *cima* (e non si dice) o più. Rappresentasi con triangoli ondulati, che accennino al suo profilo naturale, oppure a foggia *tedesca* come trifogliate, od alla *italiana* concilindri coperti da calotte sferiche che si sovrappongono alternandosi e si dicono *colli*.

Questimonti possono uscire dalla punta dello scudo, o da una partizione o pezza, od essere isolati; in questo caso si dicono *ristretti*. I monti, monticelli ristretti, diconsi anche *colli*, quelli all'italiana siblasano col numero dei colli: *monte* (3) *monte* (6), *monte* (10), ecc.

MOSTRUOSO - Animali o persone raffazzonate contro la loro natura, o chimeriche.

MOVENTE - Figura animata che esce dai lembi dello scudo, o di pezza o mobili. Cfr. *uscente*, *nascente*, *nodrito*.

MONATO - Muro di pietra a paramento. Cfr. *mattonato*.

MUSEROLATO - Munito di museruola.

N

NASCENTE - Figura animata che esce, a metà corpo, da una partizione o pezza. Cfr. *movente*, *uscente*.

NATURALE (AL) - Oggetto del suo colore e non smalto. Cfr. *carnagione*.

NEBULOSO-INNESTATO-NEBULOSO. - Cfr. *innestato*. Il contorno dell'innestato colle curve convesseripiegate in concavo, a foggia di nuvole.

NERVATO - Foglie colle nervature smaltate.

NODEROSO - Tronco o ramo, coi rami o ramoscelli tagliati dalle due parti. Linee di contorno per lepezze. Cfr. *bastone*.

NODO DI SAVOIA O D'AMORE.

NODO GORDIANO.

NODO DI SALOMONE.

NOCIUTO - Vegetali che nascono, od escono, da una figura o partizione o lembo. Cfr. *nascente*, *uscente*, *fondato*.

NUOTANTE. Animali sull'acqua. Cfr. *vogante*.

O

OCCHIO DELLA PROVVIDENZA. - Triangolo raggiante e caricato di un occhio.

OMBRA DI SOLE - Quando questo astro non è d'oro, né figurato. Cfr. *sole*.

ONDATO - Linea di contorno con onde basse. Cfr. *innestato nuvoloso*.

ONDEGGIANTE - Serpe, fune, ecc. disposte in curve che si succedono e se ne indica la direzione araldica.

ORDINATO - Più figure disposte in direzioni blasoniche; in banda, in croce, ecc.

ORIZZONTALE DESTRO (SINISTRO) - Particolarità italiana; sole che spunta dagli angoli di destra e disinistra del capo, o da una linea di partizione, usato anche per le *comete*.

ORLATURA - Bordatura diminuita e posta con distacco dai lembi dello scudo.

ORLATURA GIGLIATA - Coi lembi gigliati.

P

PALATO - Scudo, o pezza, pieno di pali contigui, in numero pari.

PALCO - Per le cresciute nelle corna dei cervi, per i piani nelle torri e negli edilizi.

PALLA - Figura sferica che, in più dello smalto, si ombreggia. Cfr. *bisante, tortello, rotello*.

PALMA - Il ramo del palmizio. Cfr. *palmizio*.

PALO - Pezza onorevole ed è una striscia verticale larga 2 moduli (2/7 della larghezza).

PALO (IN) - Figura che, contro la sua natura, si dispone verticalmente.

PAMPINOSO - La vite od il grappolo colle foglie.

PARLANTI (ARME) - Che ricordano il casato e sono le più in Italia.

PARTITO - Diviso in palo.

PARTITO SEMITRONCATO a destra, a sinistra. Due partizioni, dalle quali risultano tre punti.

PARTIZIONI - Divisioni dello scudo in direzioni araldiche; superfluità, francese dirle *convenienti*.

PASCOLANTE - Attributo delle mucche e delle pecore, quando si effigiano colla testa inclinata al basso.

PASSANTE - Per gli animali (meno il leopardo) in atto di camminare. I quadrupedi tengono alta lagamba anteriore destra. Cfr. *contropassante, fermo, galoppante, slanciato, leopardo*.

PATENTE - Per la croce, colle braccia che si allargano. Cfr. *croce*.

PATERNOSTRO - Rosario, colle grana di argento e di rosso e pendente da croce bifida ottagonale; speciale ai bali ed al Gran Maestro di Malta.

PELLICCIE - Che sono l'ermellino e il vaio e valgono tanto come colore, quanto come metallo.

PENDENTE - Di due figure vegetali, addossate e che si ripiegano in fuori ed in giù. Cfr. *rimirante*.

PERGOLA - Pezza onorevole a foggia di Y formata di una banda, una sbarra ed un palo che s'iruniscano in cuore.

PERGOLA (A) - Figure disposte a foggia di pergola.

PEZZE ONOREVOLI - Formate da linee di partizione. Sono: il *palo*, la *fascia*, la *banda*, la *sbarra*, la *croce*, il *decusse*, la *pergola*, lo *scaglione*, il *capo*.

PEZZE ARALDICHE - Speciali all'araldica, in più delle onorevoli. Così le seguenti: *biglietti, bisante, bordatura, campagna, cantone, fuso, gherone, orlatura, pianura, pila, punta, quartier franco, rombo, scudetto, steconata, tortello*, ecc.

PIANURA - La campagna ridotta d'altezza.

PIAZZA - Spazio vuoto nel graticolato ed in altre figure incrociate.

PIÈ AGUZZATO - Cfr. *croce*.

PIÈ NODRITO - Del giglio araldico del quale vedonsi i fioroni e le stanghette, ma non i peduncoli.

PIENO - O dello scudo, tutto di uno smalto, o di una pezza o figura smaltata dentro. Cfr. *ripieno*.

PIETÀ - Tracce sanguinose sul petto del pellicano.

PILA - Punta rovesciata. Cfr. *punta*.

PINO D'ITALIA - Così frequente nelle arme della media Italia; conifera che vegeta nelle nostre costecentrali (*pinus sylvester, maritima*) e che ha la chioma elegantemente diffusa ad ombrello.

PIOMBO (A) - Quando certe figure non seguono come di regola, il verso delle pezze, ma stanno verticali.

PIOTATO - Il membrato per i palmipedi.

PIUMATO - Campo o pezza, coperta di penne che si mettono a scaglia di pesce, coi segni del nervo ed delle barbe.

POMATO - Figura con pallottole alle estremità.

POSTO - Di una figura disposta in modo diverso da quello normale. Cfr. *ordinato*.

PRIMO (DEL) - Cfr. *medesimo (del)*.

PROFILO (IN) - Quando così si collocano figure che dovrebbero vedersi di fronte.

PUNTA - Dello scudo. Oppure figura triangolare che dal lembo inferiore dello scudo va verso il caposenza toccarlo.

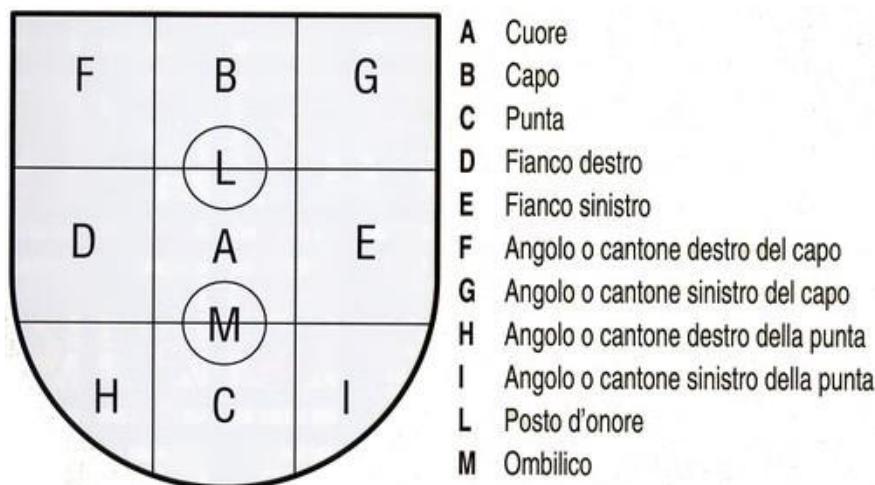
PUNTA DI DIAMANTE - Per le gioie o pietre lavorate o grezze a guisa di piramide bassa. Così anchenelle scacchiere e nei bugnati di edifici.

PUNTEGGIATO - Caso si trovasse una rosa araldica, colle foglioline, tramezzanti i petali, di altro smalto.

PUNTI - I quadretti dello *scaccato* ed i quadrilateri degli *equipollenti*.

PUNTO (NEL) - Voce adoperata nelle blasonature quando si vuol precisare dove si piazza una figura.

PUNTO (DELLO SCUDO) - Con un partito di due ed un troncato di due si divide lo scudo nei suoi puntiche sono nove, oltre ai due che accompagnano quello del centro, sopra e sotto.



Q

QUADRETTO - Figura quadra. Cfr. *carello*.

QUADRIFOGLIO - Figura quadrilobata ed a punte.

QUARTIER FRANCO - Pezza quadrata che carica un angolo capo. Cfr. *cantone*.

QUARTO - La quarta parte dello scudo segnata dall'inquarto.

R

RABESCATO - Vezzeggiativo artistico; screziature, non necessarie, nel campo o dello smalto di talune pezze; ve ne sono di tradizionali da conservare.

RACCHIUDENTE - Di pezze o figure che ne cingono un'altra.

RAGGIANTE - Per i corpi ai quali si aggiungono raggi o per quelli che sono diversamente smaltati.

RAMOSO - Per le corna dei cervi Cfr. *cornato*, *cornuto*; accorrendo se ne numerano i *palchi*.

RAMPANTE - Per l'atteggiamento, sollevato, dei piedi degli animali da rampa, che non sono leoni, leopardi, lupi, gatti, orsi. Cfr. *illeanito*, *illeopardito*, *ritto*, *rapace*, *spaventato*.

RAMPONATO - TAU (A) - Linea di contorno fatta a Tan o Croce di Sant'Antonio oppure a rampone; piedritto con piccola traversa.

RAPACE - Il lupo colle zampe alzate, non quello che rapisce. Cfr. *afferrante*.

RASTRELLO ARALDICO - Il *lambello* che in cambio di *gocce* ha *denti* lunghi e quadri.

RECISO - Testa o membro di animale mozzati d'un colpo netto; o tronco di albero segato. Cfr. *strappato*, *sanguinoso*.

RICROCIATO - Cfr. *Croce*.

RIDECUSSATO - Disposto, una seconda volta, a foggia di decusse. Cfr. *decussato*.

RIMIRANTI - Di due figure di animali; specialmente di *sostegni* che sono affrontati, ma colle testivolte all'infuori. Cfr. *pendenti*.

RIPIENO - Figura *bordata* coll'interno di smalto diverso da quello del campo, se no sarebbe *vuotata*; pezza di uno smalto caricata di altra simile, diminuita e diversamente smaltata. Cfr. *bordato*, *vuotato*, e *pieno*.

RISCONTRO (A) - Per più figure puntate che convergono fra loro, senza toccarsi. Cfr. *appuntato*.

RISCONTRO (IN) - Testa di animale, meno l'uomo ed il leopardo, quando è posta in fronte di pienafaccia.

RISTRETTO - Terreno o monte che non esce da una partizione, o pezza, o lembo di scudo ma è isolato.

RITIRATO - Pezze che non seguono tutta la loro vita naturale; ma sono arrestate ad un punto *oscorciate*.

RITORTA - Ramo flessibile ripiegato su se stesso in più giri.

RITTO - Per l'orso in posizione rampante ed anche per cani o per fessipedi. Cfr. *saliente*.

RITRINCIATO - Cfr. *croce*.

RIVOLTATO - Gli animali o figure volte a sinistra; nell'aquila si rivolta solo la testa.

ROCCIOSO - Adiettivo di monte o terreno.

ROCCO - La *Torre* degli scacchi ed ha una figura convenzionale di due corna sopra un piede.

ROMBEGGIATO - Campo o pezza, ripieni di rombi accollati ed appuntati, ai quali si possono dare levarie direzioni araldiche. Cfr. *fusato*.

ROMBO - Pezza quadrata posta secondo una diagonale. Cfr. *fuso*. Le armi femminili scambiano che inscudi d'arme si possono effigiare su rombi o carelli, messi secondo la diagonale.

ROMBO FORATO - Rombo bucato in tondo.

ROSA - Fiore araldico convenzionale di cinque o più petali, attornianti un bottone, ripiegati nel lembosuperiore e framezzato dalle punte foglioline. Cfr. *punteggiato*. La rosa normale ha cinque petali.

ROSTRATO. *L'imbeccato* dell'aquila.

ROTANTE - Per il pavone che mette la coda in rota.

ROTELLA - Figura a foggia di scudetto circolare, più grande dei bisanti e dei tortelli, generalmentecaricata di figure e che può essere *raggiante*.

ROVESCiato - Figura voltata sossopra.

ROVINATO - Edificio diroccato.

RUOTA - In cinque raggi e può averne di più.

RUOTA DENTATA - Per meccanismi.

RUOTA DA MOLINO - A pale.

RUOTA DI SANTA CATERINA. - Armata di lame per tortura.

S

SAGOMATO - Scudo coi lembi a frastagli mistilinei.

SALIENTE - Animali di unghia fessa meno i bovini ed i liocorni che sono o ritti o rampicantisi su qualche figura. Cfr. *ritto*.

SANGUINOSO - Testa od altre membra *recise* o *strappate* che stillano sangue. Cfr. *pietà*.

SARACINESCA (CON) - Quando un edificio ne è munito.

SBARRA - Pezza onorevole che scende, nello scudo, da sinistra, diagonalmente, a destra.

SBARRA (IN). - Figura posta nella direzione della sbarra.

SBARRATO - Campo o pezza, ripieni di sbarre, accollate, ma in numero pari.

SBOCCIATO - Speciale fioritura del giglio di Firenze. Cfr. *bottonato*.

SCACCIATO - Campo o pezza ripieni di scacchi o quadretti che si contano per *tiri* (tratti verticali) e per *file* (orizzontali).

SCAGLIONATO - Campo o pezza ripieni di scaglioni, aderenti, sempre in numero pari.

SCAGLIONE - Pezza onorevole, composta di una sbarra e di una banda che si uniscono ad angolo verso il Capo.

SCAGLIONE (IN) - Figure ordinate secondo la direzione araldica dello scaglione.

SCALINATO - Linea di contorno e figure fatte a scalini.

SCANALATO - Linea di contorno a semicerchi concavi ed appressati. Cfr. *cannellato*.

SCAPIGLIATO - Testa coi capelli scompigliati, arruffati o sparpagliati.

SCIMITARRA - Spada, ossia sciabola, ricurva. Cfr. *spada*.

SCINTILLANTE - Che esce in scintille.

SCODATO - Leoni, liocorni, leopardi od aquile colla coda mozza.

SCORRENTE - Dei fiumi.

SCREZIATO - Animali colla pelle e colle ali macchiettate. Cfr. *macchiato*.

SCORCIATO - Per le pezze che dovrebbero toccare i lembi dello scudo e si fanno più corte.

SCUDETTO - Pezza foggia a piccolo scudo d'armi.

SDRAIATO - Serve per gli animali distesi a giacere. Cfr. *accovacciato*, *accosciato*.

SECONDO (DEL) - Cfr. *medesimo (del)*, *primo (del)*.

SEDILE DI BOTTE - Tre fasce diminuite e scorciate, quasi tre travi, poste una sull'altra.

SEDUTO - Per gli animali che riposano sul treno posteriore. Cfr. *accosciato*, *accovacciato*.

SEI FOGLIE - Foglia a sei lobi. Cfr. *quadrifoglio*.

SELLATO - Cavallo colla sella e briglia.

SELVATICO - Uomo irsuto cinto e coronato di foglie, talora colla clava e colla spoglia ferina sulle spalle.

SEMIPARTITO TRONCATO - Tre punti dati da due linee di partizione.

Semitroncato partito - Divisione dello scudo in tre punti con due partizioni. Cfr. *partito semitroncato*.

SEMIVOLO - L'ala di destra; se è la sinistra si dice e s'intende dell'aquila. Cfr. *volo*.

SERAFINO - Testa di puttino, in maestà contornata da sei ali.

SFERA DEL FUOCO - Fascia concava, scintillante all'ingìù, d'oro.

SFOGLIATO - Alberi, arbusti, pianticelle senza fronde e foglie.

SINISTRA - Dello scudo e pezze; ed è alla destra di chi guarda. Cfr. *destra*.

SINISTRATO - Figura che è *accompagnata* od *accostata* da altra, a sinistra. Cfr. *addestrato*.

SLANCIATO - Il cervo, il daino, il camoscio ed altri mammiferi di selvaggina che spiccano i loro grandisalti di corsa.

SMALTI - Tanto i *metalli*, quanto i *colori* e le pellicce. Di più, in Italia, usasi, non infrequentemente, il *campo di cielo*.

SMUSSATO - Arma o pezza araldica di punta, alla quale si è data lo smusso tagliato; il canto vivo.

SOLE - Si raffigura tondo e figurato, raggiante di otto raggi acuti alternati ad altrettanti ondeggiati ed è smaltato d'oro. Cfr. *orizzontale*, *ombra di sole*.

SONAGLIATO - Attributo di animali, per lo più falconi, coi sonagli. Cfr. *accampanato*.

SOPRACARICATO - Figura che ne carica un'altra già caricante il campo.

SORANTE - Uccello che sta spiccando il volo, come i falconieri facevano *sorare* i loro uccelli di predaper esercizio od a giuoco.

SORMONTATO - Di una pezza o figura alla quale un'altra sta sopra, ma non vi si appoggia. Cfr. *sostenuto*, *cimato*, *accompagnato*.

SOSTEGNI - Animali, o figure (non umane) che sostengono lo scudo ai fianchi. Cfr. *tenenti*.

SOSTENENTE - Cfr. *sostenuto*.

SOSTENUTO - *Cimata* è una figura che ne porta un'altra; quella che è portata dicesi *sostenuta*. Ed anche per una colonna, un albero ed altre figure lunghe, *sostenute* da uno o da due animali rampanti sul tronco o sul fusto. Cfr. *fondato*, *nodrito*, *movente*, *uscende*, *appoggiato*.

SPACCATO - Monte, bomba, granata, scoppiati; melagrana, popone, aperti.

SPADA - Senza dirlo, si fa d'argento ed è guernita d'oro, posta in palo.

SPARSO - Del campo o pezza ricoperta di figure identiche, disposte a filari scambiati e quelle che toccano i lembi ne rimangono scorciate. Se le figure sono stelle può dirsi *stellato*; se bisanti *addenaiato*; se gigli *gigliato*; se biglietti *bigliettato*.

SPAURITO - Quando il gatto sta ritto.

SPAVENTATO - Cavallo che si drizza sulle reni.

SPERA (COLLA) - Stella con aureola luminosa e raggiante.

SPEZZATO - Per oggetti infranti: lance, bordoni, pignatte, pezze onorevoli, disgiunte, ecc.

SPEZZATURA - Variante introdotta in un'arma per distinguerla da quella di altre linee della casa.

SPIEGATO - Ali aperte; l'aquila le ha sempre. Cfr. *sorante*.

SPIGATO - Graminacea che ha spighe, od in numero o con varietà di smalti.

SPINA PESCE (A) - Linea di contorno con angoli, rientranti e taglienti a lunghi lati.

SPOGLIA - Pelle di fiera.

SPRONELLA - Stelletta dello sprone; normalmente ha sei punte ed è forata.

SPRONELLA ACCOLLATA - Col gambo o collo dello sprone.

SQUAMATO-SQUAMOSO - Per le squame singolari dei pesci o per la figura a foggia di squame chierimpie il campo o pezza. Cfr. *piumato*.

SRADICATO - Quando si vedono le radici di una pianta con altro smalto. La pianta si figura normalmente sradicata. Epperò sarebbe superfluo indicarlo. Cfr. *strappato*.

STECCONATA-PALIZZATA - Figura, di una fascia attraversante tre pali, il tutto scorciato.

STELLA - Figura araldica di cinque punte o *raggi*. Se di sei, *stella* (6); di sette, *stella* (7); di otto, *stella*(8); di sedici, *stella* (16). Cfr. *cometa*.

STELLATO - Sparso di stelle.

STRAPPATO - Testa o membro di animale, non *recisi*, ma *divelti* a forza e insorgendo, tantoché rimangono brandelli, piume, peli. Cfr. *Sradicato*.

SVOLAZZI - Ornamenti esteriori frastagliati e smaltati (*generalmente con gli smalti dell'arma a meno che siano di concessione*), scendenti dalla cappa dell'elmo.

T

TAGLIATO - Partizione diagonale dall'alsa a sinistra, al basso a destra e come le altre partizioni può farsi con qualunque linea di contorno.

TAU - CROCE DI SANT'ANTONIO.

TENENTE - Sostegno dello scudo di persona uniana; qualificativa di chi tiene qualche figura. Cfr. *Imbavagliato*.

TENENTE - Che tiene. Cfr. *Afferrante*, *impugnante*.

TERRENO - Striscia di terra al naturale nella punta dello scudo, che può essere *ristretta*. Cfr. *pianura*.

TERZA - Tre striscia parallele, per lo più rettilinee, che si possono disporre nelle varie direzioniaraldiche. Cfr. *gemelle*.

TESCHIO DI CERVO - Scarnato e di fronte.

TIRO - Linea di partizione e numero degli scacchi nel senso orizzontale di una scaccata. Cfr. *fila*.

TORRE - Edificio fortificato, eminente, tondo e merlato alla guelfa di tre pezzi. Le varianti indicarle epuò farsi a più *palchi* ed anche *coperta*.

TORRICELLATO - Edificio forte, munito di torricelle.

TORTELLO - Tondino di colore. Cfr. *Palla*.

TORTELLO - BISANTE - Tondino mezzo colore e mezzo metallo.

TORTIGLIONE, - Il cercine che fascia la fronte e nuca della testa di moro. Cfr. *cercine*.

TRAFITTO - Trapassato da arma di punta.

TRIANGOLATO - Campo o pezza, coperto di triangoli, aderenti per tutti i lati e di smalti scambiati.

TRIFOGLIATO - Linea di contorno. Cfr. *croce*.

TRIFOGLIO - Foglia araldica di tre lobi, male ordinati, colla codetta girata. Cfr. *Trifogliato*.

TRINACRIA - Triquetra - Testa femminile con tre gambe piegate da essa moventi.

TRINCIATO - Partizione diagonale dall'alto a destra, al basso a sinistra.

TRIQUETRA - Cfr. *Trinacria*.

TRONCATO - Partizione orizzontale ed a metà dello scudo, o di pezze e figure.

TRONCATO SEMIPARTITO - Combinazione di due partizioni che dà tre punti.

TUTTO (SUL) - Scudetto caricante il centro di un inquarto.

TUTTO (SUL) DEL TUTTO - Scudetto caricante un sul tutto.

TUTTO (IL) - Locuzione abbreviativa, che si adopera nel blasonare parecchie figure smaltate ad unmodo.

U

UNGHIATO - Per le unghie degli animali ma non del leone e degli uccelli grifagni. Cfr. *armato*.
UNO ACCANTO ALL'ALTRO - Più figure ordinate in fascia.
UNO ALL'ALTRO - Figura posta sulla partizione di campo di diverso smalto e che li alterna.
UNO NELL'ALTRO - Figure identiche caricanti diversi campi e che scambiano gli smalti.
UNO SULL'ALTRO - Figure poste una sopra l'altra.
USCENTE - Figura che esce da una partizione, da una pezza o da un lembo dello scudo. Cfr. *nascente, movente*.

V

VAIATO - Pezza piena di vaio minuto.
VAIO - Pelliccia araldica di quattro file di pezze accampanate ed alternate di argento e di azzurro. Il vaio conta tanto metallo quanto colore. I francesi hanno un nome speciale (*beffrov*) per il vaio dimeno di tre file; basta indicarlo. Quando il vaio ha smalti diversi, occorre dirlo.
VAIO IN PALO - Se le pezze dello stesso smalto stanno una sull'altro e si toccano.
VAIO MINUTO - Se le file sono più di quattro.
VENTAROLA - Girevole sui comignoli degli edifici che col suo volgersi a tutti i venti ne indica la direzione. Quindi meglio a ventarola, che *banderuolato*.
VENTO - Testa di putto, di profilo, soffiante con forza, col soffio raffigurato da un fascio di linee tuescenti dalla bocca, e divergenti. La testa può muoversi da una nuvola.
VERSO (NEL) DELLA PEZZA - Per le figure lunghe o che hanno una posizione di equilibrio, disposte parallelamente sulla pezza.
VESTITO - Scudo diviso da quattro linee di partizione che riuniscono fra loro la metà dei lembi edanno un grande rombo.
VESTITO - Per le persone o loro membra che portano vesti. Cfr. *guarnito*.
VETTA - CIMA - Sommità di un monte. Cfr. *monte*.
VIGILANZA - Il sassolino tenuto dalla grue colla piota alzata.
VIGANTE - Nave sull'acqua. Cfr. *nuotante*.
VOLANTE - Che vola e se ne indica la direzione blasonica.
VOLO - Le due ali dell'aquila. Cfr. *semivolo*.
VUOTATO - Figura alla quale se ne sovrappone una simile ma diminuita e smaltata del campo. Cfr. *ripieno*.

Z

ZAMPILLANTE - Attributo di fontana che schizza acqua.

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 1.

Allegato N. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la, domanda di diretta ad ottenere la concessione del
titolo trasmissibile di

Veduti gli atti prodotti a corredo di questa domanda;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta araldica;

Veduto l'art. 4 del Nostro decreto in data 9 ottobre 1930-VIII, n. 1405;

Veduto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Concediamo a

del fu nato in

il il titolo di

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente
decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e trascritto nei registri della Consulta
araldica e dell'Archivio di Stato in Roma.

Dato a . . .

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 2.

Allegato N. 2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ci piacque con Nostro decreto in data

Ed essendo stato il detto Nostro decreto registrato, come avevamo ordinato, alla Corte
dei conti e trascritto nei registri della Consulta araldica e dell'Archivio di Stato in
Roma, Vogliamo ora spedire solenne documento della accordata Grazia al titolare.

Perciò in virtù della Nostra Autorità Reale e costituzionale, autorizziamo

..... Dichiariamo inoltre
dovere i medesimi e la loro famiglia essere iscritti di conformità
nel Libro d'oro della nobiltà italiana, ed avere il diritto di fare uso dello stemma
gentilizio miniato nel foglio qui annesso, che è:

.....

.....

Lo scudo sarà pel titolare e per i suoi discendenti successori nel titolo di

..... fregiato di ornamenti

Quanto agli altri discendenti, esso scudo sarà, se maschi, fregiato delle speciali
ornamentazioni stabilite per gli ultrogeniti di famiglia.

Comandiamo poi a tutte le Autorità civili e militari di riconoscere e di mantenere al . .

..... i diritti

specificati in queste Nostre Lettere Patenti, le quali saranno sigillate con Nostro Sigillo
Reale, firmato da Noi e dal Duce del Fascismo, Capo del Governo e trascritte alla
Consulta araldica.

Dato a
Firmato:
Controfirmato:

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 3.

Allegato N. 3.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Veduta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo
..... e dello stemma gentilizio e la iscrizione della sua famiglia nel Libro d'oro
della nobiltà italiana;

Veduti gli atti presentati a corredo di questa domanda;

Udito il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica, nelle sue
conclusioni;

Udita la Giunta permanente araldica;

Veduti gli articoli 4 e 6 dell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con
R. decreto 7 giugno 1943, n. 651;

Salvi sempre eventuali diritti di terzi interessati;

Decreta:

1° Spettare a nato a il ... i ... titol ... di

.....
2° Dovere ... l ... medesim ... e la sua famiglia essere iscritto nel Libro d'oro della
nobiltà italiana, ed avere il diritto di far uso dello stemma gentilizio miniato nel
foglio qui annesso, che e':
.....

Lo scudo sarà pel titolare e pei suoi discendenti successori nel titol
..... fregiato di ornamenti

.....
col cercine e gli svolazzi

.....
Quanto agli altri discendenti, esso sarà, se maschi, fregiato delle speciali
ornamentazioni stabilite per gli ultrogeniti di famiglia
e, se femmine, degli ornamenti speciali femminili e nobiliari.

Roma, addi'

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

firmato:

Trascritto nei registri della Consulta araldica oggi

IL CANCELLIERE DELLA CONSULTA ARALDICA

Visto:

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 4.

Allegato N. 4.

IL CANCELLIERE

Attesta che nel Libro d'oro della nobiltà italiano conservato secondo il disposto dell'art. 41

..

..... trovasi iscritto al vol. pag. col titolo di

..

.....

...

.....

...

Roma, addì'

IL CANCELLIERE DELLA CONSULTA ARALDICA

Visto:

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

presso la Consulta araldica

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 5.

ALLEGATO N. 5

(Foglio intero – facciata superiore esterna)

AFFARE

CONSULTA ARALDICA

□□□□□□□

T A B E L L A

per l'iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana

Annessa al voto N.

(Facciata interna del foglio)

VOLUME PAGINA

FAMIGLIA

originaria di Residente a

TITOLI TRASMISSIBILITÀ ORIGINE STEMMA DELIBERAZIONI

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 6.

ALLEGATO N. 6

(Foglio intero – facciata superiore esterna)

AFFARE

CONSULTA ARALDICA

□□□□□□□

T A B E L L A

per l'iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana

Annessa al voto N.

(Facciata interna del foglio)

VOLUME PAGINA

FAMIGLIA

originaria di Residente a

TITOLI TRASMISSIBILITÀ ORIGINE STEMMA DELIBERAZIONI

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 7.

ALLEGATO N. 7

(Foglio intero – facciata superiore esterna)

AFFARE N.

CONSULTA ARALDICA

□□□□□□

T A B E L L A

per l'iscrizione nel Libro Araldico dei titolari stranieri

Annessa al voto N.

(Facciata interna del foglio)

VOLUME PAGINA

FAMIGLIA

originaria di Residente a

TITOLI TRASMISSIBILITÀ ORIGINE STEMMA DELIBERAZIONI

..... lì

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 8.

ALLEGATO N. 8

(Foglio intero – facciata superiore esterna)

AFFARE N.

CONSULTA ARALDICA

□□□□□□

T A B E L L A

per l'iscrizione nel Libro Araldico della cittadinanza

Annessa al voto N.

(Facciata interna del foglio)

Numerod'ordine

Nomedella famiglia

Paese

Origine dello stemma

Stemma Trasmissibilità Deliberadi

origine di residenza zioni

..... lì

IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 9.

ALLEGATO N. 9

(Facciata esterna)

AFFARE N.

CONSULTA ARALDICA

□□□□□□

T A B E L L A

per l'iscrizione nel Libro Araldico degli Enti Morali

Annessa al voto N.

(Facciata interna)

Numerod'ordine
Denominazione dell'Ente Descrizione stemma o emblema Deliberazioni
..... lì
IL COMMISSARIO DEL RE IMPERATORE

Regolamento per la consulta araldica del Regno - Allegato 10.

ALLEGATO N. 10

N. d'Archivio *N. d'Ordine*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

□□□□□□

R. CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

□□□□□□

Cognome

Nome di di

Nato a il

Titoli

.....

.....

.....

Decreti

Stemma

.....

.....

.....

.....

Decreti

Libro d'Oro Vol pag. El. d'iscr.

Note

REGIO DECRETO 7 giugno 1943 , n. 651

Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano. (043U0651)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA**

Veduti gli articoli 79 ed 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto l'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, e ritenuta la necessita' di apportare alle disposizioni di esso alcune modifiche, integrazioni e chiarificazioni;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

In virtu' della Nostra Prerogativa in materia nobiliare e araldica;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 2.

Permangono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che con norme diverse, nei diversi Stati, prima della unificazione politica regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari.

Permangono altresì abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni in materia contrarii al presente Ordinamento dello Stato Nobiliare o in esso non contemplati.

Art. 3.

Nulla e' innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli nobiliari, stabilite dai decreti legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925-III, n. 473, e 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

Atti del Governo, registro. 459, foglio 61. - Mancini

CAPITOLO I

NORME GENERALI

§ I. - Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari

ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO

Art. 1.

E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:

- a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;
- b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati;
- c) autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere;
- d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.

Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si da' annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

Art. 2.

I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformita' delle norme vigenti e si acquistano o per successione o per nuova concessione del Re Imperatore.

Art. 3.

Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivanti da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate citta'.

Il titolo di Nobile e' comune agli insigniti di ogni altro titolo.

§ II. - Dei provvedimenti nobiliari

Art. 4.

I provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.

I provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, registrati alla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica.

I provvedimenti nobiliari conferiscono diritti personali o ereditari.

Art. 5.

Oltre a tutti quegli altri che al Re Imperatore piacesse di disporre sono provvedimenti di grazia:

- a) la concessione, cioè l'atto col quale il Re Imperatore dà origine ad un titolo, predicato, qualifica nobiliare o stemma;
- b) la rinnovazione, cioè l'atto col quale il Re Imperatore fa rivivere un titolo, predicato o attributo nobiliare già esistito in una famiglia a favore di persona della stessa agnazione maschile o discendenza;
- c) la convalida, cioè l'atto col quale il Re Imperatore sana qualche lacuna o deficienza o irregolarità formale, nella dimostrazione del legittimo possesso di un titolo o attributo nobiliare;
- d) l'assenso, cioè l'atto col quale il Re Imperatore presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 41, 45 e 46 del presente Ordinamento;
- e) l'autorizzazione, cioè l'atto col quale, a norma dell'art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, il Re Imperatore consente che un cittadino italiano accetti ed usi nel Regno un titolo o altro attributo nobiliare concessogli da Capo di Potenza estera;
- f) l'abilitazione, cioè l'atto col quale il Re Imperatore abilita all'uso nel Regno di titoli o altro attributo nobiliare, concesso o riconosciuto da Capo di Potenza estera a propri sudditi residenti nel Regno, siano questi o i loro successori tuttora stranieri o divenuti in seguito cittadini italiani.

Art. 6.

Sono provvedimenti di giustizia:

- a) il riconoscimento, cioè l'atto col quale il Duce del Fascismo Capo del Governo, attesta la legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, ecc. e la devoluzione del medesimo agli aventi diritto, in base alle norme vigenti;
- b) l'autorizzazione a uno straniero di usare nel Regno titoli e attributi nobiliari italiani, legittimamente pervenutigli.

§ III. - Norme generali per la concessione, il riconoscimento e la

perdita delle distinzioni nobiliari

Art. 7.

Non si riconoscono distinzioni nobiliari, se non si possa giustificare la originaria concessione od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le invoca o le usa.

Il rescritto o qualsiasi altro atto Sovrano di concessione di un titolo, non seguito dalle altre formalità necessarie e dal rilascio del diploma nella forma consueta, non è sufficiente per il riconoscimento di quel titolo.

Art. 8.

Il diritto al riconoscimento di distinzioni nobiliari non si estingue per decorso di tempo né si acquista per lungo uso delle distinzioni nobiliari.

Art. 9.

Le distinzioni nobiliari non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà.

Art. 10.

La refuta di un titolo che non sia di Principe o di Duca, mediante rassegna di esso al Re Imperatore da parte dell'intestatario di più titoli, può essere accettata con atto Sovrano portante rinnovazione del titolo a favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, a favore di un fratello

dell'intestatario da costui designato, purché non sia il titolo di uso della famiglia e risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi. Se fra questi successibili intermedi vi fossero dei minorenni, la refuta non potrà aver luogo, prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore età, ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.

Art. 11.

La nobiltà di sangue si acquista dal giorno della nascita; la nobiltà per Grazia Sovrana dal giorno della concessione.

Art. 12.

La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.

Art. 13.

Nel caso di parto plurimo si considera, primogenito il primo venuto alla luce.

Art. 14.

Il titolo di Patrizio o quello di Nobile di una determinata Città e' ammesso a favore dei legittimi discendenti di coloro che erano iscritti nei rispettivi ceti delle città, nelle quali esisteva una nobiltà civica o decurionale.

Per le città dove esistono Libri d'Oro, o analoghi albi ufficiali aggiornati sino all'epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni, il titolo e' riconosciuto ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti.

Art. 15.

Non e' ammesso il riconoscimento di antichi ceti o corpi cittadino regionali di insigniti di titoli diversi da quelli del patriziato o della nobiltà civica o decurionale.

Art. 16.

Su domanda degli interessati, mediante decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, può essere consentito ai primogeniti, capi di famiglie, insignite di titoli ex feudali, di appoggiare il loro titolo principale al cognome oltre che al predicato feudale.

Art. 17.

Nella concessione ad ultrogeneriti di titolo uguale a quello di cui il primogenito sia già insignito, il titolo di nuova concessione deve sempre essere appoggiato al cognome preceduto dal nome del nuovo investito.

Art. 18.

Il possesso di un territorio ex feudale o di altro territorio, al quale un tempo era annesso un titolo, non conferisce al presente possessore il diritto di assumere quel titolo, né il relativo predicato, né la facoltà di chiederne la rinnovazione.

Art. 19.

Il titolo di Barone su predicato feudale dell'antico regno delle due Sicilie può con Regio decreto di convalida essere riconosciuto a colui che ove la feudalità avesse continuato a sussistere, sarebbe stato, al 7 settembre 1926-IV, l'intestatario del feudo e ai suoi discendenti a norma del presente Ordinamento, sempre che il possessore del feudo all'abolizione della feudalità avesse posseduto feudo nobile insignito di effettiva giurisdizione e d'investitura Sovrana.

Art. 20.

I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti con provvedimento di giustizia.

Essi non sono rinnovabili né passano da una in altra famiglia.

Il titolo di Conte Palatino non e' trasmissibile né rinnovabile, senza speciale disposizione del diploma di concessione, salvo i riconoscimenti legittimamente già avvenuti.

Il titolo di Conte Palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile, quando sia stato concesso ai componenti di un determinato Collegio o agli investiti pro tempore di un ufficio, o sia stato concesso da delegati del Papa o dell'Imperatore, salvi gli effetti dei riconoscimenti già avvenuti.

Art. 21.

I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia sia come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti dai Sovrani da lui creati in Italia, a cittadini italiani non sono trasmissibili né rinnovabili, se alla data della concessione, non fu costituito il prescrito maggiorasco, salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.

Art. 22.

Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi ai propri sudditi italiani da Sovrani stranieri, che regnarono in Italia prima della unificazione nazionale.

Se tali titoli furono concessi a stranieri, i cui discendenti abbiano acquistato la cittadinanza italiana per effetto dell'unificazione o in virtù di decreto di naturalizzazione, i detti titoli sono parimenti considerati titoli italiani.

Art. 23.

I titoli stranieri posseduti da antico tempo da cittadini italiani e già autorizzati o abilitati dalle competenti autorità degli antichi Stati italiani prima della unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento.

In qualunque altro caso gli interessati, per ottenere il riconoscimento di questi titoli dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale proviene il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante, o che certifichi dell'autenticità del documento di originaria concessione. Ugualmente i titoli conferiti dalla Repubblica di San Marino prima del 1860 sono autorizzati con provvedimento di giustizia.

Art. 24.

Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titolo concesso da Potenze estere, può essere autorizzato con decreto ad personam del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo.

E' in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e da quest'articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simile attestato, ma risulti che l'istante cittadino italiano o straniero residente nel Regno si trovi nellegittimo possesso del titolo.

Tale autorizzazione e' estesa agli stranieri insigniti di titoli nobiliari pontifici.

In ogni caso, non potrà essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per titoli italiani.

Art. 25.

Non e' più ammesso l'uso dei titoli di Grande di Spagna e di Magnate di Ungheria. Tuttavia, sempre che tali titoli siano stati concessi da sovrani che effettivamente regnarono in Italia e siano stati resi esecutori nel Regno, sono su richiesta degli interessati, annotati come qualifiche storiche nel Libro d'oro della nobiltà italiana.

Art. 26.

I titoli nobiliari pontifici dei quali e' ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

L'autorizzazione può essere data se i titoli sono appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purché puramente onorifici. L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti e' autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

Art. 27.

E' ammessa anche l'autorizzazione all'uso - fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi - degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone indicate all'art. 5 del R. decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, agli ecclesiastici, agli ordini religiosi e agli enti ecclesiastici in genere.

Art. 28.

In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del Motu proprio, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Città e di Comuni e quelli di antichi feudi.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per remunerare coloro che, con servizi eminenti, si siano resi benemeriti della Patria.

Art. 29.

Le famiglie o gli individui che posseggano uno stemma gentilizio o ne ottengano la concessione o il riconoscimento debbono farne uso con le ornamentazioni proprie delle loro rispettive qualità o dignità conformemente al Regolamento per la Consulta araldica del Regno.

L'emblema araldico della Basilica è riconosciuto ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione.

L'uso del cimiero in forma di corno dogale spetta ai Patrizi Veneti discendenti per linea retta maschile dai Dogi di Venezia.

Se la discendenza diretta maschile sia estinta, l'uso del corno dogale può essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatica più vicina.

Il Capo del Littorio viene innalzato dalle Provincie, dai Comuni, dagli Enti e dai privati negli stemmi di spettanza con le modalità disposte dal R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1440.

Art. 30.

È ammesso il riconoscimento di stemmi di cittadinanza a famiglie non nobili, ma di distinta civiltà, che possano provare con documenti autentici o riproduzioni di monumenti di goderne da un secolo illegittimo possesso.

Art. 31.

Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissario del Re Imperatore determina la forma di quelli di nuova concessione.

Art. 32.

Il titolo di Città può essere concesso a Comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza.

Art. 33.

Con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il parere della Consulta araldica, le persone insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, o aventi diritto a succedervi, possono esserne privati per azioni nocive agli interessi della Nazione per infedeltà verso il Re imperatore, la Patria ed il Regime, per mancanza all'onore e per fatti che in qualunque modo ne dimostrino la morale indegnità, anche se tali fatti non costituiscano reati previsti dal Codice penale o da leggi speciali, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle distinzioni nobiliari.

Alla stessa disposizione sono soggetti anche coloro che per lo scopo, incontestabilmente accertato, di eludere leggi dello Stato abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e non l'abbiano riacquistata, oppure che ne siano stati privati per effetto di leggi o di decreti Reali.

Art. 34.

Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente, i titoli nobiliari saranno riconosciuti all'immediato legittimo successore.

Se la privazione delle distinzioni nobiliari sia stata disposta per i casi previsti dal secondo comma e i figli e gli altri discendenti, immediati successibili di coloro che sono stati colpiti da quei provvedimenti, siano divenuti anche essi stranieri e non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la devoluzione di quelle distinzioni avverrà a favore del primogenito e della sua discendenza dopo che egli abbia recuperato la cittadinanza italiana.

Art. 35.

La riabilitazione di coloro che per condanne penali siano soggetti all'interdizione dai pubblici uffici non produce alcun effetto sulla decadenza dalle distinzioni nobiliari a norma dell'art. 33.

Art. 36.

Spetta alle Commissioni araldiche regionali di trasmettere al Commissario del Re Imperatore segnalazione documentata sull'uso illegittimo di titoli e di distinzioni nobiliari.

Art. 37.

Il Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte di appello trasmettera' alla Cancelleria della Consulta araldica copia della sentenza che importi condanna di persona iscritta nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana a pene e per reati che possano avere effetti sullo stato nobiliare, anche ai sensi del presente Ordinamento.

La trasmissione deve eseguirsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

§ IV. - Del trattamento e delle qualifiche nobiliari

Art. 38.

Ai titoli nobiliari non sono attribuite qualifiche o trattamenti, senza speciale concessione del Re Imperatore. In Italia il Gran Maestro del S. M. O. di Malta gode il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima.

Art. 39.

Spetta la qualifica di «Donna» alle Consorti dei perspnaggi indicati nelle categorie 1^a e 2^a dell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche secondo le disposizioni dei Regi decreti che regolano tale materia.

La suddetta qualifica si conserva per tutto lo stato vedovile.

Sono mantenute le qualifiche di «Don» e «Donna»:

- a) ai componenti delle famiglie che abbiano ottenuta speciale concessione;
- b) ai componenti delle famiglie insignite dei titoli di Principe e di Duca, e a quelli delle due famiglie marchionali romane cosi' dette di Baldacchino;
- c) ai componenti delle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della Nobilta';
- d) ai componenti delle famiglie dell'attuale Lombardia in grado di provare:

- 1) che la loro nobilta' fu riconosciuta prima del 1796 in base alle disposizioni emanate dall'Imperatrice Maria Teresa per la revisione nobiliare nelle terre della Lombardia austriaca o confermata dopo il 1814 con Sovrana Risoluzione quale era stata goduta prima del 1796;
- 2) che si trovano nelle stesse condizioni nobiliari di cui al comma I, pur non avendo avuto riconoscimento o conferma sotto il dominio austriaco.

e) ai componenti delle famiglie dei territori dell'antico Ducato di Milano al tempo del dominio spagnolo ceduti ai Re Sabaudi dal 1714 al 1748 quando nel Ducato subentro' il dominio austriaco, che siano in grado di provare il possesso della nobilta' gia' al tempo del dominio spagnolo accompagnato dall'uso del Don nei propri ascendenti diretti in linea mascolina prima del distacco dei territori predetti dal Ducato.

Tale uso deve essere attestato da atti ufficiali di Governo o del Senato di Milano, ed eventualmente da opere anteriori al 1714.

Sono mantenute ai Patrizi veneti le qualifiche di «Nobil Homo» (N.H.) e di «Nobil Donna» (N.D.).

§ V. - Statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari

Art. 40.

Le successioni dei titoli, predicati e attributi nobiliari hanno luogo a favore della agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 45.

Art. 41.

I figli naturali, ancorche' riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento e' posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento.

I figli legittimati per decreto Reale possono succedere nei titoli e predicati del padre con autorizzazione Sovrana data con Lettere Patenti di Regio Assenso, purché questi non abbia già figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio od altri successori che abbiano diritto al titolo.

Se la legittimazione interviene dopo la morte del padre, gli effetti della stessa rispetto alla successione nei titoli risalgono alla data di quella morte, purché entro un anno dalla medesima la domanda di legittimazione sia stata proposta.

Pei legittimati ai sensi dell'art. 124 del R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile, gli effetti della legittimazione rispetto alla successione nei titoli risalgono alla morte del padre, se questa e' avvenuta nel biennio anteriore all'entrata in vigore del Libro I del Codice civile (1° luglio 1939-XVII); in caso diverso, gli effetti risalgono al 1° luglio 1937-XV.

Gli interessati, nel caso previsto dal precedente capoverso, devono entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento proporre la relativa domanda.

Sono salvi i diritti dei terzi già riconosciuti con formale provvedimento.

Art. 42.

I figli adottivi non succedono nei diritti nobiliari dell'adottante.

Art. 43.

Ferma stante la disposizione dell'art. 40 i titoli, i predicati, le qualifiche o gli stemmi nobiliari concessi oltre che ai maschi anche alle femmine, spettano durante lo stato nubile alle medesime, qualunque sia la loro posizione in linea e non danno luogo a successione.

Nello stato matrimoniale esse non possono farne uso, se non applicando il titolo nobiliare al cognome di nascita preceduto dal qualificativo «nata».

Agli ultrogeniti di famiglie insignite di titoli primogeniali e' attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primo genito preceduto dal segnacaso «dei».

Quando i titoli e predicati primogeniali siano parecchi, i discendenti aggiungono dopo il segnacaso «dei» l'appellativo di quel titolo e predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione storica familiare da riconoscersi di volta in volta dalla Consulta araldica.

Art. 44.

Quando uno o più titoli o predicati nobiliari siano passati in altra famiglia, il diritto al predicato preceduto dal segnacaso «dei» spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli, nati prima del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio.

Art. 45.

I titoli e predicati, provenienti da donne, che prima del 7 settembre 1926-IV sono legalmente passati allo loro discendenza maschile, continuano a devolversi dopo gli avvenuti riconoscimenti alla stessa discendenza, secondo le norme stabilite dall'art. 40.

Tali titoli per le successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R. decreto del 5 luglio 1896, n. 314, s'intendono legalmente pervenuti alle discendenze maschili delle suindicate donne, allorché le Lettere Patenti di Regio

Assenso, prescritte nell'art. 31 del citatoregolamento siano state emesse prima del 7 settembre 1926-IV.

Se prima di tale data, le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potra' tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe Lettere Patenti di Regio Assenso, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalita', osservate le norme stabilite dall'art. 40.

Art. 46.

I titoli o i predicati che fuori del caso previsto dal secondo comma dell'art. 43, al 7 settembre 1926-IV erano gia' pervenuti in femmine ancora nubili, passano dal giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 40.

Se i titoli e i predicati sono pervenuti a donne gia' maritate al 7 settembre 1926-IV, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono, avviene nel giorno della loro morte restando senza effetto le Lettere Patenti di Regio Assenso gia' date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilita' dei titoli ai loro discendenti.

Il figlio primogenito tuttavia o in mancanza di questo la figliaprimogenita della donna i cui titoli sono passati all'agnazione maschile delle famiglie donde essi provengono, con atto Sovrano di concessione possono ottenere sul cognome un titolo di pari dignita' di quello o di uno di quelli gia' di spettanza delle donne da cui discendono, restando riservato l'uso dei predicati esclusivamente alle agnazioni maschili delle famiglie di origine delle donne stesse.

La trasmissione del detto titolo ha luogo alle norme dell'art. 40.

Art. 47.

Non e' consentito al marito di danna titolata usare maritali nomine titoli della moglie vivente o defunta.

E' tuttavia conservato tale diritto a coloro che, alla data del 7 settembre 1926-IV portavano legalmente titoli nobiliari della moglie stessa.

Essi dopo la morte della moglie possono usare il titolo principale di lei, senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 48.

Sulla domanda dell'intestatario di uno o piu' titoli puo' essere consentito, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione nei titoli, usi durante la vita dell'intestatario medesimo uno dei titoli che non sia quello di uso della famiglia.

Sono conservati i diritti degli investiti di uno o piu' titoli per anticipata successione legalmente consentita.

Art. 49.

Qualora a seguito di dichiarazione legale di' assenza, sia stata autorizzata la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, colui che nel caso di morte dell'assente sarebbe chiamato a succedergli nei titoli e attributi nobiliari, puo' ottenere di essere autorizzato ad assumere e trasmettere con decreto Reale di convalida i titoli suddetti.

Gli effetti di questa autorizzazione cessano di pieno diritto, se l'assente ritorna o ne viene comunque provata la sua esistenza.

Art. 50.

L'assunzione, l'uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi.

Quando si chieda il cambiamento o l'aggiunta di cognome che interessi lo stato nobiliare deve essere sentito il parere del Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

Non si concedono il cambiamento o le aggiunte di cognomi d'importanza storica nobiliare.

CAPITOLO II

§ 1. - Ordinamento della consulta

Art. 51.

La Consulta araldica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' chiamata a dare pareri che sono ad essa richiesti per i provvedimenti in materia nobiliare ed araldica.

Art. 52.

La Consulta araldica del Rego e' presieduta dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed e' composta di 18 consultori ed assistita dal Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico.

I consultori sono nominati con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Il Cancelliere della Consulta e' nominato con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, udito il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica.

In caso di assenza o di impedimento del Duce del Fascismo, Capo del Governo, la Consulta araldica e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal consultore piu' anziano di eta', e, se di pari anzianita' di eta', dal consultore piu' anziano di nomina.

Art. 53.

Fanno parte di diritto della Consulta araldica:

il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione;

il Presidente del Consiglio di Stato;

il Presidente della Corte dei Conti;

l'Avvocato generale dello Stato.

Gli altri quattordici consultori sono scelti come segue:

a) due Membri del Gran Consiglio del Fascismo, in rappresentanza di detto Consesso;

b) due Senatori, in rappresentanza del Senato del Regno;

c) due Consiglieri nazionali in rappresentanza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

d) quattro membri in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobilta' italiana;

e) quattro membri in rappresentanza dei Regi istituti storici italiani, delle Regie deputazioni e delle Regie societa' di storia patria.

Eccettuati i membri di diritto, tutti gli altri consultori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 54.

La Giunta permanente araldica, scelta in seno alla Consulta, e' composta di otto commissari designati dalla Consulta stessa e nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Fra essi, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, con decreto Reale, e' nominato il presidente.

Art. 55.

La Giunta permanente araldica e' chiamata a dare i suoi pareri per tutti i provvedimenti di giustizia. Il Commissario del Re Imperatore, in base a tali pareri, quando sono conformi ai suoi opinamenti, puo' senz'altro proporre i provvedimenti all'approvazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Quando invece il voto della Giunta sia difforme da quello del Commissario del Re Imperatore, sulla questione e' richiesto il parere della Consulta.

Art. 56.

Oltre il caso indicato all'articolo precedente e i casi previsti da altre disposizioni di questo Ordinamento, il voto della Consulta e' necessario quando si tratti di una determinazione di massima e puo' sempre essere richiesto su ogni altra questione dal Commissario del Re Imperatore o disposto direttamente dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

§ II. - Del commissario del Re Imperatore

Art. 57.

Il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica vigila per la regolare osservanza delle norme e dei provvedimenti in materia nobiliare ed araldica.

Egli a tal fine stabilisce le direttive allo svolgimento delle istruttorie e alla formazione delle pratiche affidate all'Ufficio araldico per la preparazione dei provvedimenti, ed al funzionamento delle Commissioni araldiche regionali.

Interviene alle adunanze della Consulta e della Giunta permanente araldica.

Sottopone al Sovrano, udito il Duce del Fascismo, Capo del Governo, tutte le proposte per provvedimenti di grazia e promuove l'attuazione di tutti i provvedimenti sia di grazia che di giustizia.

Promuove i provvedimenti per concessione o riconoscimento di stemmi o per riconoscimento di titoli nobiliari per legittima successione paterna e fraterna.

Sorveglia la esatta tenuta del Libro d'oro e degli altri libri e registri nobiliari.

Denuncia all'autorita' giudiziaria e alla competente autorita' amministrativa per l'applicazione delle sanzioni di legge l'uso illegittimo di titoli e di altre attribuzioni nobiliari.

Promuove i provvedimenti Sovrani per la privazione di tali distinzioni o per la perdita di essi nei casi previsti dalle disposizioni di questo Ordinamento.

§ III. - Del cancelliere e dell'ufficio araldico

Art. 58.

Il Cancelliere della Consulta e' il Capo dell'ufficio della Consulta araldica; e' alla dipendenza del Duce del Fascismo, Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni:

a) assiste, come segretario, alle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica, richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali;

b) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro esecuzione, previa comunicazione al Commissario del Re Imperatore per le determinazioni di competenza;

c) cura la riscossione dei diritti di Cancelleria e amministra i fondi assegnati alla Consulta;

d) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Duce del Fascismo, Capo del Governo e ne attesta la trascrizione eseguita nei libri araldici, a norma dell'art. 31 del Regolamento per la Consulta araldica;

e) rilascia, previa istanza degli interessati, col visto del Commissario del Re Imperatore, certificati sulle iscrizioni di titoli, predicati nobiliari e stemmi esistenti nel Libro d'oro e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, e, parimenti col visto del Commissario del Re Imperatore, rilascia copia dei decreti Reali, delle Regie Lettere Patenti e dei decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo e autentica le copie dei documenti originali richiesti in restituzione dagli interessati;

f) provvede alla iscrizione nei Libri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, su domanda degli interessati debitamente documentata, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone già legalmente iscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti;

g) cura la compilazione, sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore del Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, dell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana e dei supplementi.

Art. 59.

Il personale di concetto e di ordine dell'Ufficio della Consulta araldica è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso è posto alla diretta dipendenza del Cancelliere, capo dell'ufficio.

§ IV - Delle RR. Commissioni araldiche

Art. 60.

Le Regie Commissioni araldiche, istituite per dare pareri e notizie sulla materia nobiliare riguardante la storia e la legislazione locale, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Conunissario del Re Imperatore nonché per le segnalazioni di cui all'art. 36 sono le seguenti:

Commissione araldica Piemontese, con sede in Torino;

Commissione araldica Ligure, con sede in Genova;

Commissione araldica Lombarda, con sede in Milano;

Commissione araldica Veneta, con sede in Venezia;

Commissione araldica Trentina, con sede in Trento;

Commissione araldica per l'Istria, con sede in Trieste;

Commissione araldica Parmense, con sede in Parma;

Commissione araldica Modenese, con sede in Modena;

Commissione araldica Romagnola, con sede in Bologna;

Commissione araldica Toscana, con sede in Firenze;

Commissione araldica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, con sede in Roma;

Commissione araldica Napolitana, con sede in Napoli;

Commissione araldica Siciliana, con sede in Palermo;

Commissione araldica Sarda, con sede in Cagliari.

Esse hanno sede negli Archivi di Stato e corrispondono soltanto con il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica del Regno.

Art 61.

Le Regie Commissioni araldiche sono presiedute dal Primo Presidente della Corte di appello o dal Presidente del Tribunale, secondo che nelle rispettive sedi esista una Corte di appello o un Tribunale.

Esse sono composte di sette membri, oltre il presidente. Ad essi possono aggiungersi altri membri, non oltre il numero di due, per le due rappresentanze sotto elencate, a richiesta del Commissario del Re Imperatore.

Fa parte di diritto il Soprintendente o Direttore dell'archivio di Stato, in qualità di vice-presidente.

Gli altri membri sono scelti:

a) due, in rappresentanza degli Istituti ed Archivi storici locali;

b) quattro, in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana, per il patriziato locale.

I membri delle dette Regie Commissioni araldiche sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Re Imperatore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

§ V. - Registri e libri nobiliari

Art. 62.

I Libri araldici, conservati dalla Cancelleria della Consulta e redatti sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore sono i seguenti:

- 1) Libro d'oro della nobiltà italiana;
- 2) Libro araldico dei titolati stranieri;
- 3) Libro araldico degli stemmi di Cittadinanza;
- 4) Libro araldico degli Enti morali;
- 5) Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Art. 63.

Nel Libro d'oro si iscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione, l'autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari.

Dalla iscrizione deve risultare: il paese di origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e attributi nobiliari e qualifiche storiche con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, la descrizione dello stemma e la parte di genealogia che fu documentata.

Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia, già iscritta nel Libro d'oro e nell'Elenco ufficiale, è sufficiente la produzione di copia integrale dei relativi atti di stato civile per i titoli primogeniali

Per i titoli non primogeniali si provvede con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

I collaterali degli iscritti, già debitamente riconosciuti nei titoli di spettanza, per avere il diritto di aggiungere i loro nomi nella pagina della genealogia nel Libro d'oro della propria famiglia debbono produrre, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, il consenso scritto di colui che procura' per primo la regolare ricognizione e iscrizione della famiglia; in caso contrario, si farà luogo alla iscrizione in altra pagina del Libro d'oro.

Le tabelle per la iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana saranno compilate dall'Ufficio araldico e firmate dal Commissario del Re Imperatore.

Art. 64.

Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel Libro dei titolati stranieri.

In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel

legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o autorizzati nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciute o autorizzato possesso di titoli italiani o stranieri.

Art. 65.

Nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza si provvede alla iscrizione delle famiglie dei cittadini che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi di cui all'art. 30.

Il detto Libro contiene la descrizione dello stemma e degli ornamenti, le indicazioni della concessione o del riconoscimento e dei relativi decreti.

Art. 66.

Nel Libro araldico degli Enti morali sono descritti gli stemmi, i gonfalon, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti provincie, comuni, società e altri Enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti.

Art. 67.

Nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sono annotati i cognomi e i nomi, per ordine alfabetico, di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari.

CAPITOLO III DELLE DOMANDE

Art. 68.

Se le domande di provvedimenti involgono manifestamente interessi di terzi l'Ufficio araldico, in seguito a richiesta del Commissario del Re imperatore, invita coloro che le hanno presentate a notificarle, entro il termine di sessanta giorni, agli interessati, e costoro, entro il termine anche di sessanta giorni dalla notificazione, possono presentare all'Ufficio stesso le loro osservazioni, le loro istanze e le loro opposizioni.

Indipendentemente da ogni atto di notificazione per l'eventuale intervento di terzi nell'esame delle domande, ogni persona legittimamente interessata che abbia notizia di istanze presentate all'Ufficio araldico può produrre le sue osservazioni, le sue richieste e le sue opposizioni.

Art. 69.

Se i provvedimenti promossi dalle istanze o dalle deduzioni degli altri interessati dipendono da una questione che riguardi lo stato di determinate persone o diano luogo ad incidenti di falso in rapporto a determinati documenti, il Commissario del Re Imperatore per tramite dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a promuovere, entro un termine non minore di sessanta giorni, la decisione della questione in via giudiziaria.

Nel caso in cui il giudizio non sia promosso nel termine prefisso, l'Ufficio procede senz'altro all'esame delle istanze e delle opposizioni, per le determinazioni occorrenti.

L'esame della validità dei documenti non sarà rinviato all'autorità giudiziaria, quando si tratti di accertare semplicemente se i documenti stessi debbano essere ritenuti apocriefi per prova di esclusivo carattere diplomatico e storico.

Art. 70.

Indipendentemente dalle azioni giudiziarie competenti agli interessati per eventuali rivendicazioni di titoli o di altri attributi nobiliari o per ogni dichiarazione di diritti che si ritengono lesi da provvedimenti in materia nobiliare, tali provvedimenti possono essere impugnati anche per motivi di merito, con ricorsi al Re Imperatore, nel termine di novanta giorni della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Sui detti ricorsi si provvede, previo parere della Consulta, con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Agli interessati compete altresì la facoltà di ricorrere per revocazione contro i provvedimenti nobiliari quando essi risultino fondati su documenti falsi o quando siano recuperati documenti decisivi, che provino di essere i provvedimenti stessi viziati da errori di fatto.

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, gli ulteriori reclami da parte di coloro in confronto dei quali furono emanati i provvedimenti sono considerati come semplice denuncia, ed in seguito ad essa o anche di propria iniziativa, è riservata al Commissario del Re Imperatore, udita la Consulta araldica e sentito il Duce del Fascismo, Capo del Governo, la facoltà di annullare i provvedimenti stessi quando ne riconosca la illegittimità.

Art. 72.

Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l'autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti nobiliari in confronto di terze persone o del Reo Governo, se l'interessato non dà la prova di aver notificato l'atto di citazione in primo e secondo grado o il ricorso in Cassazione all'ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia avvocatura dello Stato.

Art. 73.

Quando le sentenze dell'autorità giudiziaria siano passate in cosa giudicata, anche in confronto con l'Ufficio araldico, sarà, secondo i casi, o provveduto alla annotazione dei diritti da esse riconosciuti nei libri e nei registri nobiliari ed agli atti consequenziali, o promosso il riesame dei provvedimenti già dati, per le volte che occorre, ne siano revocate o modificate le disposizioni.

Art. 74.

Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d'Italia, regolavano l'ordine delle successioni riguardo ai titoli e attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni del presente Ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà a Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Ufficio cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

Normativa araldica

Regio Decreto del 7 giugno 1943, n. 652

Del presente provvedimento si riportano solo gli articoli aventi tuttora una grande rilevanza. La parte omessa è da considerare non più operante a seguito del disposto della XIV disposizione transitoria della Costituzione in base al quale i titoli nobiliari non vengono più riconosciuti.

Art. 1.

Le domande per i diversi provvedimenti devono essere presentate, formulate e corredate come appresso:

§ I

Per provvedimenti inerenti

a-e) ... omissis;

f) a stemmi e gonfaloni comunali:

- 1) istanza a firma del Podestà (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 2) verbale podestarile, con la dichiarazione motivata della assunzione dello stemma e del gonfalone;
- 3) cenno storico giustificativo dello stemma prescelto o documenti probatori del legittimo possesso;
- 4) bozzetto colorato dello stemma e del gonfalone accompagnato dalla relativa descrizione araldica e con autenticità del Podestà;
- 5) vaglia postale (per deposito preventivo), intestato al cassiere della Consulta araldica.

Nelle concessioni di nuovi stemmi e gonfaloni occorrerà aggiungere la domanda in carta libera a S.M. il Re Imperatore.

- 1) istanza (in carta semplice), a firma del Podestà, a S.M. il Re Imperatore;
- 2) istanza (in carta da bollo competente), a firma, del Podestà, al Duce del Fascismo, Capo del Governo;
- 3) verbale podestarile, con la relazione motivata giustificativa dei requisiti voluti dall'art. 32 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, per conseguire il titolo di Città;

4) vaglia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Art. 5.

Gli stemmi ed i gonfalon storici delle Province e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissariato del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bollette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della società.

Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata "Provincia di ..." "Comune di ..." "Società di ...".

La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Art. 6.

I marchi di fabbrica nei quali sia figurato uno stemma, per quanto autorizzati e depositati, non valgono a provare l'uso dello stemma figurato come insegna gentilizia.

È vietato usare marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.

È vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezzi di stemmi riferentisi allo Stato, ai Comuni, alle Province e ad Enti morali diversi.

È inoltre vietato usare nei marchi di fabbrica dell'emblema nazionale del Fascio Littorio, comunque raffigurato

Art. 34.

Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse a cittadini italiani ed a cittadini della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Province, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini della Città del Vaticano, dei prescritti documenti.

Art. 35.

Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'art. precedente per gli Ordini Equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro.

Art. 56.

Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal Regio decreto 11 aprile 1929 VII, n. 504.

I Regi Governi delle Colonie hanno un loro proprio stemma che è cimato dalla corona romana antica che è formata da un cerchio d'oro liscio sormontato da dodici punte radiate d'oro (sette visibili).

Art. 57.

Le Province, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato ma di quell'arma o simbolo del quale o avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Ordinamento araldico.

Art. 66.

Nel Libro araldico degli Enti morali sono descritti gli stemmi, i gonfaloni, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti province, comuni, società e altri Enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti.

Art. 95.

La corona della Provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.

Art. 96.

La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art. 97.

La corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero.

Art. 109.

I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo".

Gli Stemmi/Emblemi della Nazione Italia dal Regno alla Repubblica



Il presente stemma fu già del regno di Sardegna dall'anno 1848, divenendo poi il primo stemma del Regno d'Italia, in uso dal 17 marzo 1861 al 4 maggio 1870.



Stemma del Regno d'Italia dal 4 maggio 1870 al 27 novembre 1890



Stemmi del Regno d'Italia dal 27 novembre 1890 all'11 aprile 1929 e dal 26 ottobre 1944 al 18 giugno 1946. Dopo la nascita della Repubblica Italiana, continua ad essere usato come arma dinastica.



Stemmi del Regno d'Italia dall'11 aprile 1929 al 20 ottobre 1944



Emblema della repubblica italiana in uso dal maggio 1948, ponendo fine all'utilizzo dello stemmi del Regno d'Italia di Casa Savoia.

Dopo un lungo percorso creativo di circa ventiquattro mesi, due concorsi pubblici, entrambi vinti da

Paolo Paschetto (Paolo Paschetto –Torre Pellice TO 12 febbraio 1885 – Torre Pellice 9 marzo 1963 – è stato un pittore,decoratore, incisore e illustratore italiano e lo si dice appartenente alla Massoneria), a cui risulta parteciparono cinquecento cittadini, comprendenti dilettanti e artisti che presentarono ottocento bozzetti. Finalmente il 5 maggio 1948, la repubblica Italiana ebbe il suo stemma/emblema. Il tutto iniziò nell'ottobre dell'anno 1946, quando il Governo De Gasperi istituì una apposita Commissione presieduta da Ivanoe Bonomi. Dopo non pochi contrasti, all'interno dell'Assemblea Costituente, venne approvato nella seduta del 31 gennaio 1948, e il Presidente della Repubblica Italiana, all'epoca Enrico De Nicola firma il decreto legislativo n. 535, consegnando all'Italia il suo stemma/emblema/simbolo.

Lo stemma/emblema della repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale. Il ramo di quercia che chiude a destra lo stemma/emblema, incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Associate rappresentano, o meglio, esprimono le specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo e la tradizione e la forza di un popolo antico,



Stemma in uso tra il 1927 e il 1929

Lo stemma della Casa Savoia con affianco quello del PNF venne utilizzato per identificare il regno d'Italia durante il periodo dal 27 marzo 1927 all'11 aprile 1929, anno in cui Mussolini decise di affiancare allo stemma dei Savoia due fasci littori laterali.



note atto

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 651

Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano. (043U0651) (GU n.170 del 24-7-1943 - Suppl. Ordinario)La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 101 (in G.U. 17/07/ 1967 n. 177)

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente provvedimento nei limiti in cui ad esso si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui esso sottopone il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.

aggiornamenti all'atto

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 651

Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano. (043U0651) (GU n.170 del 24-7-1943 - Suppl. Ordinario)

Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in SO n.162, relativo alla G.U. 28/09/2000, n.227)

ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 31.

ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 32.

Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147)

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196 relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196 relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato il Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651, *Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano* e il successivo Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'Ordinamento Militare*, ha abrogato il Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652, Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, entrambi entrati in vigore il 25 luglio 1943, di conseguenza, la Consulta Araldica è stata formalmente soppressa.

Le funzioni relative all'Araldica Civile e degli altri Enti Pubblici sono, nell'Italia repubblicana, competenza dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011

Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri

in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica

e semplificazione del linguaggio normativo

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2011, n.25- Suppl. Ordinario n. 26)-----

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante

«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e

successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, lettera d), e 28;

Visto l'articolo 3 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2003;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento volto all'aggiornamento del linguaggio in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica, di esclusiva competenza dell'Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e le regole araldiche già contenute nel regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, che vengono semplificate, attualizzando la relativa procedura istruttoria;

Sentito il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Finalità e competenza in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica 1. Il presente decreto è volto ad aggiornare il linguaggio utilizzato per l'autorizzazione all'uso nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie e per l'istruttoria relativa all'araldica pubblica, nonché a semplificare le regole procedurali dell'attività posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio onorificenze e araldica. 2. L'attività in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica resta di esclusiva competenza dell'Ufficio di cui al comma 1.

Art. 2

Soggetti interessati alla concessione di emblemi araldici 1. Sono destinatari delle disposizioni di

cui al presente decreto: le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolate, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.

Art. 3

Domanda di concessione di emblemi araldici 1. La domanda per la concessione di emblemi araldici deve essere presentata, nel rispetto delle formalità di seguito indicate, a firma del Presidente della regione, della provincia, del Sindaco, del Presidente o responsabile apicale delle comunità montane, delle comunità isolate, dei consorzi, delle unioni di comuni, del rappresentante legale degli enti, dei vertici di Forza armata o del Corpo di cui all'articolo 2. 2. La domanda, in carta libera, è diretta al Presidente della Repubblica. 3. Identica domanda, in carta da bollo, è diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. La domanda deve contenere la richiesta di concessione degli emblemi araldici. Alla domanda vanno allegati: a) copia dell'atto deliberante con il quale l'ente richiedente stabilisce gli emblemi oggetto di concessione; b) marca da bollo di Euro 14,62; c) cenni corografici dell'ente richiedente; d) bozzetti degli emblemi araldici richiesti e relative blasonature.

Art. 4

Disposizioni particolari 1. Gli stemmi ed i gonfalon storici delle province e dei comuni non possono essere modificati. 2. L'Ufficio onorificenze e araldica determina l'assetto araldico degli emblemi. 3. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo nella forma, dimensioni e caratteristiche descritte all'articolo 5, comma 4. 4. Il procedimento di concessione degli emblemi araldici si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. L'Ufficio onorificenze e araldica, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica, utilizza il vocabolario tecnico araldico di cui all'allegato A del presente decreto. 6. I disegni miniati delle insegne, che sono parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica, sono visti dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Il decreto del Presidente della Repubblica di concessione di stemmi, gonfalon, bandiere e sigilli è debitamente trascritto nel Libro araldico degli Enti territoriali e giuridici conservato presso l'Archivio centrale dello Stato e registrato presso l'Ufficio onorificenze e araldica. 8. È vietato usare marchi di fabbrica che riproducono stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso. 9. È vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezzi di stemmi riferiti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni o agli enti di cui all'articolo 2. 10. È vietato per le regioni, province, comuni e per gli enti di cui all'articolo 2 servirsi dell'emblema dello Stato, potendo fare esclusivo uso dello stemma del quale hanno ottenuta regolare concessione. 11. I motti devono essere scritti su liste bifide e svolazzanti dello stesso colore del campo dello scudo, con lettere maiuscole romane, collocate sotto la punta dello scudo.

Art. 5

Caratteristiche tecniche degli emblemi 1. Lo scudo obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi è quello sannitico moderno, indicato graficamente al presente comma. Lo scudo sannitico moderno deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza: 2. Le province, i comuni insigniti del titolo di città ed i comuni dovranno collocare sopra lo

stemma la corona a ciascuno spettante, come di seguito descritta: a) provincia: cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori: b) comune insignito del titolo di città: corona turrita, formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero: c) comune: corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero: 3. Gli enti di cui all'articolo 2, diversi da provincia, comune insignito del titolo di città e comune, possono fregiare il proprio stemma con corone speciali di cui è studiata di volta in volta la realizzazione a cura dell' Ufficio onorificenze e araldica. 4. Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma. Il drappo è sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell'ente. Il gonfalone ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) dell'ente medesimo. La cravatta frangiata deve consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali. Le parti metalliche del gonfalone devono essere: argentate per gli stemmi del comune, d'oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città. Analogamente i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale devono essere d'argento per gli stemmi del comune, d'oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città.

Art. 6

Onorificenze pontificie 1. Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro sono concesse a cittadini italiani con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta autorizzazione a cura dell' Ufficio onorificenze e araldica, previo invio da parte dell'interessato alla Prefettura di competenza dei documenti indicati nell'articolo 7.

Art. 7

Adempimenti in materia di onorificenze pontificie 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione a fregiarsi nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie di cui all'articolo 6, l'interessato deve effettuare apposita domanda sottoscritta, in carta da bollo, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) copia conforme del diploma di nomina; b) certificati di nascita e di cittadinanza italiana del richiedente.

Art. 8

Disposizione di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e annesso allegato A, continuano ad applicarsi le regole della tradizione e prassi araldica. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

Araldica, normativa

Emblemi Araldici

(d.P.C.M 28 gennaio 2011)

In conformità al d.P.C.M 28 gennaio 2011 gli enti, territoriali e giuridici, che intendano conseguire ufficialmente emblemi araldici, debbono rivolgersi al settore “araldica pubblica” nell’ambito del Servizio onorificenze e araldica.

L'odierno ordinamento riconosce valore solamente agli emblemi araldici (stemmi, gonfaloni e bandiere e sigilli) delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità isolate, dei consorzi, delle unioni di comuni, degli enti con personalità giuridica, delle banche, delle fondazioni, delle università, delle società, delle associazioni, delle Forze armate ed dei Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.

La concessione di essi, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'istruttoria è curata dal Servizio che garantisce la congruità, la correttezza araldica e l'omogeneità dei criteri e della simbologia su tutto il territorio nazionale.

Autorizzazioni all'uso delle onorificenze straniere

(art. 7 Legge 3 marzo 1951, n. 178);

artt. 6 e 7 d.P.C.M 28 gennaio 2011)

Per quanto concerne l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro, l'autorizzazione viene concessa a cittadini italiani con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta autorizzazione a cura del Servizio onorificenze e araldica, previo invio da parte dell'interessato alla Prefettura della documentazione prevista (artt. 6 e 7 del dpcm del 28/01/2011)

A seguito della avvenuta autorizzazione, il richiedente riceverà, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo di residenza, un attestato in cui è trascritto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione.

Decorazioni non soggette ad autorizzazione

La croce Pro Ecclesia et Pontifice e la Palma del Pellegrino, elargite dalla Santa Sede, non avendo un profilo strettamente cavalleresco, devono essere considerate quali distintivi d’onore, e in quanto tali il loro uso non necessita di alcuna autorizzazione.

Non ha bisogno di autorizzazioni neanche l'uso di onorificenze elargite dal Sovrano Militare Ordine di Malta, in quanto questi ha profilo internazionale e come dice l’appellativo, sovrano (art. 7 della legge 3 marzo 1951, n.178) .

Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

Caratteristiche tecniche degli emblemi araldici

Le caratteristiche tecniche degli emblemi sono dettate dall'art. 5 del dpcm 28.01.2011.

Elementi dello stemma di un Ente:

Lo stemma è costituito da uno scudo e, nel caso di province e di comuni insigniti del titolo di città, e di comuni, da una corona collocata al di sopra dello scudo stesso. Oltre ad essere elemento di completezza dell'emblema, la corona indica con la sua forma il grado di appartenenza dell'Ente.

Lo SCUDO: forma e misure

Lo scudo obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi degli Enti destinatari di un provvedimento formale è quello detto “sannitico moderno”; cioè uno scudo rettangolare con gli angoli inferiori arrotondati. Tale scudo deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza.



CORONA: tipi

Provincia

La corona utilizzata per le Province è costituita da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.



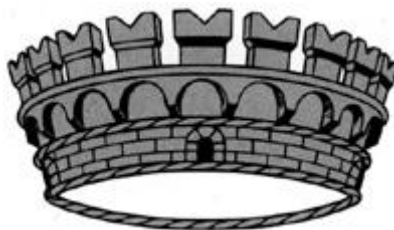
Città

I Comuni insigniti del titolo di città utilizzano una corona turrita, formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.



Comune

I Comuni invece devono utilizzare una corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero.



Gli enti diversi da quelli territoriali possono fregiare il proprio stemma con corone speciali di cui l'Ufficio onorificenze e araldica, di volta in volta, cura la realizzazione.

GONFALONE

Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90x180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma.

Il drappo è sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell'ente.

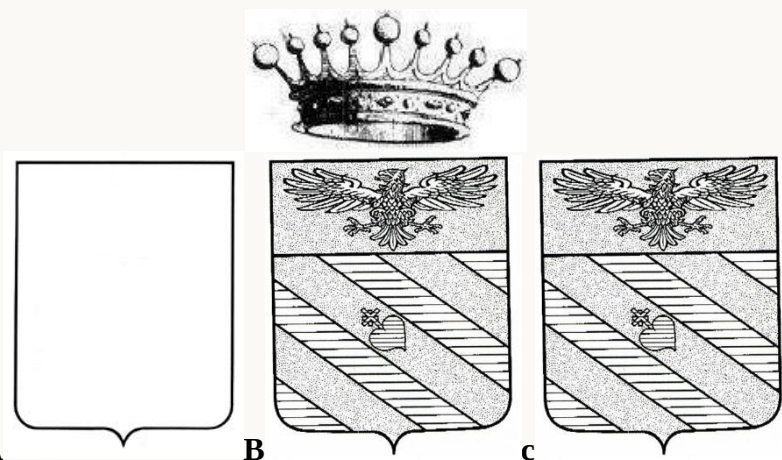
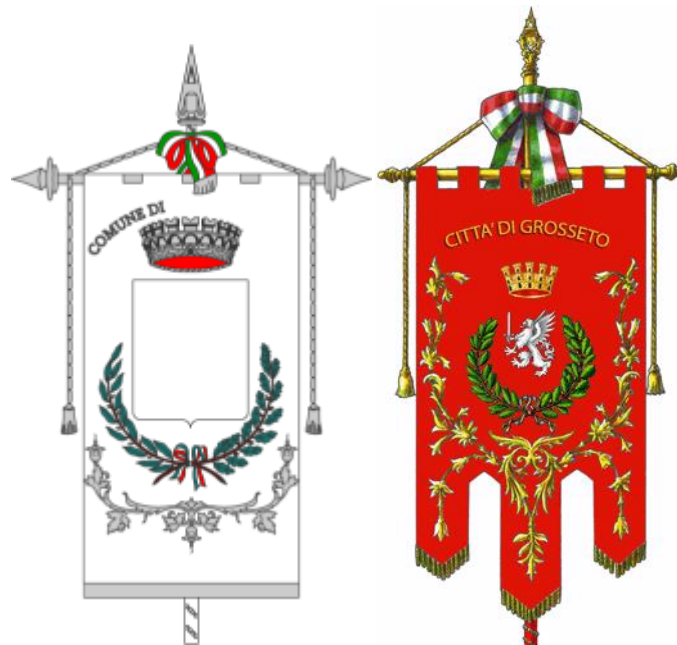
Il gonfalone ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) dell'ente medesimo. La cravatta frangiata deve consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Per prassi invalsa le parti metalliche, così come i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale

del gonfalone devono essere:

argentate per gli stemmi del comune, d'oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città.

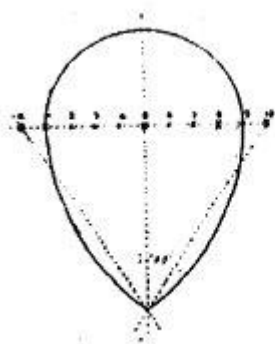
I motti devono essere scritti su liste bifide e svolazzanti dello stesso colore del campo dello scudo, con lettere maiuscole romane, collocate sotto la punta dello scudo.



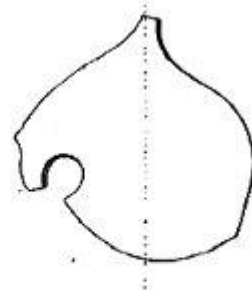
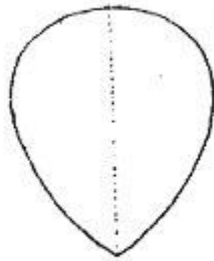
A) Scudo Sannitico – B) Scudo colori araldici– C) Stemma colori araldici famiglia Santi presente nell'Annuario della Nobiltà Italiana

SCUDO/STEMMA/ARME

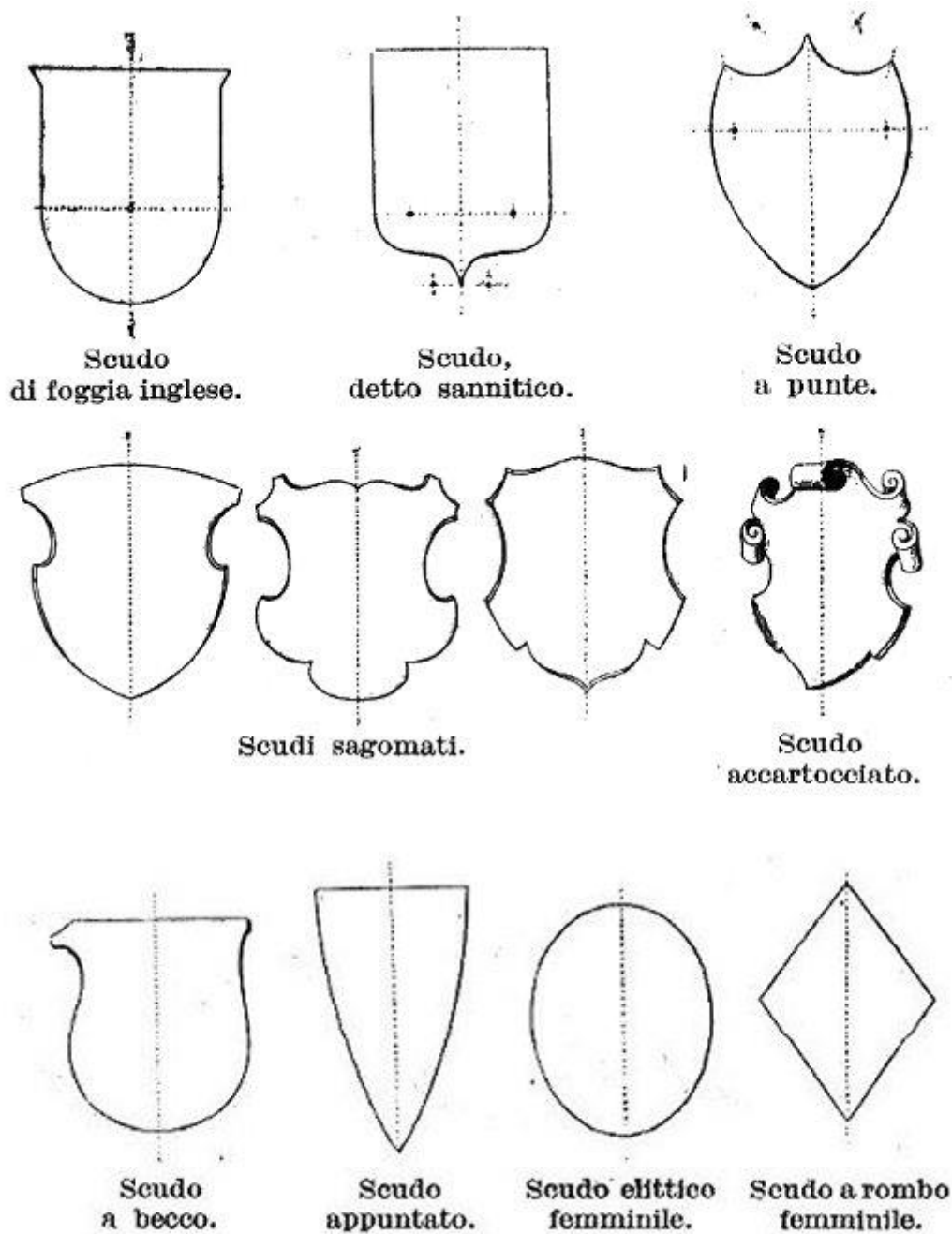
Lo Scudo era il principale pezzo dell'armatura del Cavaliere, perchè portava le sue divise e ne significava le imprese con linguaggio simbolico che formò il blasone. L'uso degli scudi in guerra è antichissimo. Inoltre vi era una particolarità venivano creati anche Cavaliere di Scudo che erano quelli che avevano ricevuto l'ordine della Cavalleria, armati, con lo scudo sul braccio e la barbuta in testa. D'ordinario si facevano nel campo di battaglia. In seguito si chiamarono Stemmi gli Scudi cinti di corona, e finalmente il vocabolo fu preso per estensione a significare le Arme gentilizie, anche se il Crollanza lo sconsiglia di usarlo in quest'ultimo senso, ma molti altri araldisti lo ritengono giusto così. Dicesi Arma il complesso di tutte le figure, emblemi, pezze, smalti, ornamenti, contrasegni d'onore che servono a far conoscere la nobiltà di una famiglia o a distinguere una nazione, una provincia, una città, una corporazione ecc., e tal nome fu preso dalle armature su cui anticamente effigiar si solevan.



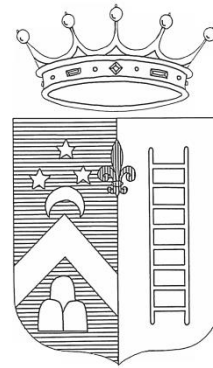
Scudi femminili ovati.



Scudo di torneo
a tacca.



Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza, o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso con le ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità. Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e, per le donne, quello ovato. Sono tollerate le altre foggie di scudi, riservando la forma romboidale alle armi femminili. Nelle concessioni si escluderanno le foggie arcaiche e di torneo, inclinate, a tacca, a testa di cavallo, ecc.

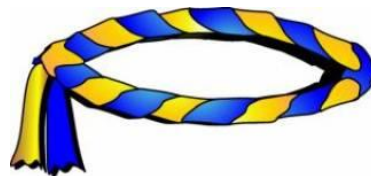


Arme della famiglia Santi con Supporti; Arme della Famiglia Druda, in questo caso senza Supporti. presenti nell'Annuario della Nobiltà Italiana

SUPPORTI (Fr. Supports, Soutiens, Tenants)

Si chiamano Supporti le figure poste ai lati dello scudo che sembrano sostenerlo, in qualche caso sostengono la corona o l'elmo. Molti araldisti distinguono tre tipi di supporti: i TENENTI, o figure umane, i SUPPORTI, propriamente detti, o animali, e i SOSTEGNI o alberi, fusti, colonne, fregi ed altre cose inanimate. Altri araldisti tipo il Palliot non fa distinzione fra i TENENTI e i SUPPORTI come uomini o animali; ma dice che i SUPPORTI sono sempre in numero di due, mentre uno solo dicesi TENENTE. Ma queste distinzioni (scrive G.Crollanza) non hanno alcun carattere scientifico. I TENENTI furono detti da alcuni araldisti anche Atlanti e Telamoni.

I **MOTTI** si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.



CERCINE /BURLETTO

Vocabolo derivato dal basso latino Borrellus, collare, fune. Rotolo di nastri ripieno di borra e intrecciato dei colori dello scudo, e si poneva sulla sommità dell'elmo onde ammortizzare i colpi che i Cavalieri potevano subire da altri guerrieri sulla testa, ed anche per ornamento e per nascondere la parte dei Lambrecchini o Svolazzi che erano attaccati all'elmo. E' detto anche CERCINE . Nelle Armi non si blasona, se non quando è di colori diversi dai Lambrecchini o Lambrequini, il che è caso rarissimo.



Svolazzo.

LAMBRECCHINI/LAMBREQUINI/SVOLAZZI

Sono pezzi di drappo frastagliato a fogliami attaccati all'elmo e pendenti intorno allo scudo. Questo vocabolo viene dal latino lemnisci, ossia nastri volanti con i quali erano legate le corone antiche. Svolazzi (Fr. Volets), sinonimo di Lambrequini, s'intende però più particolarmente per lambrequini frastagliati minutamente. Comparvero sugli stemmi nel XIV° secolo, le tipologie variano a seconda della forma.



Cimiero.

CIMIERO

Il Cimiero è la parte più elevata dell'elmo, ed in araldica è l'ornamento del timbro come il timbro lo è dello scudo. Molti araldisti fanno risalire l'origine dei Cimieri nell'arme al secolo XIII°, ma l'antichità di esso è delle più remote. Possono essere rappresentati da figure fantastiche, compresi gli angeli, gli dei, corpi umani, animali ecc. I francesi e gli italiani usavano più volentieri le corone senza gli elmi; ma in molte famiglie veniva usato anche il Cimiero. Il Cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo, per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.



Nobile dei Conti.

CORONE/ELMO

Le famiglie nobili e patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo. Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più

grande, appoggiata al lembo superiore dello scudo e contornante l'elmo, ed un'altra, più piccola, sostenuta dall'elmo stesso. La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale; la minore, quella del titolo più elevato della famiglia.



Elmo (celata, con liste sul coppo).



Elmo rabescato.



Elmo a becco di passero.



Elmo di profilo.



Elmo di tre quarti.



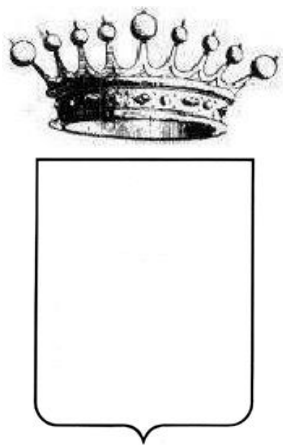
Elmi a cancelli.



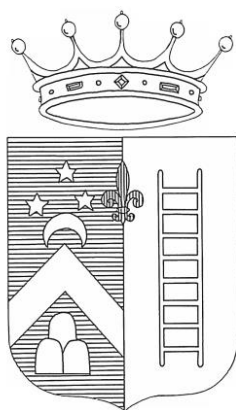
Elmo di cittadinanza (visiera a mantice).

Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica. Gli elmi indicano la dignità a seconda degli smalti che li coprono e secondo la loro posizione, in inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera. La superficie brunita o rabescata, le bordature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei candidati nella visiera non danno indizi di dignità. Gli elmi sono di acciaio, dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza. Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati con la gorgeretta fregiata di collana e medaglia, con la ventaglia chiusa e la bavaglia aperta. Si possono

collocare o di pieno profilo o di tre quarti a destra. Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati da quello centrale (se esiste) di fronte. Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono di acciaio brunito, Senza collana, con la visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.



Stemma Sannitico con Corona



Stemma con Corona della Nobile Famiglia Druda



Corona di Principe.

La corona normale di Principe è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque visibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).



Corone di Principe.

Sono tollerate le corone di Principe che non hanno i fioroni alternati da perle, o che sono bottonati di una perla, o che hanno le perle sostenute da punte, o che sono chiuse col velluto del manto a guisa di tocco sormontato o no da una crocetta d'oro, o da un fiocco d'oro fatto a pennello.



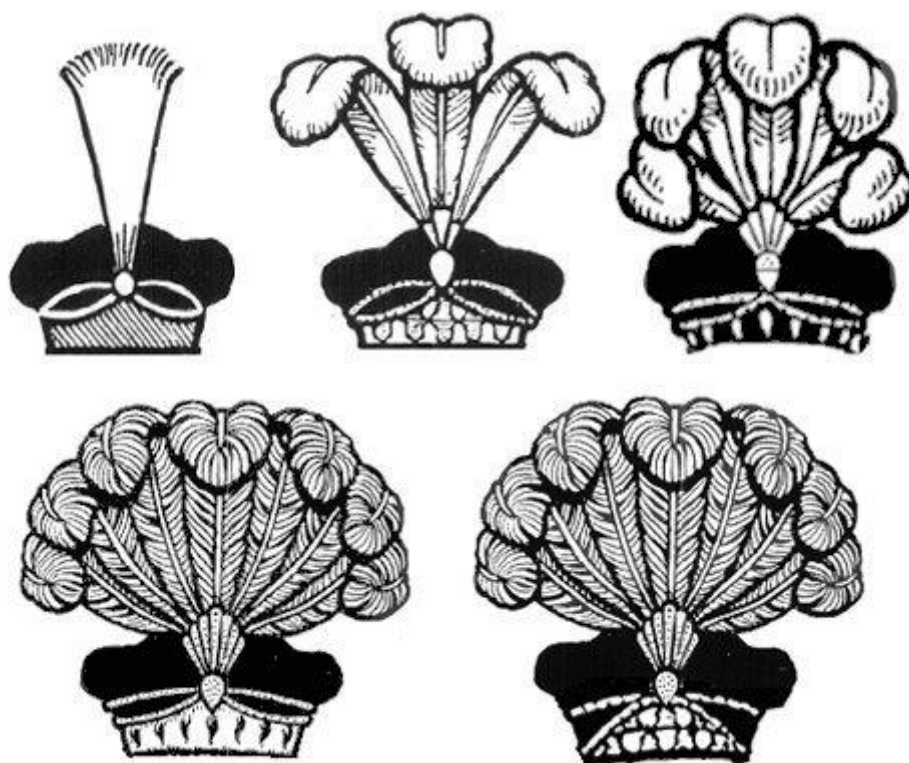
Le famiglie decorate del titolo di Principe del S. Romano Impero possono portare lo speciale berrettone di questa dignità.



La corona normale di Duca è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.



Sono tollerate le corone di Duca coi fioroni bottonati da una perla e chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.



Tocchi usati per i Cavalieri, Baroni e Conti di creazione napoleonica Tocchi usati per i Duchi e Principi di creazione napoleonica



Corona Marchionale.

La corona normale di Marchese è cimata da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenuti da punte ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).

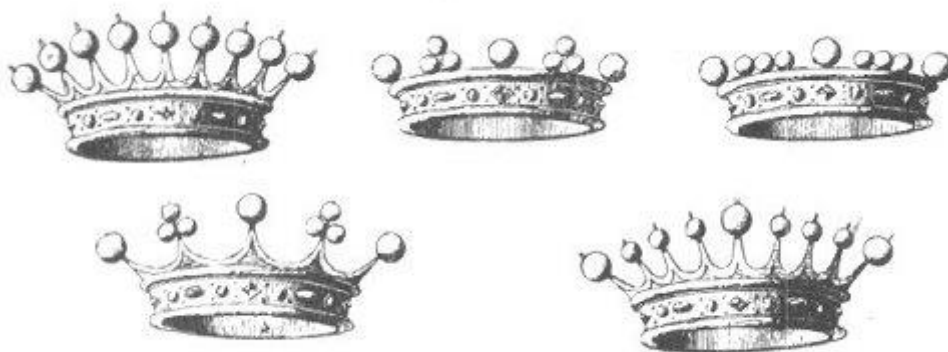


Sono tollerate le corone di Marchese coi gruppi di perle sostenute da punte o colle perle disposte tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona o sopraaltrettante punte.



Corona Comitale.

La corona normale di Conte è cimata da sedici perle (nove visibili).



Corone Comitali.

Sono tollerate le corone di Conte con le perle sostenute da punte o cimate da quattro grosse perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordinate a piramide o collocate una accanto all'altra e sostenute dal cerchio o d'altrettante punte.

Ai Conti Palatini viene attribuita una Corona comitale speciale, che è a tre perle alzate ed a sei ribassate.



Corona di Barone.

La corona normale di Barone ha il cerchio accollato da un filo di perle, con sei giri in banda (tre visibili).

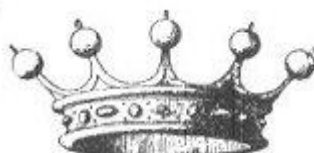


Corone di Barone.

Sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili), oppure, omissa il tortiglio con la cimatura di dodici perle (sette visibili), o collocate sul margine del cerchio, o sostenute da altrettante punte.



Corona di Nobile.



Corone di Nobile.

La corona normale di Nobile è cimata da otto perle (cinque visibili). È tollerata la corona di Nobile colle perle sorrette da altrettante punte.



Corona di Cavaliere ereditario.

La Corona normale di Cavaliere Ereditario è cimata da quattro perle (tre visibili).



Corone Viscontili.

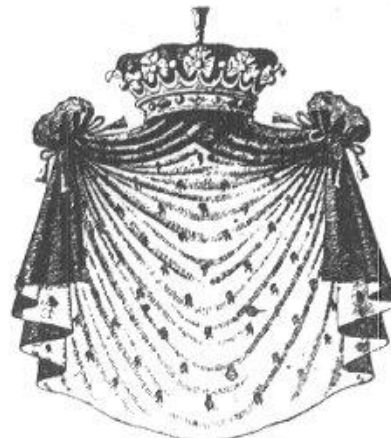
La corona normale di Visconte è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altrettante punte ed alternata da quattro punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili), oppure da due punte di oro.



La corona normale di Patrizio è cimata da otto perle (cinque visibili) alternate da otto fioroni abbassati sul cerchio (cinque visibili). I Patrizi Veneti possono fregiare il loro stemma di una corona patriziale, speciale, formata da un cerchio d'oro, gemmato e contornato sostenente otto fioroni stilizzati (tre e due mezzi visibili) alternati da altrettante perle (quattro visibili). Le famiglie nobili e patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo



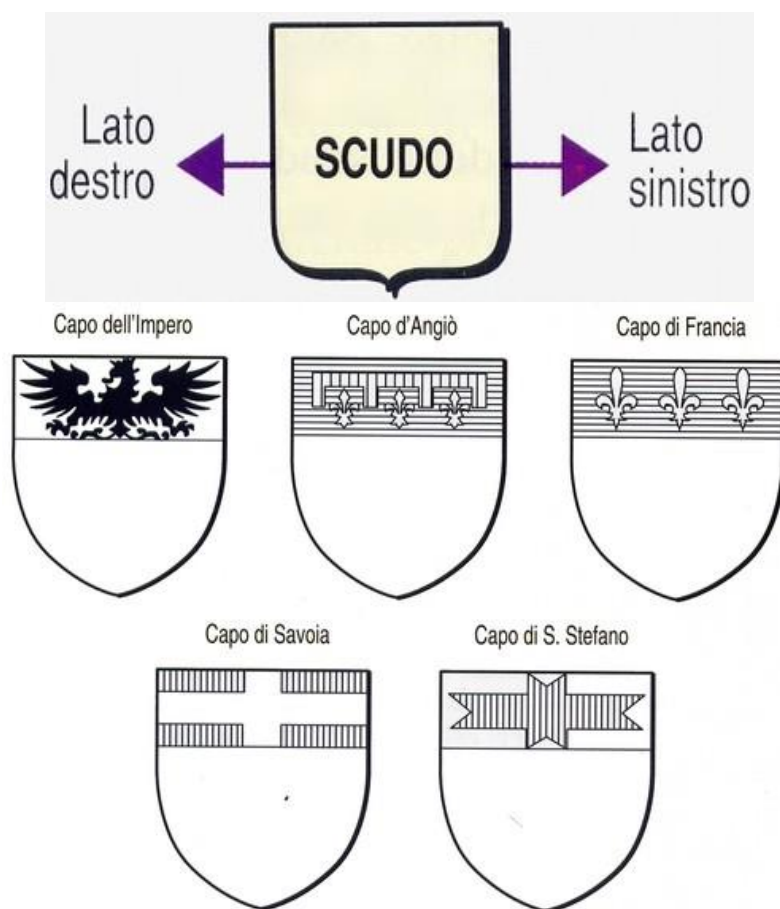
Manto movente dall'elmo.



Manto movente dalla Corona.

Il manto, come distintivo ereditario, è annesso ai titoli di Principe e di Duca. All'infuori di questi titolati, non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantelletti d'arme divisati colle figure o pezzi dello scudo. Il manto per i Principi e i Duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricamo, bordature e frange. Si colloca movente o dall'elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d'oro.

ALCUNI CAPI ARALDICI



METALLI, COLORI, FODERATURE

Oro



Argento



Azzurro



Rosso



Verde



Porpora



Nero



Arancio



Ermellino



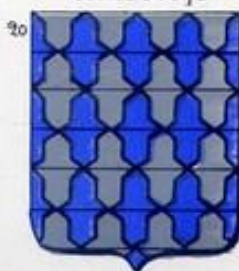
Contrermellino



Vajo



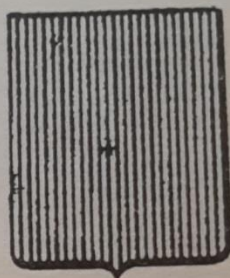
Controvajo



COME LEGGERE I COLORI DELLO STEMMMA



AZZURRO



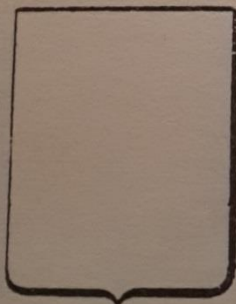
ROSSO



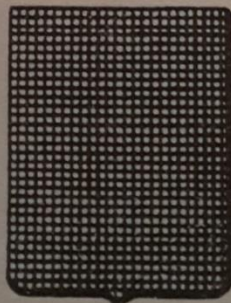
PORPORA



VERDE



ARGENTO

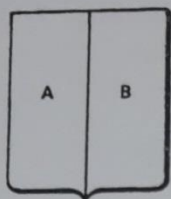


NERO

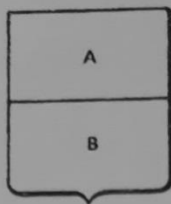


ORO

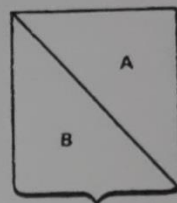
COME LEGGERE LE PARTIZIONI DELLO STEMM



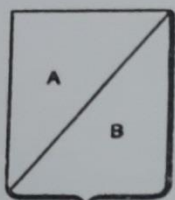
PARTITO



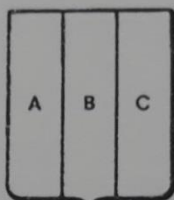
SPACCATO



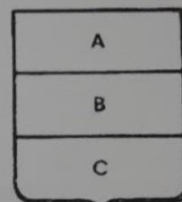
TRINCIATO



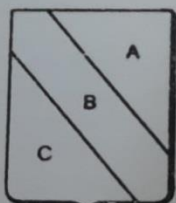
TAGLIATO



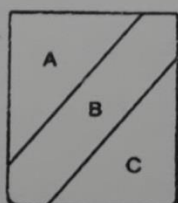
**PATERZATO
IN FASCIA**



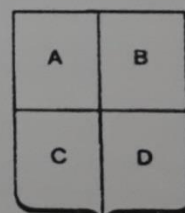
**INTERZATO
IN FASCIA**



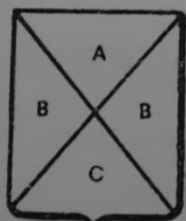
**INTERZATO
IN BANDA**



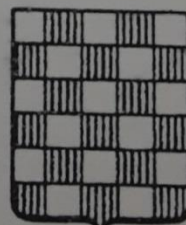
**INTERZATO
IN SBARRA**



INQUARTATO



**INQUARTATO IN CROCE
DI S. ANDREA**



SCACCATO

Abbreviazioni e segni

A. I. t. = Aureo libro dei titolati della Repubblica Veneta.
ant. = ascrizione anteriore.
ascr. = ascritto, ascrizione.
B. P. = breve pontificio.
C St. = Cenni Storici.
Conc., Concess. = concessione, concessionario.
D. M. = decreto ministeriale.
D. R. = decreto reale.
Decr. = decreto.
Dim. = dimora.
Dipl. = diploma.
Disc. = discendente.
Duc. Ven. = ducale veneta.
F. C. = fasti capitolini.
F. P. R. = famiglia principesca romana.
I. = iscritto.
Imp. Austr. = impero austriaco.
Inv. = investito, investitura.
iscr. = iscritto, iscrizione.
L. d'oro nap. = libro d'oro napoletano.
m. = maschi.
mf. = maschi e femmine.
mpr. = maschi primogeniti.
n. = nato, nata.
N. U. N. D. = nobiluomo, nobildonna.
on. = onorario.

orig. = origine.
pers. = personale.
Pred. = predicato.
R. Rescr. = reale rescritto.
Reg. Feud. = registro delle famiglie che possedettero feudi per oltre 200 anni.
Reg. Malta = registro delle famiglie ricevute per giustizia nell'Ordine di Malta.
Reg. P. Ch. = registri delle Piazze dichiarate chiuse.
Reinv. = reinvestito, reinvestitura.
Ric., Ricon. = riconoscimento, riconosciuto.
Rinn., Rinnov. = rinnovazione.
s. n. = successione napoletana.
S. R. I. = sacro romano impero.
s. s. = successione siciliana.
Sen. Ven. = senato veneto.
term. = terminazione.
tf. = titolo feudale.
u. a. = ultimo ascritto.
u. iscr. = ultimo iscritto.
u. inv. = ultimo investito.
Ult. poss. = ultimo possessore.
U. r., u. r. = ultimo riconosciuto.
v. = vedi.
 * = famiglia iscritta nel libro d'oro della nobiltà italiana.
 † = morto, morta.

L. 3 marzo 1951, n. 178 (1)

Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (2) (3) .

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

1. È istituito l'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemeritenze verso la Nazione.

2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri (4) .

Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati (5) .

[Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere] (6) .

(4) Comma così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9, L. 7 agosto 2015, n. 124.

(5) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9, L. 7 agosto 2015, n. 124.

(6) Comma abrogato dal n. 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9, L. 7 agosto 2015, n. 124.

2-bis. 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri. 2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine (7) .

(7) Articolo inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, L. 7 agosto 2015, n. 124.

3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemeritenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'ordine (8) .

(8) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine (9) .

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6 (10) .

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

(9) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 9, L. 7 agosto 2015, n. 124.

(10) Tale statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.

5. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

6. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine (11) .

(11) Tale statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.

7. I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (12) .

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (13) .

Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

(13) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974.

8. Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (14) .

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (15) .

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

(14) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(15) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

9. L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (16). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

(16) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.

10. Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge (17) .

(17) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

EINAUDI De Gasperi – Sforza – Piccioni – Pella

Visto: Il Guardasigilli

Piccioni

D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458 (1)

Norme per l'attuazione della L. 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1952, n. 115.

1. Le onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» possono essere conferite a cittadini italiani e a stranieri.

2. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa (2) .

(2) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 30 settembre 2004, n. 253 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2004, n. 240).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi.

Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica (3) .

(3) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2-bis, L. 3 marzo 1951, n. 178, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, L. 7 agosto 2015, n. 124, le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal presente articolo sono devolute al Consiglio dell'Ordine.

6. I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine.

Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.

7. Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.

La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge.

8. Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsigliano il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perché esso abbia ulteriore corso.

9. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia già avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.

10. Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità.

Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione.

Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.

11. Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone la annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.

12. Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

13. Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'Ordine copia della sentenza.

14. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto (4) .

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173 (Gazz. Uff. 17 maggio 2001, n. 113).

15. Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952.

16. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato (5)(previsto dall'articolo 14)

A

La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce) è costituita da:

1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane AL MERITO DELLA REPUBBLICA; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore PATRIAE UNITATI, in quella inferiore CIVIUM LIBERTATI. La croce va appesa ad

una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è verde bandiera con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'Ordine;

2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.

Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.

Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1^a classe per le Signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.

B

La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) è costituita da:

1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1^a classe; essa va portata al collo appesa ad un nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A);

2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A).

La decorazione di 2 a classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

C

La decorazione di 3a classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2 a classe.

Per le Signore, la decorazione di 3 a classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

D

La decorazione di 4 a classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3a classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

La decorazione di 4a classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

E

La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

La decorazione di 5a classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

(5) Allegato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173 (Gazz. Uff. 17 maggio 2001, n. 113). L'art. 2 dello stesso decreto ha disposto che l'uso delle insegne dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conformi al modello di cui al presente allegato è consentito senza alcuna limitazione.

D.P.R. 31 ottobre 1952 Approvazione dello Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1952, 277

È approvato lo Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", composto di numero ventidue articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

Art. 1 L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Art. 2 Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.

Art. 3 Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana" sono stabilite nei seguenti gradi: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce. La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.

Art. 4 Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quello di Cavaliere. Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore. Per i primi sei anni è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 5 Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due comma dell'articolo precedente.

Art. 6 I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza. Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione nell'albo dell'Ordine. Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.

Art. 7 Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme di attuazione, quelle concesse in occasione della cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri, possono avvenire in qualunque data.

Art. 8 Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello Statuto, sul numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite, sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.

Art. 9 Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero di Consiglieri non inferiore a cinque.

Art. 10 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono valide con l'intervento della metà dei Consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11 La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.

Art. 12 Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 13 I membri della Giunta restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 14 Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre membri compreso il Cancelliere.

Art. 15 Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari sui quali la Giunta è chiamata a pronunciarsi. Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per iscritto.

Art. 16 Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta, non possono essere riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del parere stesso e purché la persona proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Art. 17 La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sono conformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime il giudizio sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle questioni di massima. Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri nuovi elementi di giudizio.

Art. 18 Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti "Al Merito della Repubblica Italiana", suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonché alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale. Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato al decorato.

Art. 19 Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di rettifica. In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il rilascio del diploma nonché la comunicazione all'interessato.

Art. 20 Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.

Art. 21 Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 22 Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali. La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124. (art. 9)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Giovedì, 13 agosto 2015

Art. 9. Disposizioni concernenti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;

3) il quarto comma è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2 -bis . — 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;

c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

Certificazioni di Genealogia, Arma Gentilizia e Nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d'Armi di Spagna

S.E. Don Vicente de Cadenas y Vicent apparteneva ad una famiglia nobile spagnola; nato a Madrid il 29 aprile 1915 ed ivi morto il 21 dicembre 2005, figlio di Don Francisco de Cadenas y Gaztañaga e di Donna Vicenta Vicent y Nogues. Esercitò la professione di Cronista de Armas (ultimo del Regno di Spagna) e contemporaneamente quella di giornalista. I suoi certificati sono approvati dal Ministero della Giustizia e sono accettati come legalmente validi, e vengono inviati in originale all'interessato che ne ha fatto richiesta. L'articolo quarto della Legge 13 aprile 1951 recita: "Compete ai Cronisti d'Armi la spedizione delle certificazioni di Nobiltà, Genealogia e Scudi d'Armi. Le certificazioni dei Cronisti d'Armi aventi autorizzazione all'uso saranno valide solo se vistate dal Ministero di Giustizia. Inoltre i Cronisti d'Armi saranno personalmente responsabili delle certificazioni spedite nell'esercizio del loro carico". Purtroppo la figura di Cronista de Armas del Regno di Spagna non è più prevista, e con la morte dell'Excmo Sr Don Vicente de Cadenas y Vicent, non esiste più la possibilità di ottenere nuove certificazioni in base alla legge 13 aprile 1951, pubblicata sul B.O.E. del 3 maggio 1951 num. 123. Indiscussa è però l'opera meritoria di Vicente de Cadenas Y Vicent che ha tutelato l'araldica anche in Italia permettendo a famiglie storiche di avere certificato il loro stemma, non più autorizzabile in Italia dal 1 gennaio 1948. Le certificazioni rilasciate agli italiani, nei cinquantatreanni di esercizio di Don Vicente, non credo che superano le trecento, forse meno, ma in Italia è stata creata nell'anno 1990 l'Associazione dei Possessori di Certificazione di Genealogia, Nobiltà ed Arma rilasciate dal Corpo dei Re d'Armi di Spagna.



Arme delle famiglie Santi e Druda certificate da Don Vicent de Cadenas y Vicent Cronista Rey de Armas del Regno di Spagna



Ministerio de Justicia
Subsecretaría

Area de Asuntos de Gracia

San Bernardo, 45 - 28015 Madrid - Teléfono (91) 390 12 07

MARIA DEL CARMEN LORENTE CRA, Jefe del Area de Asuntos de Gracia,

C E R T I F I C A : Que consultados los archivos de este Departamento, consta como Cronista Rey de Armas, reconocido por este Ministerio, en consecuencia al Decreto de 13 de abril de 1951, D. Vicente de Cadenas y vicent y, como tal, autorizado a extender las Certificaciones previstas en el mismo con la legitimación de su firma y autorización de este Ministerio.

Y para que conste, a instancia del interesado, firmo la presente en Madrid, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres.

G O B I E R N O D E L A N A C I O N

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 13 de abril de 1951 por el que se regulan las funciones de los Cronistas de Armas.

Los tradicionalmente llamados Cronistas Reyes de Armas han venido, tanto por costumbre como por Ley, desempeñando, entre otras funciones, las de expedir certificaciones de armas, genealogías y nobleza. Estas funciones fueron reguladas por la Real Orden de diecisiete de noviembre de mil

setecientos cuarenta y siete (Novísima Recopilación, Libro XI, Título XXVII, Ley primera), y posteriormente por el Real Decreto de veintinueve de julio de mil novecientos quince.

El aumento de peticiones de rehabilitación y sucesión a partir de mil novecientos cuarenta y ocho, como consecuencia del restablecimiento de la legislación nobiliaria, suspendida desde mil novecientos treinta y uno hasta dicha fecha, ha motivado, que personas sin Título de aptitud desempeñen las funciones encomendadas a los referidos Cronistas.

A fin de dotar de suficientes garantías la delicada misión de estos profesionales, actualizar sus funciones y proteger adecuadamente los intereses de los que a ellos acuden, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero.--El Título de Cronista de Armas se obtendrá previo examen de aptitud entre Licenciados en Derecho o Filosofía y Letras, mayores de veintiún años. La Convocatoria se hará por Orden, en la que figurarán las condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Artículo segundo.—El examen se verificará ante un Tribunal presidido por el Subsecretario de Justicia y constituido, en concepto de Vocales, por un Académico de. .número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ud Notario del Ilustre Colegio de Madrid, un funcionario del Cuerpo de Archivos, un Cronista de Armas en ejercicio y el Letrado Jefe de la Sección de Títulos del Ministerio, que, con voz y voto, desempeñará las funciones de Secretario. Los Vocales que figuran en los dos primeros lugares serán propuestos, respectivamente, por la Real Academia de la Historia y por el Ministerio de Educación Nacional, y todos, designados por Orden ministerial.

Artículo tercero.—El nombramiento se hará por Orden ministerial, y previo pago de los derechos correspondientes les será expedido un Título por el Ministerio de Justicia, sin el cual no podrán ejercer sus funciones.

Artículo cuarto.—Compete a los Cronistas de Armas la expedición de certificaciones de nobleza, genealogía y escudos de armas. Las certificaciones de los Cronistas de Armas con autorización para el uso sólo tendrán validez con el visto bueno del Ministerio de Justicia. Los Cronistas de Armas serán personalmente responsables de las certificaciones que expidan en el ejercicio de sus cargos.

Artículo quinto.—Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar cuantas disposiciones aclaratorias y complementarias requiera la ejecución del presente Decreto.

Disposición transitoria

Los actuales Cronistas de Armas presentarán dentro del plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este Decreto, sus respectivos Albalá o nombramientos en el Ministerio de Justicia, para la correspondiente anotación, constancia de antigüedad y toma de razón, sin cuyo requisito quedarán dichos Títulos sin validez alguna.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNÁNDEZ-CUESTA

Y MERELO.

Pubblicato ufficialmente il 3 mayo 1951 B. O. del E.—

Núm. 123

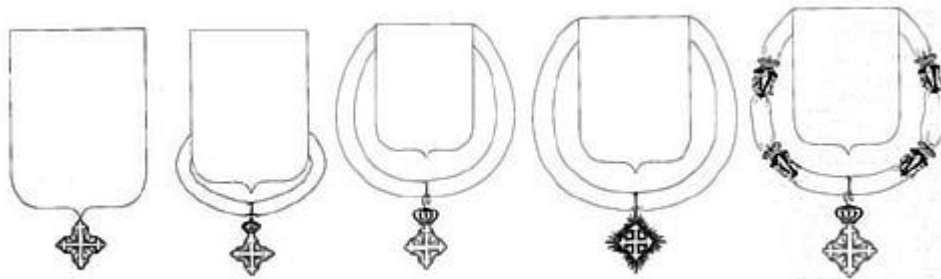
DECORAZIONI ORDINI CAVALLERESCHI DA POSIZIONARE NELL'ARME DI FAMIGLIA

Nella parte inferiore di alcuni stemmi o dietro lo scudo, a volte, vengono poste le Croci di un Ordine o di alcuni Ordini di appartenenza. Le Decorazioni di Ordini Cavallereschi, dalle varie espressioni istituzionali, possono essere posizionate nello stemma di famiglia in modo corretto, esempi:

Onorificenze e Decorazioni Conferite da Casa Savoia, da poter posizionare nello Stemma di Famiglia

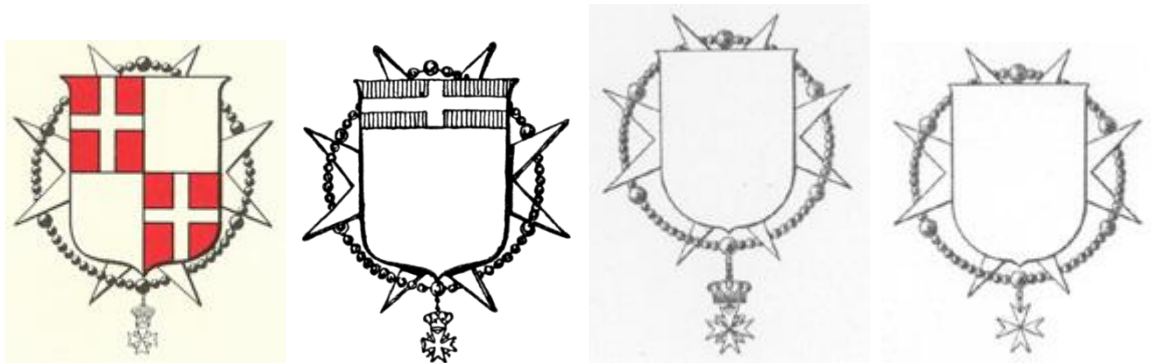


Ordine della Santissima Annunziata

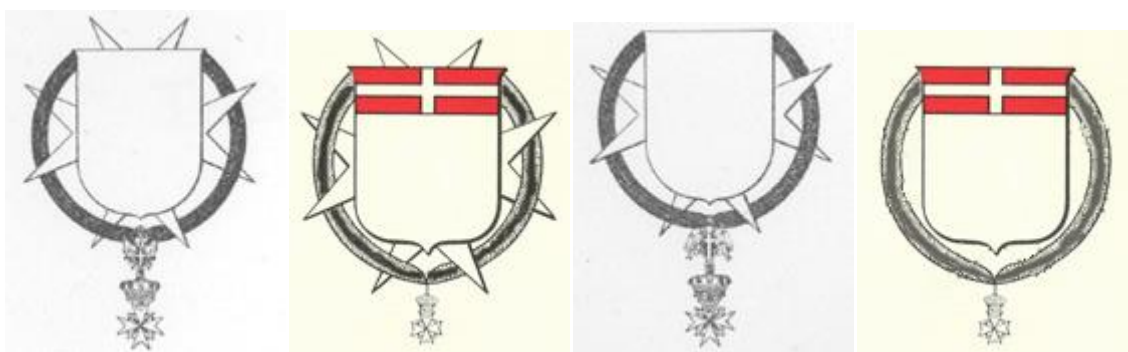


Esempi della posizione corretta delle Croci di Cavaliere, Cavaliere Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro su stemma di famiglia

Onorificenze e Decorazioni Conferite dallo S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta - Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, detti poi anche di Rodi e di Malta) da poter posizionare nel proprio Stemma di Famiglia.



Gran Maestro (S.M.O.M.) - Venerando Balì Cavaliere di Gran croce di Giustizia Professo di voti solenni - Cavaliere di Giustizia Professo voti solenni - Cappellani Conventuali Professi voti solenni religiosi



Cavaliere di Giustizia Professo voti semplici - Balì Cavaliere di Gran Croce di Onore e Devozione con Croce di Professione ad Honorem – Donato di Giustizia (Antiquato) – Balì Cavaliere di Gran Croce di Onore e Devozione

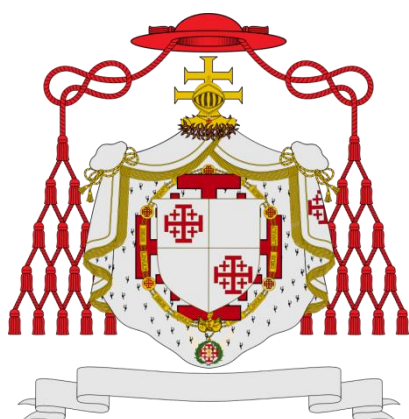


Cavaliere/Dama di Onore e Devozione - Cavaliere/Dama di Gran Croce di Grazia Magistrale - Cavaliere/Dama di Grazia Magistrale - Donato di Devozione di I° Classe

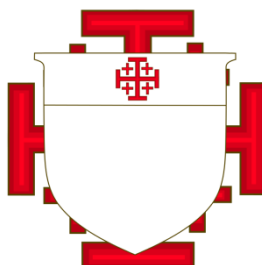


Donato di Devozione di II° Classe (obsoleto) - Donato di Devozione di III° Classe (obsoleto)

Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (OESSG) rappresentazione araldica degli stemmi dei membri dell'Ordine da posizionare sullo Stemma di Famiglia



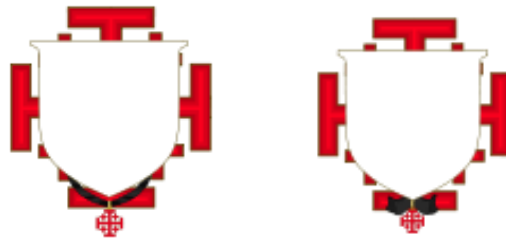
Cardinale Gran Maestro dell'Ordine



Patriarca Gran Priore e Assessore



Cavalieri/Dame di Collare, Luogotenenti, membri del Gran Magistero e Gran Priori - Cavaliere di Collare - Cavaliere di Gran Croce - Grand'Ufficiale o Cavaliere Commendatore con Placca



Cavaliere Commendatore - Cavaliere



In questo Stemma si notano, nella parte inferiore, le Croci di alcuni Ordini: compare quella dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dello S.M.O.M. e del Costantiniano.

Rappresentazione di alcune Croci degli Ordini Cavallereschi





S.M.O.M. Sovrano militare Ordine di Malta - Ordine Equestre Santo Sepolcro Gerusalemme –
Ordine San Lazzaro – Ordine Militare San Benedetto d’Avis - Ordine Militare Alcantara



Ordine di Calatrava - Ordine Santiago/San Giacomo - Ordine Teutonico - Ordine del Cristo -
Ordine Portaspada



Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Ordine Reale di San Michele dell’Ala –
Ordine di Montesa – Ordine di Santo Stefano Papa e Martire – Ordine di San Maurizio



Ordine Templare - Ordine di S. Giacomo d’Altopascio Frati Ospitalieri di S.Jacopo o del Tau -
Ordine di San Tommaso

Bibliografia

Internet Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Internet – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze (Governo Italiano – Ufficio Onorificenze e Araldica – presidenza.governo.it)

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 652 Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 651

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011

Internet – Wikipedia – it wikipedia. Org –

G. di Crollalanza “Enciclopedia Araldica – Cavalleresca”

C. A. Von Volborth “Usi Regole e Stili in Araldica”

B. B. Heim “L’Araldica nella Chiesa Cattolica”



L'ARALDICA NELLA CHIESA CATTOLICA

L'Ecc.mo Arcivescovo Bruno Bernard Heim (Olten, 5 marzo 1911 – Olten, 18 marzo 2003) è stato un arcivescovo cattolico svizzero, araldista ufficiale del Vaticano, uno dei massimi esperti della materia. Un punto di riferimento imprescindibile per la conoscenza della scienza araldica, così come era ed è applicata nell'ambito della Chiesa cattolica. Mons. Heim riteneva che grazie ai suoi colori vivaci, al suo potere di suggestione e al ricco patrimonio di simboli che ha accumulato la nobile arte dell'araldica, nel corso dei secoli, ha suscitato in molti un fascino profondo e misterioso. Eppure sono pochi coloro che hanno familiarità con le sue regole, il suo stile caratteristico e il suo linguaggio particolare, perchè il possesso di queste conoscenze presuppone anni di studio e di attenta osservazione. Per quanto riguarda l'araldica resta una materia esoterica per il livello di conoscenza che ne hanno i più. Inoltre gli specialisti della disciplina furono sempre poco propensi a divulgare il loro sapere, e nonostante l'abbondanza di raccolte di stemmi che attirano l'attenzione di molti, tuttavia gran parte della letteratura araldica contiene troppe generalizzazioni non giustificate

e affermazioni senza fondamento. E allora parafrasando le parole di Mons. Bruno Bernard Heim, di sentire sempre più viva la coscienza di rendere un servizio alla Chiesa attraverso l'antica e sempre affascinante arte dei simboli. Proviamo a descriverla l'araldica ecclesiastica, che è quella particolare branca dell'araldica che si occupa degli stemmi degli ecclesiastici, in particolar modo di quelli appartenenti alla chiesa cattolica. Tali stemmi presentano, oltre a uno scudo personale, numerosi e costanti ornamenti connessi ad una singola dignità ecclesiastica. Tutto ciò circoscritto alla legge e alle usanze dell'araldica ecclesiastica, relativamente, soltanto, agli emblemi araldici del clero. Infatti "produce" stemmi che non solo denotano persone di condizione ecclesiastica, ma anche il rango del suo possessore, oltre i fattori dottrinali, liturgici e canonici. Questa arte araldica fa uso di ornamenti e di insegne, soprattutto di copricapi, allo stesso modo in cui l'araldica secolare impiega elmi e corone come simboli di dignità.



Stemma dell'Ecc.mo Arcivescovo Bruno Bernard Heim

Contrassegno di Dignità o Distinzione di Dignità

Si tratta di insegne che rappresentano una funzione o il distintivo di appartenenza. Nello specifico il contrassegno o distinzione di dignità sono costituite da alcuni ornamenti araldici, collocati all'esterno dello scudo e connessi alla carica o alla posizione ricoperta aventi, rispetto allo scudo, diverse posizioni: "sopra lo scudo, ai lati dello scudo, intorno allo scudo, in palo vale a dire posizionato in verticale dietro lo scudo, accollanti lo scudo, ossia che sporgono dietro di questo.

Ornamenti Araldici

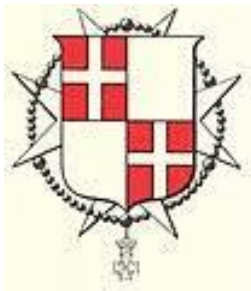
Gli ornamenti o oggetti ornamentali, i quali permettono all'araldica di evidenziare la costruzione delle distinzioni delle singole dignità sono rappresentate da: tiare, chiavi, croci, cappelli, fiocchi, ed altri ornamenti, di cui riportiamo, di seguito, i più importanti:

Chiavi Decussate: una d'oro a destra, orientata verso l'alto, sta a significare il potere che si estende fino al cielo, e l'altra d'argento a sinistra che guarda verso l'alto, indica il potere sopra tutti i fedeli sulla terra. con le impugnature rivolte verso il basso, spesso legate da un nastro rosso come segno dell'unione dei due poteri. Si pongono dietro o sopra lo scudo papale. Le chiavi, nell'araldica ecclesiastica, appaiono da sole nel XIII secolo sui vessilli, sui sigilli e sulle monete della Chiesa, poi negli scudi e accanto agli stemmi dei pontefici e finalmente, disposte a croce di sant'Andrea ma solo nel secolo successivo, saranno poste in decusse.

Corone: attualmente non sono più utilizzate, ma nel passato indicavano le sedi ecclesiastiche detentrici di un titolo nobiliare o ai capitoli canonicali che possedevano il titolo di conte o barone per i loro membri.

Croce: posta in palo dietro lo scudo, può essere semplice ovvero ad una traversa per i vescovi o doppia a due traverse per i cardinali, i patriarchi ed arcivescovi. La croce che figura in palo dietro allo scudo ecclesiastico, ricorda la croce astile ad una traversa, che già dal V secolo, precedeva il Papa e successivamente anche i suoi legati. Nel 1215, il papa Innocenzo III conferì il privilegio di farsi precedere dalla croce astile, anche ai patriarchi, ma solo in assenza del papa o di un ambasciatore pontificio; Clemente V (1305 - 1314) estese tale prerogativa anche agli arcivescovi. I vescovi, invece, non ottennero mai l'autorizzazione di farsi precedere dalla croce astile, ma, nel tempo, posero la croce semplice, o ad una sola traversa, come ornamento araldico, accollata dietro il loro scudo.

Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.)



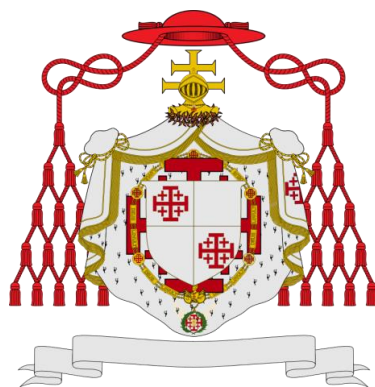
Gran Maestro dell'Ordine di Malta



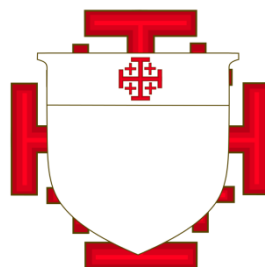
Stemma Cardinale del Sovrano Militare Ordine di Malta

Croce dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme:





Cardinale Gran Maestro dell'Ordine

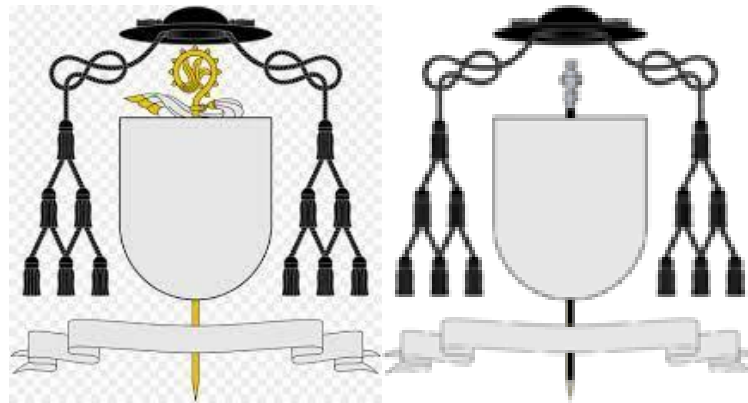


Patriarca Gran priore Assessore

Mazza priorale: usata negli stemmi dei prevosti, priori, maestri di coro e dei primi cantori. É usato dai religiosi che non hanno diritto ad altri ornamenti, come le badesse, a cui è unito il rosario. Consiste di un pastorale, dritto d'argento, che alla sommità termina con un pomo, un fiordaliso o una chiesa. Detta anche Ferula era un bastone portato dai partecipanti all'antico culto dei misteri dionisiaci. La ferula era chiamata anche tirso: un lungo bastone, avvolto con edera e pampini, con alla cima una pigna che era portato da Dioniso e dai suoi seguaci nella celebrazione dei misteri.

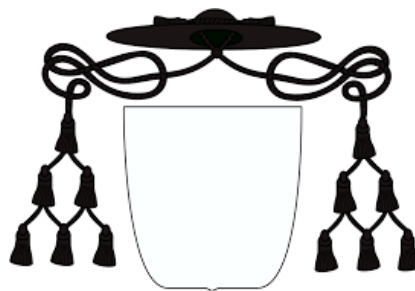


A seconda dei privilegi storicamente legati al titolo parrocchiale o plebano, il prevosto può anche essere mitriato se ha diritto ad indossare la mitria bianca bassa durante le celebrazioni liturgiche solenni. Un altro privilegio di molti prevosti era quello di portare la Ferula o Mazza Priorale.



Stemma Prevosto Mitrato

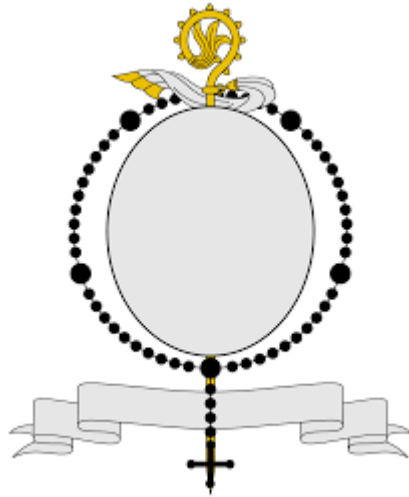
Stemma di Prevosto a Capo di una Pieve



Stemma di Prevosto non Mitrato

L'Arma di un Prevosto si compone di Cappello Prelatizio nero con sei nappe nere pendenti 1+2+3 per ogni fianco dello scudo. Se trattasi di Prevosto Mitrato, dietro lo scudo è posto un pastorale velato con ricciolo rivolto verso sinistra. Diversamente se il Prevosto non è mitrato il pastorale viene sostituito da una Ferula o Mazza Priorale, naturalmente se posto a capo di una pieve (effettiva o storica). A livello araldico l'arma resta invariata rispetto a quella del Prevosto Mitrato. Se l'incarico è onorifico, lo scudo del Prevosto non Mitrato non riporta aste (pastorale o mazza priorale), ma l'arma resta invariata.

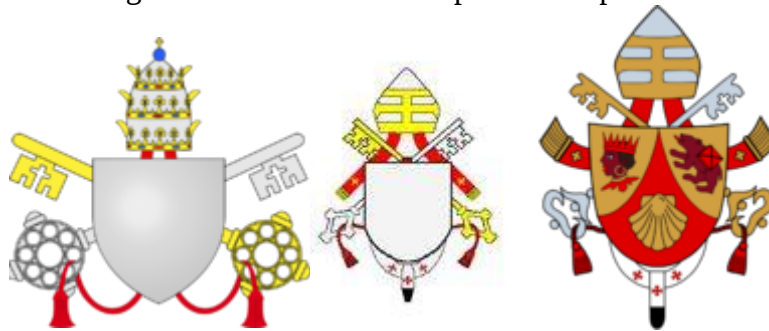
Rosario: circonda lo scudo dei religiosi che non hanno diritto ad altri ornamenti, spesso viene raffigurato unitamente alla mazza priorale. Se termina con una piccola croce melitense indica i religiosi cavalieri professi del *Sovrano Militare Ordine di Malta di San Giovanni di Gerusalemme*. Viene usato anche dalle religiose e se unito ad un pastorale indica le abbadesse.



Stemma da Badessa: Il termine badessa, forma aferetica di abadessa, entrambi derivati da abatessa, quale femminile di abate, indica la superiora di un monastero di alcuni ordini religiosi cristiani. La sua giurisdizione amministrativa è pari a quella di un abate.

Spada temporale: non più usata. Si poneva dietro lo scudo ed indicava il potere di condannare alla pena capitale. La spada compariva nelle armi dei vescovi o abati che avevano giurisdizione temporale nella loro diocesi e stava ad indicare il potere del titolare di procedere a punizioni anche capitali. La spada veniva messa dietro lo scudo incrociata con il Pastorale. Una volta venuto a mancare il potere temporale, la presenza della spada nelle armi ecclesiastiche è scomparsa.

La Tiara o Triregno è il più notevole di questi simboli, è l'ornamento o emblema araldico ad uso esclusivo del Papa, che sormonta il relativo stemma. La triplice corona a cupola rappresenta la reggenza papale sulla Chiesa universale. La Tiara è un copricapo extra liturgico del quale i papi ne facevano uso in occasione di grande solennità e un tempo durante processioni e sfilate.



Stemma del Papa Stemma adottato da Papa Benedetto XVI°

Stemma del Pontefice Benedetto XVI°: la Tiara posta al di sopra dello scudo; due chiavi, una d'oro e una d'argento, accollate in decusse allo scudo e legate fra di loro di rosso.

Cappello Prelatizio

In araldica il cappello prelatizio (detto **galero** -nell'antica Roma, copricapo di cuoio in forma di calotta usato da contadini e guerrieri – *galerus*-; anche copricapo dei sacerdoti flamini ed elemento dell'armatura dei reziari a protezione dell'omero), o ecclesiastico è l'elemento caratterizzante, che si pone sopra lo scudo nelle armi dei cardinali, vescovi e prelati, con cordoni scendenti ai lati di esso, di varia forma e colore, quindi identificativo della gerarchia ecclesiastica consentendone l'immediato riconoscimento del grado del titolare dello stemma.



Il colore del Cappello prelatizio o galero identifica l'ordine gerarchico di appartenenza: Rosso per i Cardinali; Verde per gli Arcivescovi, i Vescovi e i Patriarchi; Paonazzo per i Monsignori; Nero per i Presbiteri.



Stemma del Cardinale

Stemma del Cardinale Camerlengo



Stemma del Cardinale con pallio

Cardinale: cappello rosso con due cordoni laterali, discendenti da questo, con trenta fiocchi dello stesso colore, quindici per lato, su cinque file: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. I cardinali a seconda della dignità prelatizia: vescovile, arcivescovile o patriarcale, accollano lo scudo ad una croce trifogliata, posta in palo, semplice o doppia a seconda del loro rango.

Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa: in periodo di "sede vacante", cima il suo cappello con il gonfalone pontificio, accollato da due chiavi, una d'oro e una d'argento.



Stemma di Patriarca non Cardinale

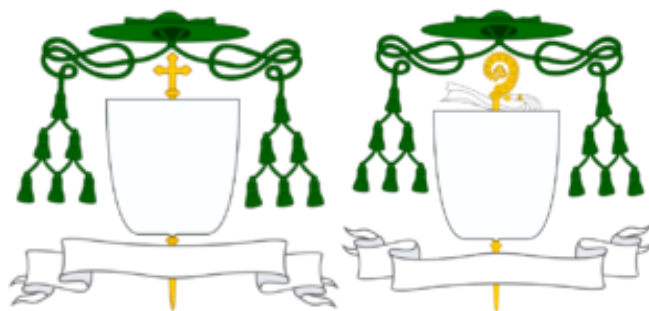
Stemma Primate non Cardinale



Stemma di Arcivescovo

Patriarca e Primate: cappello verde, ornato di nastro dello stesso colore e di fili d'oro, con i cordoni e i fiocchi verdi, nello stesso numero e con la stessa disposizione che per i cardinali; lo scudo è accollato da una croce doppia trifogliata, posta in palo.

Arcivescovo: cappello verde con cordoni e fiocchi dello stesso colore, in numero di venti, dieci per parte, su quattro file, disposti: 1 - 2 - 3 - 4; lo scudo è accollato da una croce doppia trifogliata, posta in palo.



Stemma di Vescovo

Stemma di Abate mitrato

Vescovo: cappello verde con cordoni e fiocchi dello stesso colore, in numero di dodici, sei per parte, in tre file, disposti: 1 - 2 - 3; lo scudo è, inoltre, accollato da una croce semplice trifogliata.

Abate Mitrato: cappello verde con cordoni e fiocchi del medesimo colore, nello stesso numero e con la stessa disposizione in uso per i vescovi; lo scudo è accollato da un pastorale ornato dal sudario, posto in palo.



Stemma da Prelato di Fiocchetto



Stemma da Protonotario apostolico



Stemma da Prelato d'onore di Sua Santità



Stemma da Cappellano di Sua Santità

Prelato di Fiocchetto (non più in uso - oggi abolito): cappello paonazzo, con cordoni rossi e fiocchi dello stesso colore, in numero di venti, dieci per parte, su quattro ordini, disposti in questa successione: 1 - 2 - 3 - 4.

Protonotario Apostolico: cappello paonazzo, con cordoni rossi e fiocchi del medesimo colore, in numero di dodici, sei per parte, in tre ordini, disposti: 1 - 2 - 3.

Prelato d'Onore di Sua Santità: cappello paonazzo, con cordoni e fiocchi del medesimo colore, nello stesso numero e disposizione che per il Protonotario apostolico.

Cappellano di Sua Santità: cappello nero con cordoni e fiocchi paonazzi, in numero di dodici, sei per parte, in tre ordini, disposti: 1 - 2 - 3.



Stemma di Vicario Generale o Episcopale

Stemma di Parroco o Canonico



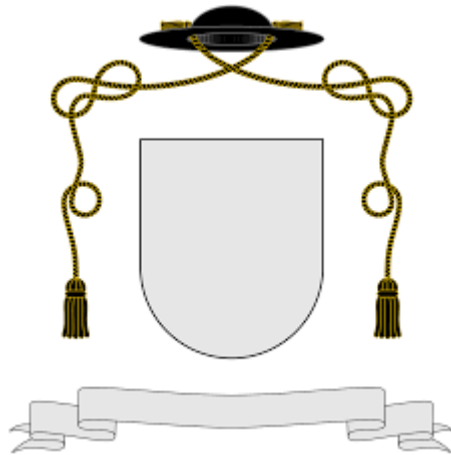
Stemma di Presbitero

Presbiteri regolari e secolari

Vicario Generale, Vicario Episcopale, Prevosto non Mitrato, Abate, Superiore Maggiore di Ordine Religioso: cappello nero con cordoni e fiocchi neri, in numero di dodici, sei per parte, in tre ordini, disposti: 1 - 2 - 3.

Parroco, Canonico, Priore, Guardiano e Rettore: cappello nero con cordoni e fiocchi del medesimo colore, in numero di sei, tre per parte, su due ordini, disposti: 1 - 2.

Presbitero: cappello nero con cordoni e fiocchi neri, in numero di due, uno per parte, disposti: - 1.



Sfondo dello Stemma da Cappellano Militare

L'Ordinario Militare, o Ordinario Castrense, ha come compito di fornire assistenza spirituale ai fedeli cattolici presenti nelle Forze Armate. Fanno capo ad un Vescovo Castrense responsabile dei Cappellani Militari mobilitati. Le funzioni degli ordinariati militari furono regolamentate da Papa Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica *Spirituali militum curae*. (La cura spirituale dei soldati), pubblicata il 21 aprile 1986.

L'ARALDICA NELLA CHIESA d'INGHILTERRA (Anglicana)



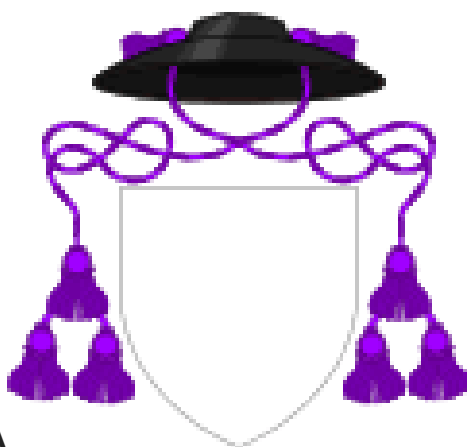
Stemma dell'Arcivescovo di Canterbury. L'arcivescovo di Canterbury (Archbishop of Canterbury) è la massima autorità come primate di tutta l'Inghilterra, è il capo religioso della Chiesa Anglicana.



Stemma da vescovo anglicano (Chiesa d'Inghilterra)



A



B



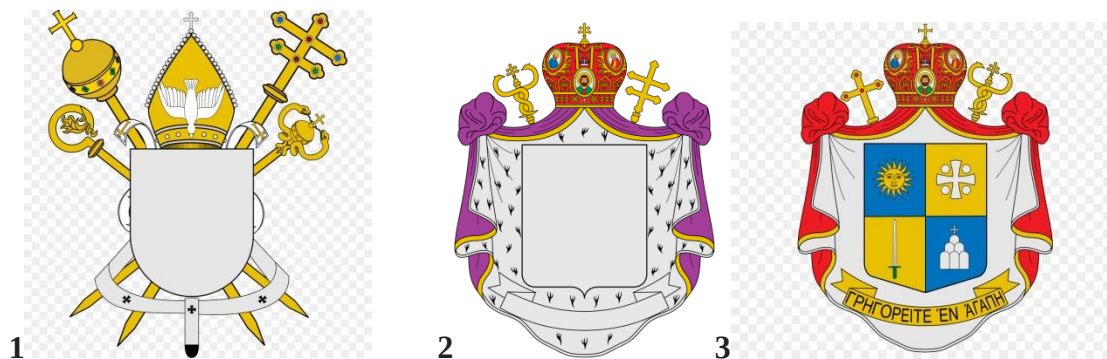
C



D



(A) Disegno per le armi di un Decano. Tre nappe rosse 1+2 su ogni fianco dello scudo pendono da corde viola. – (B) Armi di un Arcidiacono. Tre nappe porpora 1+2 su ogni fianco dello scudo, pendono da corde dello stesso colore. – (C) Armi di un Canonico, Canonico Onorario, Emerito o prebendario. Tre nappe rosse 1+2 pendono da corde nere su ogni fianco dello scudo. – (D) Membri della Casa Ecclesiastica di un Sovrano Britannico usano cappello del loro rango caricato con una rosa Tudor. – (E) Armi di un Prete. Due nappe nere pendono da corde bianche e nere, una su ogni fianco dello scudo. – (F) I Decani possono usare un cappello nero sopra le loro armi. Oltre alle suddette e descritte armi si possono trovare quelle di un Prete che è anche Dottore in Teologia. Le armi di un Dottore in Teologia possono essere riconosciute dalla treccia rossa con la corda del cappello del suo grado.



- 1) Stemma da Patriarca Armeno-Cattolico; - 2) Stemma da Eparca di Rito Bizzantino; - 3) Chiesa Greco-Melkita Cattolica Chiesa Greco-Cattolica Ucraina Patriarca Stemma del Vescovo

Bibliografia:

Internet – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze (Governo Italiano – Ufficio Onorificenze e Araldica – presidenza.governo.it)

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 652 Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.
REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 651

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011

Internet – Wikipedia – it wikipedia. Org –

Internet Wikipedia, l'enciclopedia libera.

G. di Crollanza “Enciclopedia Araldico – Cavalleresca”

C. A. Von Volborth “Usi Rgole e Stili in Araldica”

B. B. Heim “L’Araldica nella Chiesa Cattolica”